



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 629

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 6 giugno 2012

I N D I C E

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	18
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	28
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	29
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	33
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	40
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	44
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	47
<i>Plenaria</i>	»	47
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76)</i>	»	48
7 ^a - Istruzione:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	49
<i>Plenaria</i>	»	49
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 266)</i>	»	62
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	63
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	64

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	74
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 159)</i>	»	75
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)</i>	»	76
<i>Plenaria</i>	»	76
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	78
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 190)</i>	»	83
<i>Plenaria</i>	»	83
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89)</i>	»	90
<i>Plenaria</i>	»	90
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	93
<i>Plenaria</i>	»	94

Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	149
---------------------------	-------------	-----

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i>	<i>Pag.</i>	154
---	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	155
---------------------------	-------------	-----

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>IV Comitato (Riunione n. 29)</i>	»	170
---	---	-----

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	170
--	---	-----

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

<i>Plenaria</i>	»	171
---------------------------	---	-----

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i>	»	173
---------------------------	---	-----

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 175
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 176
Per la semplificazione:	
<i>Plenaria</i>	» 177
 Commissioni monocamerali d'inchiesta	
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 178
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20)</i>	» 186
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:	
<i>Plenaria</i>	» 187
<hr/>	
ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i> 189
Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i> 191

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria

33^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
STEFANI

Interviene il ministro degli affari esteri Terzi Di Sant'Agata.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente STEFANI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi nella regione mediterranea**

Il presidente STEFANI introduce brevemente l'audizione.

Il ministro TERZI DI SANT'AGATA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Margherita BONIVER (*PdL*), PISTELLI (*PD*), ADORNATO (*UdCpTP*) e LA MALFA (*Misto-Lib. Dem-MAIE*), il senatore MARCENARO (*PD*), i deputati Fiamma NIRENSTEIN (*PdL*) e VERNETTI (*Misto-APL*), i senatori BETTAMIO (*PdL*) e LIVI BACCI (*PD*), il deputato MECACCI (*PD*) e il senatore DINI (*PdL*), Presidente della Commissione Affari esteri del Senato.

Il ministro TERZI DI SANT'AGATA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente STEFANI dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria**398^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*
INCOSTANTE

Intervengono i ministri per gli affari europei Moavero Milanese e della giustizia Paola Severino Di Benedetto e i sottosegretari di Stato per l'interno De Stefano e Ruperto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2646) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri, Stucchi ed altri, Gozi ed altri, Pescante ed altri e del disegno di legge n. 3866 d'iniziativa governativa

(2254) Francesca Maria MARINARO ed altri. – Nuove norme in materia di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 maggio.

Si procede alla trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti, riferiti al disegno di legge n. 2646, adottato come testo base.

Il PRESIDENTE avverte che, se la Commissione consente, si procederà alla votazione degli emendamenti anche in mancanza del parere della Commissione bilancio, nell'intesa che quel parere sia comunque acquisito, anche sugli emendamenti, prima di mettere in votazione il mandato al Re-

latore; nell'occasione potranno essere recepite in sede di coordinamento, se necessario, le eventuali ulteriori modifiche conseguenti al parere della Commissione bilancio, anche concernenti gli emendamenti già accolti.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. In mancanza di richieste d'intervento per la illustrazione degli emendamenti, si procede quindi alle votazioni.

La relatrice BOLDI (*LNP*) invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti diversi dalle sue proposte, preannunciando, in caso di mantenimento, un parere contrario.

Il ministro MOAVERO MILANESI, a nome del Governo, si pronuncia in modo conforme ed esprime un parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla relatrice.

La senatrice MARINARO (*PD*) ritira tutti gli emendamenti da lei presentati insieme ad altri senatori.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni sono accolti gli emendamenti 1.1, 1.100, 2.100, 2.101, 2.102, 2.3 (testo 2), 2.103 e 3.1. L'emendamento 3.2 è fatto proprio in assenza della proponente dal senatore MALAN (*PdL*) e quindi ritirato. Successivamente, con separate votazioni, sono accolti gli emendamenti 3.100, 4.100, 4.101 e 4.102, mentre il 5.1, in assenza della proponente, è fatto proprio e ritirato dal senatore MALAN (*PdL*).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di sospendere momentaneamente l'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 giugno.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO ricorda che l'attuale testo dell'articolo 25 del disegno di legge prevede che chi ha subito un danno ingiusto per effetto di comportamenti, atti o provvedimenti giudiziari posti in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, possa agire «contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole» per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Si

specifica che costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto.

Sempre nello stesso testo si esclude, in principio, che possa dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove, specificando che ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta del diritto, si deve valutare se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia delibata, con particolare riferimento alla chiarezza e precisione delle norme violate, al carattere intenzionale della violazione e alla eventuale inescusabilità dell'errore di diritto.

Per il caso di violazione delle norme dell'Unione europea, il testo precisa che si deve tenere conto del fatto che il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'Istituzione dell'Unione europea, o che non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, o che abbia ignorato manifestamente la sua giurisprudenza. Ritiene che l'assetto normativo così proposto, pur mirando a rendere l'ordinamento conforme alla giurisprudenza comunitaria, presenta alcune rilevanti criticità.

Rammenta quindi la sentenza della Corte di giustizia, che nel solco della precedente giurisprudenza comunitaria afferma che la legge italiana cosiddetta Vassalli (n. 117 del 1988, articolo 2, commi 1 e 2), escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, «è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado».

Osserva che nella sentenza 30 settembre 2003 (causa C-224/01, Koblér) la Corte aveva stabilito che il diritto comunitario osta a una legislazione nazionale che escluda in maniera generale la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario, da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, conseguente ad attività di interpretazione delle norme giuridiche o a valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale; inoltre, ha affermato che il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che limiti la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, se questa limitazione porta ad escludere la responsabilità in altri casi (diversi dall'interpretazione della norme di diritto e dalla valutazione dei fatti e delle prove) in cui è stata commessa una violazione del diritto vigente. In tale sentenza, ripresa successivamente da quella del 13 giugno 2006 (causa 0173/03, Traghetti del Mediterraneo) si specifica anche che «il principio di responsabilità di cui si tratta, riguarda non la responsabilità personale del giudice ma quella dello Stato». Viene così esclusa la possibilità che una responsabilità dello Stato per decisioni giurisprudenziali in-

compatibili con il diritto comunitario rischi di mettere in pericolo l'indipendenza degli organi giurisdizionali. Precisa che perché sussista la responsabilità dello Stato una norma giuridica violata deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli; la violazione deve essere grave e manifesta; deve sussistere un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe sullo Stato e il danno subito dai soggetti lesi.

Con riferimento alla seconda condizione, precisa che la responsabilità può sussistere solo se il giudice abbia violato in maniera manifesta il diritto vigente dovendosi valutare, in particolare, il grado di chiarezza e precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l'inescusabilità dell'errore di diritto, la posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria, la mancata osservanza da parte dell'organo giurisdizionale di ultima istanza del suo obbligo di rinvio pregiudiziale, la manifesta ignoranza della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Sottolinea che nel corso del procedimento di infrazione sfociato nella citata sentenza del 2011 la Commissione richiamava due sentenze della Corte di Cassazione in cui la nozione di «colpa grave» è stata interpretata in modo da coincidere con il carattere manifestamente aberrante dell'interpretazione resa dal magistrato. Nella sentenza 7272/2008 la Corte di Cassazione ha affermato che i presupposti previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge n. 117 del 1988, sussistono «allorquando, nel caso dell'attività giurisdizionale, si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo di legge».

La Corte quindi ha logicamente accolto i rilievi della Commissione europea affermando che lo Stato italiano, per i danni arrecati ai singoli per violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale di ultima istanza, esclude – e non solamente limita – la responsabilità se la violazione dipenda da interpretazione di norme di diritto o valutazione di fatti e prove e, negli altri casi, la limita al dolo o alla colpa grave, senza che possa desumersi che la colpa grave comprenda la violazione manifesta del diritto (comunitario) vigente.

Dunque, ad avviso del Ministro, la Corte di giustizia non richiede una responsabilità diretta dei magistrati e richiede la responsabilità dello Stato per violazione manifesta del diritto comunitario.

Ricorda, in proposito, che anche la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui giudici, n. 12 del 2010, esclude l'ammissibilità di una responsabilità diretta dei magistrati, a tutela dell'indipendenza di esercizio delle funzioni giudiziarie. L'attuale testo del disegno di legge comunitaria 2011, invece, anche nell'ipotesi, dubbia, che venga letto nei termini di un litisconsorzio necessario, si risolve a permettere di convenire in giudizio, unitamente allo Stato, direttamente il magistrato.

Quanto al secondo punto, la Corte di giustizia ha affermato la responsabilità dello Stato italiano, perché la legge Vassalli non consente di rite-

nere, anche alla luce delle interpretazioni che ne offre la Corte di cassazione, che nella colpa grave sia inclusa la violazione manifesta della legge.

Il Ministro, quindi, illustra le soluzioni individuate nell'emendamento all'articolo 25 del disegno di legge in esame, che il Governo ha presentato presso la Commissione di merito.

Si esclude ogni ipotesi di responsabilità diretta del magistrato e si abroga il comma 2 dell'articolo 2 della legge Vassalli che, come osservato dalla citata giurisprudenza comunitaria, esclude radicalmente ogni forma di responsabilità, sia dello Stato sia del magistrato, per l'attività interpretativa e valutativa in diritto e in fatto, impedendo di comprendere nella colpa grave l'errore che, seppure non sia frutto di letture abnormi, sia nondimeno manifesto. Inoltre, viene tipizzata la violazione manifesta del diritto comunitario e della legge (nazionale) quale ipotesi di colpa grave e si specifica che «ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto comunitario si tiene conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabile negligenza nell'errore e della gravità dell'inosservanza», aggiungendo che «in caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tenere conto della violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

In questo modo si tiene conto delle indicazioni dei giudici dell'Unione anche sulla necessaria «caratterizzazione» delle norme, quale presupposto della configurabilità della violazione manifesta; si mantiene il fondamentale presupposto dell'inescusabilità, ai fini della rilevanza dell'errore, anche quando si tratti di un errore di diritto; si evita di prevedere una responsabilità che sebbene manifesta (si pensi al superamento di un giorno dei termini meramente ordinatori previsti da un codice di rito) non sia, però, grave. Infine, si valorizza, naturalmente, la violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale.

Precisa che i termini «diritto» e «legge», correlati alla violazione manifesta, derivano, evidentemente, dal diverso termine di riferimento dato dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che l'allineamento della responsabilità per violazione del diritto comunitario a quello per violazione della legge nazionale, costituisce, logicamente, un precipitato del principio di pari trattamento tra le fattispecie, conforme all'articolo 3 della Costituzione.

Sottolinea, infine, che si è prevista esplicitamente l'obbligatorietà della rivalsa, ampliando di conseguenza da uno a due anni il termine per il suo esercizio. Ai fini di un'adeguata ed equilibrata responsabilità dei magistrati, si è previsto l'innalzamento dei correlati limiti della rivalsa da un terzo alla metà dell'annualità di stipendio del magistrato e da un quinto a un terzo della trattenuta rateale, tenendo conto, quanto a quest'ultima, che si tratta di fattispecie anche sanzionatoria, con conseguente possibilità di superamento del generale limite del quinto dello stipendio pre-

visto per la pignorabilità dello stesso nella cornice della responsabilità patrimoniale.

Il PRESIDENTE, tenuto conto che il Ministro della giustizia deve allontanarsi per partecipare ad altri lavori parlamentari presso la Camera dei deputati e dell'opportunità di tenere conto di tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge comunitaria, nonché di eventuali subemendamenti che saranno presentati, ai fini del parere sugli emendamenti, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il senatore PALMA (*PdL*) obietta che l'esame può proseguire, essendo presenti ai lavori altri rappresentanti del Governo. Eventualmente, potrà essere rinviata l'espressione del parere sugli emendamenti. Si esprime quindi negativamente sulla proposta del Presidente e chiede che sia messa in votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del Presidente di rinviare il seguito dell'esame è quindi messa in votazione e, dopo controprova, risulta non approvata.

La relatrice ADAMO (*PD*) ricorda che i lavori della Commissione politiche dell'Unione europea proseguiranno anche nel corso della prossima settimana. Pertanto, la Commissione affari costituzionali potrà approvare la sua relazione sul disegno di legge successivamente, preferibilmente insieme al parere sugli emendamenti. In ogni caso, tenuto conto dei rilievi svolti durante il dibattito, si dichiara disponibile a riformulare lo schema di relazione pubblicato in allegato al resoconto del 30 maggio, omettendo la condizione che vi era stata inserita e semplificando il testo delle osservazioni con riferimento all'articolo 25 del disegno di legge.

Il senatore PALMA (*PdL*) ritiene che la presentazione di un emendamento da parte del Governo per riformulare l'articolo 25 del disegno di legge nel senso appena illustrato dal Ministro della giustizia consenta di ritenere superata la proposta di stralcio di quella disposizione, ma anche l'indicazione di una specifica formulazione alternativa.

Pertanto, chiede di modificare lo schema di relazione; in particolare, nella premessa dovrebbe essere espunto il giudizio circa la non immediata riconducibilità dell'articolo 25 al contenuto della legge comunitaria, nonché il giudizio circa la criticità della disposizione. Inoltre, dovrebbe venire meno la condizione, consistente nello stralcio o nella riformulazione della disposizione.

Il senatore BIANCO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone che la Relatrice, tenendo conto della proposta ora illustrata dal senatore Palma, avanzi un nuovo schema di relazione al fine di promuovere un'ampia intesa tra i Gruppi parlamentari.

Il PRESIDENTE, condividendo la proposta del senatore Bianco, propone di sospendere il seguito dell'esame e di riprenderlo successivamente, sulla base di una nuova proposta di relazione che potrà essere elaborata dalla relatrice.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è momentaneamente sospeso.

IN SEDE REFERENTE

(2646) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri, Stucchi ed altri, Gozi ed altri, Pescante ed altri e del disegno di legge n. 3866 d'iniziativa governativa

(2254) Francesca Maria MARINARO ed altri. – Nuove norme in materia di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, precedentemente sospeso.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 6.100, 6.2 (testo 2) e 6.101. L'emendamento 6.6 è assorbito. Sono quindi accolti gli emendamenti 6.0.1 (testo 2), 7.1, 8.1, 9.1 (testo 2), 9.100, 10.2, 11.1 (testo 2), 12.1, 14.100, 16.100, 16.101, 16.102, 16.2 (testo 2) e 16.103. L'emendamento 17.1 è assorbito. Sono quindi accolti, con distinte votazioni, gli emendamenti 18.100, 19.100, 22.2, 22.3, 22.100, 22.101, 23.1, 24.1 (testo 2), 25.100, 27.2, 27.3 (testo 2), 28.2 (testo 2), 28.3 (testo 2) e 28.4. L'emendamento 28.6, fatto proprio dalla senatrice SPADONI URBANI (*PdL*), in assenza della proponente, è posto in votazione ed è respinto. Sono quindi accolti gli emendamenti 30.100, 35.0.100, 36.100, 39.1, 39.2 (testo 2), 43.0.1 (testo 2) e 45.1 (testo 2); gli emendamenti 45.2, 45.3 e 45.4 sono assorbiti. L'emendamento 49.1 (testo 2) è accolto, mentre il 50.1 è assorbito. Infine, sono accolti gli emendamenti 51.100 e 58.1 (testo 2).

Il senatore BIANCO (*PD*), a nome del suo Gruppo, ringrazia la Relatrice e tutto il comitato ristretto per il lavoro compiuto, che ha consentito di comporre posizioni originariamente contrapposte, anche per il contributo assicurato dal ministro Moavero Milanesi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(272) *Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza*

(278) *Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle «unità di prossimità» per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

(308) *CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

(344) *BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale*

(760) *SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale*

(1039) *D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale*

– e **petizione n. 313 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio 2011.

Il relatore SAIA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), tenendo conto delle sollecitazioni manifestate sia dagli operatori sia in sede parlamentare, ricorda che era stata raggiunta un'intesa tecnica e politica per una riformulazione del testo unificato proposto dai relatori. Tuttavia, a seguito del cambio di Governo, è emersa la necessità di riconsiderare alcuni argomenti e a tal fine il Governo è stato invitato a esprimere il proprio avviso.

Si rammarica che, ignorando tali sollecitazioni, il Governo non abbia ancora chiarito la sua posizione, rimettendo in discussione il lavoro compiuto con grande intensità dalla Commissione, con la definizione di un testo sul quale, malgrado le contrapposizioni politiche, si era determinato un generale consenso.

Anche a nome dell'altro relatore Barbolini, preannuncia quindi la presentazione di emendamenti sostitutivi di articoli del testo unificato: il Governo dovrà assumersi la responsabilità di pronunciarsi su quelle proposte, consentendo una celere conclusione dell'*iter*.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) ricorda che la Commissione affari costituzionali si era espressa unanimemente per riconoscere priorità all'esame dei disegni di legge sull'ordinamento della polizia locale. I relatori intendono portare a conclusione il loro compito, con la presentazione di nuovi emendamenti, rimettendo alla Commissione, anche sulla base del parere del Governo, la definizione dei profili sui quali ancora si manifesti una diversità di opinioni.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) sottolinea il rilievo del provvedimento, che può essere portato ad approvazione se si verifica la

comune volontà dei Gruppi parlamentari. Il Parlamento potrà tenere conto della posizione del Governo, ma deve adoperarsi al più presto per soddisfare le istanze che provengono dagli operatori e dai cittadini. Pertanto, invita la Presidenza a prevedere che nel corso delle sedute della prossima settimana proseguano le votazioni degli emendamenti.

Il senatore BIANCO (*PD*) ricorda di essersi impegnato, anche nella scorsa legislatura, per l'approvazione di una riforma dell'ordinamento della polizia locale, consapevole della legittimità e fondatezza degli interessi delle diverse istituzioni e degli operatori. Si tratta di perseguire la promozione di un nuovo concetto di sicurezza del territorio.

A suo avviso, non si può attribuire al Governo la responsabilità dei ritardi e anzi dà atto all'*ex* Ministro dell'interno di essersi adoperato per superare le obiezioni che venivano sollevate da quell'amministrazione.

Condivide la proposta di dare priorità all'argomento, insieme a quello della Carta delle autonomie, nella programmazione dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), condividendo il rilievo del provvedimento, invita il Governo a svolgere per tempo le necessarie verifiche tecniche, con particolare riguardo alle ricadute che potrà determinare la revisione della spesa pubblica sulle ipotesi di coordinamento delle forze di polizia contenute nel testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa con osservazioni)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

La relatrice ADAMO (*PD*) presenta un nuovo schema di relazione, in senso non ostativo, con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto della proposta avanzata dal senatore Palma nella parte iniziale della seduta.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previe dichiarazioni di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori BIANCO (*PD*) e PASTORE (*PdL*), e con l'astensione del senatore PARDI (*IdV*), lo schema di relazione è posto in votazione ed è approvato.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3129 (LEGGE COMUNI- TARIA 2011)

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

– nel corso dell'esame, in prima lettura, presso la Camera dei deputati, il disegno di legge è stato integrato con una serie di norme, tra cui si segnalano in particolare l'articolo 12, sui ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, l'articolo 14 sulla protezione degli animali a fini scientifici, nonché l'articolo 25, il quale novella l'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, in materia di responsabilità civile dei magistrati;

– quest'ultimo articolo, come si evince dai resoconti parlamentari, nelle intenzioni dei proponenti mirerebbe a porre rimedio alla procedura di infrazione comunitaria (2009/2230), adeguando l'ordinamento italiano all'ordinamento comunitario in considerazione di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 13 giugno 2006, emessa nella causa C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo SpA) e nella sentenza 24 novembre 2011 emessa nella causa C-379/10 (Commissione c. Italia); entrambe le sentenze fanno a loro volta riferimento a quanto già stabilito nella sentenza 30 settembre 2003, emessa nella causa C-224/01 (Kobler);

– l'articolo 25, al comma 1, nell'introdurre la responsabilità diretta dei magistrati, anche per provvedimenti non definitivi, modifica il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, introducendo il riferimento «e contro il soggetto riconosciuto colpevole» e sostituendo il comma 2 dell'articolo 2;

– dalla lettura delle sentenze sopra citate si evince come l'argomento al centro della discussione sia la responsabilità civile dello Stato membro, e non del singolo, per violazione del diritto dell'Unione europea;

– giova altresì ricordare che nessuno dei Paesi europei prevede, al proprio interno, una disciplina che responsabilizzi direttamente i singoli giudici,

si esprime, per quanto di competenza, in senso non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– si reputa necessario riformulare l'articolo 25, adeguando la disposizione ai principi esposti nelle sentenze richiamate in premessa;

– si segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 1 prevede che, ove i termini previsti per il recepimento delle direttive siano già scaduti o pros-

simi alla scadenza, i decreti legislativi di recepimento vengano adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. Occorrerebbe, in tal senso, valutare, in generale, se la procedura di delega sia la più adatta a recepire la normativa comunitaria. In ogni caso, occorre verificare se i termini così fissati siano congrui in relazione alla procedura di adozione dei decreti legislativi, tenuto conto che essa prevede passaggi parlamentari e, in alcuni casi, anche l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, e che, al comma 2 del medesimo articolo 1, viene espressamente richiamato l'articolo 14 della legge n. 400 del 1988. Tale disposizione di legge stabilisce che «il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza»;

– in riferimento all'articolo 1, comma 7, appare opportuno chiarire e circoscrivere l'ambito di applicazione della norma, con riguardo alla definizione delle sanzioni amministrative da parte della legge statale, in via sostitutiva per il caso di inerzia regionale;

– l'articolo 6 inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene, modificandola implicitamente, sulla disciplina di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica, n. 357 del 1997. Tale disposizione disciplina le introduzioni e le reintroduzioni di specie autoctone animali (tra le quali marmotte, criceti, capre) e vegetali di interesse europeo, che richiedono una protezione rigorosa, nonché delle specie di uccelli selvatici. A tal proposito la Commissione segnala che le modifiche apportate con l'articolo 6 incidono su una fonte di natura secondaria, quale il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, operando una parziale rilegificazione della materia, limitatamente a un solo articolo del provvedimento (articolo 12), inserendo così elementi di incertezza all'interno del sistema delle fonti;

– l'articolo 19, comma 3, e l'articolo 22 presentano profili di criticità, relativamente alla procedura di esercizio della delega, nella misura in cui nelle disposizioni vi è un riferimento all'articolo 20, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Tale disposizione prevede tuttavia una procedura di emanazione dei decreti parzialmente differente rispetto a quella prevista nelle citate disposizioni della legge comunitaria, con particolare riferimento alle competenze del Presidente del Consiglio e dei singoli Ministri. Sarebbe necessario, pertanto, armonizzare le due procedure, tramite opportuni coordinamenti.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria**321^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALIENDO (*PdL*) fa presente che la Commissione ha approvato ieri la relazione, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 2 del Regolamento, sul disegno di legge n. 3129, di fatto esprimendo il proprio parere sull'articolo 25 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Poiché il Governo, che nel corso dell'esame si è limitato a esprimere valutazioni molto generali sulla problematica dell'articolo 25, ha presentato alle 17 di ieri un emendamento integralmente sostitutivo, egli ritiene che la Commissione dovrebbe essere chiamata ad esprimere un parere su tale emendamento.

Concordano il senatore CASSON (*PD*) e la senatrice DELLA MONICA (*PD*).

Il presidente BERSELLI, pur condividendo nel merito le considerazioni dei colleghi, osserva che l'articolo 144-*bis* del Regolamento detta una specifica disciplina per l'esame della legge comunitaria, e del resto anche per quanto riguarda la procedura ordinaria di esame dei disegni di legge la Commissione giustizia, a norma dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento, è chiamata ad esprimersi solo su emendamenti che introducono nuove sanzioni.

*SULL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
NELLE AREE COLPITE DAI RECENTI EVENTI SISMICI*

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) sollecita il sottosegretario Mazzamuto a farsi interprete presso il Ministro della necessità che il Governo adotti un provvedimento di urgenza per la sospensione del decorso dei termini processuali civili e penali nelle aree colpite dai recenti eventi sismici.

Dopo interventi del senatore CALIENDO (*PdL*), il quale ritiene che il Governo dovrebbe adottare un decreto-legge analogo a quello che fu emanato in materia in occasione del terremoto dell'Aquila e della senatrice DELLA MONICA (*PD*), la quale rileva che la sospensione dei termini dovrebbe essere prevista non solo in relazione ai procedimenti che si svolgono davanti alle Corti dei territori interessati dal terremoto, ma anche ai procedimenti in Cassazione relativi a processi che abbiano avuto luogo in quelle aree, o nei quali vi siano parti residenti nelle zone terremotate, il presidente BERSELLI, nell'associarsi a tale sollecitazione, raccomanda che la sospensione dei termini duri fino almeno alla fine del mese di luglio, in modo da raccordarsi con le ferie giudiziarie.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario MAZZAMUTO assicura che si farà interprete presso il Governo della giusta esigenza segnalata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3040) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia*

(2252) Anna Maria SERAFINI ed altri. – *Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché delega al Governo per l'organizzazione dei relativi uffici*

(2441) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – *Istituzione del Tribunale per i minorenni e per la famiglia*

(2844) CARDIELLO. – *Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali*

(3266) ALLEGRINI ed altri. – *Disposizioni in materia di processo civile unitario nel diritto di famiglia*

(3276) PEDICA ed altri. – *Disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali ordinari*

(3323) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3040, 2252, 2441, 2844, 3266 e 3276, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3323 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3323, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3040, 2252, 2441, 2844, 3266 e 3276 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 maggio scorso.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) riferisce sul disegno di legge n. 3323.

Dopo un intervento del senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), il quale auspica che tale disegno di legge venga adottato dalla Commissione come testo base, il relatore LI GOTTI (*IdV*) ne propone la congiunzione con i disegni di legge nn. 3040, 2252, 2441, 2844, 3266 e 3276, auspicando che a conclusione della discussione generale venga accolto come testo base.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 957

La relatrice GALLONE (*PdL*) comunica in primo luogo la conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'affido condiviso che era stata disposta a fini di istruttoria legislativa.

Poiché oltre al disegno di legge n. 957 sono stati presentati su questa materia i disegni di legge n. 2454, dei senatori Poretti e Perduca, e n. 2800, della senatrice Bugnano e di altri senatori, ed è con tutta probabilità di imminente assegnazione alla Commissione un altro disegno di legge di iniziativa del senatore Serra, ella propone un breve rinvio in modo da poter procedere ad un esame congiunto di queste iniziative legislative.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(2769) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Melchiorre ed altri; Gozi ed altri; Di Pietro ed altri; Bernardini ed altri

(840) LI GOTTI ed altri. – Norme per l'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1112) *MARITATI e MARCENARO. – Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale*

(1904) *PERDUCA e PORETTI. – Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 maggio scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda che nella seduta precedente era terminata l'illustrazione degli emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri da parte dei Relatori e del Governo.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*), anche a nome del collega Chiurazzi, si pronuncia in primo luogo sugli ordini del giorno G/2769/1/2 e G/2769/2/2, di cui è prima firmataria la senatrice Della Monica, osservando come questi, non diversamente dall'emendamento 15.1, abbiano ad oggetto la problematica della cosiddetta «doppia incriminazione», in mancanza della quale ci si chiede se, a norma dell'articolo 89 dello Statuto della Corte penale internazionale le sentenze di quest'ultima siano comunque riconoscibili in Italia.

I Relatori ritengono che prima di esprimersi su questa materia così delicata, sarebbe necessario un approfondimento della questione anche attraverso lo svolgimento di audizioni.

Per quanto riguarda poi l'ordine del giorno G/2769/3/2, sempre della senatrice Della Monica, i Relatori invitano i presentatori a ritirarlo, dal momento che l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge in materia di tortura soddisfa proprio l'auspicio che viene espresso nell'ordine del giorno.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritira l'ordine del giorno G/2769/3/2.

Per quanto riguarda gli emendamenti, la relatrice ALLEGRINI (*PdL*), sempre di comune accordo con il collega Chiurazzi, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 del senatore Caruso e 2.2, primo firmatario il senatore Casson, mentre il parere è contrario sull'emendamento 2.3 del senatore Perduca, che invita altresì a ritirare l'emendamento 3.1.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.2, mentre sull'emendamento 4.3 i Relatori ritengono opportuna una riflessione più attenta circa l'opportunità di estendere a tutti i soggetti di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, l'istituto dell'accompagnamento coattivo.

Il parere è poi contrario sull'emendamento 5.1 e sull'emendamento 5.2, mentre sull'emendamento 5.3 il parere è favorevole alla riformulazione di un testo 2 che è stata testè trasmessa dal senatore Caruso.

Per l'emendamento 6.1 valgono le stesse considerazioni già svolte per l'emendamento 4.3.

Il parere è poi favorevole sugli identici emendamenti 6.2 e 6.3, mentre è contrario sull'emendamento 8.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.1, i Relatori propongono una riformulazione, in un testo 2, che assorbe anche gli emendamenti 10.2 e 10.3, mentre si rimettono alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 10.4.

Il parere è quindi favorevole sugli emendamenti 10.5 e 11.1 – sul quale il senatore CASSON (*PD*) fornisce alcuni chiarimenti – mentre è contrario all'emendamento 12.1.

Il parere è poi favorevole sugli emendamenti 12.2 e 12.3, mentre sull'emendamento 12.4 i Relatori si riservano di compiere un ulteriore approfondimento, come pure sull'emendamento 12.6.

Il parere è invece contrario sugli emendamenti 12.5 e 12.8 del senatore Perduca e favorevole sugli emendamenti 12.7 e 12.9, primo firmatario il senatore Casson.

Il parere è inoltre favorevole sull'emendamento 13.1.

I Relatori ritengono poi che sia necessario un ulteriore approfondimento sull'opportunità di inserire in questa sede le norme di carattere procedurale previste dagli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4.

Il parere è poi favorevole sull'emendamento 13.0.5 mentre, come si è già detto, l'emendamento 15.1, in quanto riferito alla problematica della doppia incriminazione, deve essere oggetto di un approfondimento.

Il parere è infine favorevole sugli emendamenti 16.1 e 20.1.

Per quanto riguarda i 9 emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 22, i Relatori ritengono che, essendo diretti ad inserire nuove fattispecie di reato nell'ordinamento italiano, che non hanno ad oggetto l'attività della Corte penale internazionale come è invece per l'emendamento 13.0.5, essi risultino estranei al disegno di legge, e debbano essere invece oggetto di autonome iniziative legislative da esaminare accuratamente, e pertanto invitano i presentatori a ritirarli.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritira gli emendamenti 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.7 e 22.0.8.

Il sottosegretario MAZZAMUTO esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento 10.1 (testo 2).

Il presidente BERSELLI chiede ai Relatori e ai componenti della Commissione di indicare quali soggetti, a loro parere, dovrebbero essere auditi in relazione alla problematica della doppia incriminazione.

Dopo un breve dibattito a cui partecipano il senatore LI GOTTI (*IdV*), il senatore CASSON (*PD*), il senatore VALENTINO (*PdL*), la senatrice DELLA MONICA (*PD*), i Relatori e il PRESIDENTE, la Commissione concorda di audire il primo presidente della Corte di cassazione, dottor Ernesto Lupo, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, dottor Gianfranco Ciani, l'attuale componente italiano della Corte penale internazionale, dottor Cuno Tarfusser, il membro italiano uscente della Corte penale internazionale, professor Mauro Politi, il dirigente del dipartimento degli affari giudiziari del Ministero della giustizia dottor Eugenio Selvaggi e l'Unione delle Camere penali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2557) GAMBA e TOTARO. – *Disposizioni in materia di personale militare sospeso dal servizio o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale poi conclusosi con provvedimento di assoluzione, proscioglimento o archiviazione*

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MURA (*LNP*) sul disegno di legge in esame il quale è diretto ad eliminare una disparità di trattamento che si è verificata per un certo numero di militari – che secondo una quantificazione fornita dal Governo alla Commissione difesa si possono stimare in circa 80 unità – che, essendo stati sospesi dal servizio o dalla funzione, e comunque dall'impiego, in seguito all'avviamento di un procedimento penale nei loro confronti, o avendo chiesto il collocamento anticipato in quiescenza nelle medesime circostanze, siano stati assolti o prosciolti, ovvero abbiano beneficiato dell'archiviazione, ma non possano esercitare la facoltà di chiedere la riammissione in servizio ai sensi dell'articolo 3, commi 57 e 57-*bis* della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), e ciò per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, che stabiliva il termine di 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione quale limite ultimo per presentare la relativa domanda, col risultato dunque di impedire l'esercizio della predetta facoltà a coloro per i quali la sentenza o il decreto di archiviazione è intervenuto in una data successiva.

Il disegno di legge si compone di due articoli, l'articolo 1 inserisce in primo luogo, al comma 1, una nuova disposizione, l'articolo 898-*bis*, al codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, con la quale si consente al personale militare che sia stato sospeso precauzionalmente dal servizio o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in congedo a seguito di un procedimento penale, successivamente conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento o con decreto di archiviazione, il prolungamento del rapporto di impiego oltre il limite di età o, se già collocato in quiescenza,

il suo ripristino, per un periodo pari alla durata della sospensione, sempre che all'interessato non sia stato irrogato, a seguito dei fatti oggetto del procedimento penale, una sanzione disciplinare di stato.

Il termine per la presentazione della relativa domanda, viene fissato al trentesimo giorno successivo al provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria o alla data di conclusione del procedimento disciplinare di stato.

Il comma 3 stabilisce che la domanda non può essere presentata se vi siano altri procedimenti penali o procedimenti disciplinare di stato pendenti, il comma 4 stabilisce i tempi dello svolgimento del procedimento di riammissione e i commi 5 e 6 ne stabiliscono gli effetti sulla carriera.

L'articolo 2 consente in via transitoria la presentazione della domanda per la riammissione o il prolungamento del rapporto di impiego entro il novantesimo giorno successivo all'approvazione della legge per quei soggetti per i quali il provvedimento di assoluzione, proscioglimento o archiviazione è intervenuto nei 5 anni successivi e che, appunto, non ne hanno potuto usufruire per effetto del predetto decreto-legge n. 66 del 2004.

Parimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge possono presentare domanda di nuova valutazione quei militari che erano stati esclusi dall'avanzamento per effetto di un procedimento penale e posti in aspettativa per riduzione dei quadri senza essere stati valutati per l'avanzamento al grado superiore, pur avendone i requisiti, quando fosse poi intervenuto un provvedimento di assoluzione, proscioglimento o archiviazione.

Concorda il correlatore CHIURAZZI (PD).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2420-A

Il presidente BERSELLI ricorda che l'Assemblea ha rinviato in Commissione il disegno di legge n. 2420-A, in materia di esercizio abusivo della professione, ritenendo in particolare opportuna una più approfondita riflessione sul sistema sanzionatorio.

La senatrice DELLA MONICA (PD) ritiene indispensabile l'audizione dei rappresentanti di almeno alcuni degli ordini professionali interessati, anche perché tra le problematiche che sono state sollevate vi è quella di una differenziazione tra il trattamento riservato a quelle professioni il cui esercizio può determinare pericoli per la vita e la salute delle persone e le altre professioni.

Dopo un breve dibattito cui partecipano il senatore MUGNAI (PdL), la senatrice DELLA MONICA (PD) e il PRESIDENTE, quest'ultimo in-

vita i colleghi a far conoscere entro la prossima settimana i soggetti di cui ritengono opportuna l'audizione.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI 2^a E 6^a RIUNITE

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) chiede che già dalla prossima settimana possa riprendere l'esame nelle Commissioni riunite 2^a e 6^a dei disegni di legge n. 2484 e connessi in materia di gioco d'azzardo.

Il presidente BERSELLI assicura la senatrice che si farà interprete della sua richiesta presso il Presidente della Commissione finanze.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2769**Art. 5.****5.3 (testo 2)**

CARUSO

Al comma 2 sostituire le parole: «possa compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione è sospesa. In tale caso» con le seguenti «, ovvero l'espletamento di attività di indagine o di acquisizione delle prove possano compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione dei documenti ovvero l'espletamento delle predette attività sono sospesi. In tali casi».

5.3

CARUSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora il Ministro della giustizia, anche a seguito delle indicazioni ricevute da altri Ministri, da altre istituzioni o da altri organi dello Stato, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti, ovvero l'espletamento di attività di indagine o di acquisizione delle prove possano compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione dei documenti ovvero l'espletamento delle predette attività sono sospesi, e si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto».

Art. 10.**10.1 (testo 2)**

I RELATORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 719 del codice di

procedura penale. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento».

10.1

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento».

Sottocommissione per i pareri

74^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHIURAZZI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,50

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (n. 478): osservazioni favorevoli;

alla 12^a Commissione:

(3291) Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi: parere non ostativo.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria**294^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza della Vice Presidente
PINOTTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Biagio Abrate, accompagnato dal capo ufficio generale dello Stato maggiore della Difesa, generale di divisione Luigi Francesco De Leverano.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In relazione all'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa sul contrasto della pirateria, con particolare riguardo alle acque del Corno d'Africa e dell'Oceano Indiano, deliberata lo scorso 8 marzo, la presidente PINOTTI ipotizza di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione ad integrarne il programma con l'audizione del ministro dell'Interno.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PINOTTI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato maggiore della Difesa, in relazione all'esame del disegno di legge n. 3271 concernente la legge-delega per la revisione dello strumento militare

Riprende la procedura informativa in titolo, sospesa il 31 maggio scorso.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*), muovendo dai contenuti dell'intervento svolto lo scorso 31 maggio dal generale Abrate e dai dati risultanti dalla documentazione depositata dallo stesso, pone l'accento sul possibile eccesso, al compimento della riforma, nel 2024, dei volontari in servizio permanente, che comporterebbe, di riflesso, un serio rischio di invecchiamento dello strumento.

L'oratore domanda, inoltre, se riduzioni analoghe a quelle previste dal disegno di legge n. 3271 siano in corso presso i principali paesi europei, in relazione sia al personale militare che a quello civile.

Il senatore CARRARA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) chiede chiarimenti in ordine alla redistribuzione delle risorse tra il personale, l'esercizio e gli investimenti.

La senatrice NEGRI (*PD*) si sofferma sulle riduzioni di personale nei livelli dirigenziali, domandando altresì ulteriori delucidazioni sul profilo professionale degli ufficiali italiani.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), nel riepilogare brevemente le tappe sino ad ora percorse nell'ambito di un'effettiva integrazione europea (a partire dalle operazioni di Petersberg), osserva che il periodo attuale sembrerebbe connotato da una fase di stasi. In ragione di ciò, domanda quali siano le difficoltà alla base dell'implementazione delle tappe già concordate, e perché, in molti contesti internazionali, le forze armate dei paesi europei non si presentino ad operare, come sarebbe opportuno ed auspicabile, sotto l'egida dell'Unione.

Il senatore SCANU (*PD*), relatore sul disegno di legge n. 3271, domanda delucidazioni sull'accentuazione del carattere interforze dello strumento e la ridislocazione delle strutture e dei reparti sul territorio, sulle prospettive dell'integrazione europea e sulle attività che potrebbero essere oggetto, più celermente, di cooperazioni rafforzate e su quali programmi di ammodernamento incidano le riduzioni disposte dal bilancio per il 2012, ed in che modo (rimodulazione dei programmi o semplice differimento della spesa).

Conclude domandando quali indicazioni lo Stato maggiore potrebbe formulare ai fini di una riforma efficace dello strumento, e se sia possibile introdurre, altresì, delle misure che possano costituire un concreto ed effi-

cace stimolo, anche per gli altri paesi, verso un'effettiva politica di difesa europea.

Replica agli intervenuti il generale ABRATE, rilevando innanzitutto che la componente di volontari in servizio permanente rappresenta un tassello importante nel modello di professionalizzazione delle Forze armate. Ovviamente, l'invecchiamento rappresenta una problematica particolarmente incidente nella componente di truppa (posto che oltre i 40 anni si pone il problema della destinazione del personale ad incarichi via via decrescenti da un punto di vista operativo), e probabilmente ciò darà luogo ad un ripensamento del sistema di reclutamento.

Il numero di volontari in servizio permanente deriva, inoltre, dalla stessa architettura del sistema, che è stata concepita su una configurazione articolata su volontari in ferma annuale e quadriennale, i quali ultimi andrebbero ad alimentare i ranghi sia del servizio permanente presso le Forze armate che di quello presso le Forze di polizia. Il modello, inoltre, mira a garantire una capacità proiettabile di circa 12.000 uomini. I dati, elaborati da un complesso sistema informatico, sono comunque alla costante attenzione dello Stato maggiore, che ha allo studio anche possibili nuove forme di configurazione del volontariato.

L'oratore prosegue osservando che la riduzione della dirigenza è fissata nella misura del 30 per cento, ed è già parzialmente in corso grazie alle misure prese per ridurre le promozioni. Nell'analisi del problema, tuttavia, va anche tenuto conto della necessità di garantire la presenza italiana in numerosi contesti internazionali (come ad esempio negli Stati Uniti, in ambito NATO ed in sede europea), dove operano esclusivamente ufficiali con compiti dirigenziali.

Con riferimento ai processi di revisione in corso presso altre nazioni europee, rileva che la Germania ha già operato i tagli necessari intervenendo sulla leva, laddove la Francia sembra dover affrontare talune peculiari problematiche connesse sia al recente cambio avvenuto alla guida politica del paese, sia all'adeguamento della struttura militare alle risorse stanziare per il *procurement*.

In ogni caso, i francesi dovrebbero intervenire con riduzioni di circa il 15 o il 20 per cento, mentre la Gran Bretagna si stima opererà una riduzione di circa il 10 per cento. In relazione, poi, al personale civile, a fronte della riduzione del 33 per cento operata dall'Italia, la Francia si dovrebbe attestare al 15 per cento, e la Germania al 27.

Per quanto attiene alla ripartizione delle spese, osserva poi che il modello che vede il 50 per cento assegnato al personale, e la restante metà equamente ripartita tra l'esercizio e gli investimenti è un dato tendenziale assunto come riferimento in ambito NATO. Anche le percentuali rilevate per l'Italia (che vedrebbero il 70 per cento delle risorse assegnate al personale, il 12 per cento all'esercizio ed il 18 per cento agli investimenti), sono dati di natura generale che non tengono conto delle specificità tipiche della singola Forza armata (l'Aeronautica, ad esempio, privilegia il

fattore tecnologico, mentre l'Esercito punta prevalentemente sul capitale umano).

In relazione al processo di integrazione europea, rileva quindi che le iniziative si basano sulla basilare constatazione dell'attuale insufficienza di risorse. Ciò spinge per sua natura verso un'integrazione che si è, a livello operativo, già positivamente realizzata in sede atlantica. Il processo di integrazione coinvolge, inoltre, anche il settore industriale e tecnologico. L'obiettivo è quello di procedere alle necessarie riduzioni producendo lo stesso livello di proiettabilità.

L'oratore prosegue ancora la propria esposizione soffermandosi sulla tematica inerenti ai profili professionali, sottolineando la particolare competenza degli ufficiali italiani, stabilmente riconosciuta in ambito internazionale. Collegandosi inoltre con quanto precedentemente affermato, osserva che, su tali basi, un'ulteriore integrazione tra le forze armate dei vari paesi potrebbe essere raggiunta sia attraverso la standardizzazione dei mezzi utilizzati, sia decidendo di specializzare i vari paesi su specifiche e definite capacità. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporterà automaticamente la rinuncia ad importanti porzioni di sovranità nazionale.

Conclude ponendo l'accento sulla necessità di garantire al personale un'adeguata motivazione (e sulla particolare utilità, nel processo di riforma, dello strumento che prevede il transito presso altre amministrazioni dello Stato) e sul principio della flessibilità di bilancio, assolutamente necessario a mantenere l'interoperabilità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la presidente PINOTTI ringrazia il generale Abrate per la sua disponibilità, dichiarando contestualmente conclusa la procedura informativa.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Considerata l'imminente scadenza – il prossimo 7 giugno - del termine per l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 472 (iscritto all'ordine del giorno e recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 per la riorganizzazione del ministero della Difesa e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati), la presidente PINOTTI propone di anticipare alle ore 15,30 l'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le 15,45, onde consentire la conclusione dell'esame.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**295^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*
CARRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.

Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, l'ispettore generale capo per l'analisi dei costi del lavoro pubblico, dottoressa Ines Russo, e l'ispettore generale capo del bilancio, dottor Biagio Mazzotta, della Ragioneria Generale dello Stato.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del Ministero della difesa e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati» (n. 472)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 maggio scorso.

Il presidente CARRARA dichiara aperta la discussione generale, ricordando che il termine per l'espressione del parere scadrà nella giornata di domani.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) auspica che nel parere sia contenuto uno specifico indirizzo al Governo a recepire le osservazioni riportate dal Consiglio di Stato, con particolare riguardo a quanto rilevato in materia di sostituzione di un dirigente generale del personale civile con uno militare, di collocamento del coordinamento dei servizi sanitari, di parcellizzazione del settore del contenzioso e di modifica della normativa vigente riguardante il COCER ed il COIR.

Sulle questioni inerenti alla modifica della normativa relativa al COCER ed ai COIR, si pone problematicamente il senatore DEL VECCHIO (*PD*), invitando la Commissione ad una ponderata riflessione.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore SCANU (PD), osservando che l'esame del provvedimento in titolo potrebbe comunque concludersi nella seduta già convocata per domani. Ciò al fine di poter effettuare i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CARRARA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dell'Ispettore generale capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico e dell'Ispettore generale capo del bilancio della Ragioneria Generale dello Stato, in relazione all'esame del disegno di legge n. 3271 concernente la legge-delega per la revisione dello strumento militare

Il dottor MAZZOTTA, nel consegnare specifica documentazione illustrativa, osserva innanzitutto che la finalità della riforma contenuta nel disegno di legge all'esame della Commissione è quella di garantire la stabilità delle risorse finanziarie assegnate alla Difesa, coniugandola altresì con l'esigenza della stabilità di bilancio. Rileva inoltre come, nel corso degli anni, il comparto (escludendo i Carabinieri), abbia visto cambiare la composizione interna della spesa, con un rilevante innalzamento di quella per il personale ed una sensibile riduzione per quanto attiene all'esercizio. Sostanzialmente stabili, invece, le risorse destinate agli investimenti.

Dalla comprovata necessità di ricomposizione della spesa verso livelli europei, deriva quindi l'attuale intervento normativo, che interesserà le strutture organizzative ed operative nonché la rimodulazione dei programmi di ammodernamento.

Prende quindi la parola la dottoressa RUSSO, precisando che il disegno di legge n. 3271 incarna un'obiettiva esigenza di razionalizzazione e mira a conferire una delega per l'adozione di due o più decreti legislativi per disciplinare l'assetto strutturale ed organizzativo del ministero della Difesa (compresa l'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari) e le dotazioni organiche sia dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sia del personale civile. In particolare, l'articolo 3 del disegno di legge detta i principi ed i criteri direttivi per la riduzione degli organici. Con riferimento al personale militare, le originarie 190.000 unità dovranno

contrarsi a 150.000, entro il 2024 (salva la possibilità di proroghe annuali secondo le modalità di cui al successivo articolo 5), mentre il personale civile dovrà contrarsi di circa 10.000 unità rispetto alle attuali 30.000. Gli strumenti utilizzati saranno, per quanto attiene al personale militare, il transito nei ruoli del personale civile, e l'utilizzo dell'aspettativa per riduzione quadri, nonché riserve nei concorsi pubblici. Il personale civile, invece, potrà essere oggetto di procedure di mobilità interna e di trasferimento presso altre amministrazioni dello Stato, nei limiti delle relative facoltà assunzionali (ciò al fine di rispettare il principio dell'invarianza di spesa).

L'oratrice conclude la propria esposizione illustrando gli andamenti retributivi del personale civile, militare e contrattualizzato del Dicastero.

Prosegue nuovamente il dottor MAZZOTTA, rilevando che la dotazione finanziaria del bilancio del ministero della Difesa ammontava, per il 2011, a circa 23 miliardi di euro. Al netto degli stanziamenti a favore dell'Arma dei carabinieri, la dotazione era di circa 16,9 miliardi. Le quote maggiori sono state allocate a favore del Segretariato generale (per circa 6 miliardi), nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze armate ed approvvigionamenti militari». L'Esercito si è visto destinatario di circa 5 miliardi, la Marina per circa 2 e l'Aeronautica per poco meno di 3. La serie storica degli ultimi anni (2003-2011), peraltro, mostra una sostanziale stabilità delle risorse assegnate al comparto (ad eccezione del solo 2006), mentre, sempre dal 2003 al 2011, si registra un incremento di circa 2 miliardi di euro per i redditi da lavoro dipendente.

Considerato, quindi, un arco temporale che va dal 2001 al 2010, osserva che l'incidenza percentuale della spesa per la Difesa sulla spesa primaria si attesta all'incirca intorno al 3 per cento, mentre l'incidenza percentuale sul prodotto interno lordo parte dall'1,2 per cento del 2001 per terminare all'1 per cento nel 2010.

Dal punto di vista della flessibilità, conferma quindi che l'obiettivo programmatico è quello di una rimodulazione volta a riallocare risorse dal personale all'esercizio. L'obiettivo sarà indicato nel documento di economia e finanza e le rimodulazioni determinate tramite la legge di stabilità. Un altro punto da approfondire, a suo avviso, riguarda poi la cosiddetta flessibilità gestionale. L'attuale configurazione del bilancio dello Stato rende infatti difficile spostare risorse da un capitolo ad un altro, soprattutto quando si tratta di voci rientranti in programmi diversi. In ragione di ciò, il disegno di legge all'esame della Commissione prevede – per un periodo di tre anni, nelle more del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui alla legge n. 196 del 2009 – la sperimentazione di una maggiore flessibilità gestionale di bilancio connessa al mantenimento in efficienza dello strumento militare.

Gli effettivi risparmi – prosegue l'oratore – saranno accertati, sempre in base a quanto disposto dal disegno di legge in questione, tramite decreto del ministro della Difesa, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze. Ciò al fine di tenere conto del fondamentale principio del-

l'invarianza dei saldi. Inoltre, sempre per poter correttamente valutare il potenziale risparmio, dovrà sussistere un costante flusso di dati tra i dicasteri interessati.

Conclude soffermandosi sulla questione relativa ai tagli lineari sugli investimenti per il 2012, precisando che è stato lo stesso dicastero competente a scegliere le rimodulazioni da disporre.

Il senatore SCANU (PD), relatore sul disegno di legge n. 3271, osserva che la riduzione di personale realizzata attraverso la cessazione del servizio per limiti di età, raggiunge risparmi significativi solo a partire dal 2014. Il provvedimento all'esame della Commissione ipotizza inoltre misure diverse per realizzare in tempi ridotti l'obiettivo della riduzione del personale. Domanda quindi quali di queste la Ragioneria Generale dello Stato ritenga maggiormente praticabili.

Rileva inoltre che con il disegno di legge si prevederebbe di concedere al bilancio della Difesa uno *status* molto particolare, basato sulla garanzia di uno stanziamento poliennale non riducibile e garantito e su una particolare flessibilità nell'articolazione della spesa. Tutto ciò peraltro dovrebbe trovare una specifica collocazione nel Documento di economia e finanza, con l'introduzione di un apposito capitolo riguardante la Difesa. Tuttavia, si pone a suo avviso la questione su come possano coesistere rigidità di pianificazione e flessibilità di impiego per le stesse risorse.

Per quanto riguarda l'assetto organizzativo, osserva poi che il provvedimento all'esame della Commissione si propone l'obiettivo di razionalizzazione delle relative strutture e conseguente recupero di infrastrutture dislocate sul territorio nazionale a vario titolo, al fine di conseguire una riduzione non inferiore al 30 per cento. Si tratta, in particolare, di un obiettivo non facile da raggiungere e che potrebbe comportare addirittura un aggravio di spesa: la sostituzione di prestazioni realizzate in economia con prestazioni in *outsourcing* potrebbe portare, infatti, ad un aumento dei costi per l'esercizio. Ciò considerato, domanda quindi elementi che consentano di valutare il valore aggiunto dei beni e servizi prodotti in economia, con particolare riferimento a quelli prodotti dall'area industriale della Difesa.

L'oratore prosegue ponendo l'accento sulla possibile genericità dei principi e dei criteri direttivi della delega, domandando se via siano disposizioni in ordine alle quali la Ragioneria Generale dello Stato possa fornire elementi utili a rendere più puntuali e circoscritti i principi della delega. Inoltre, il disegno di legge appare molto dettagliato in materia di riduzione del personale, non definendo tuttavia principi o criteri direttivi in materia di investimenti sui sistemi d'arma. Sarebbe pertanto, a suo avviso, opportuno individuare dei parametri finanziari ovvero dei principi di programmazione della spesa per il settore, e chiede pertanto delucidazioni a riguardo.

Conclude osservando che la valorizzazione degli immobili non più utili alla Difesa appare uno dei fattori principali dal quale potrebbero scaturire nuove risorse finanziarie. Tuttavia, il predetto tentativo di valorizza-

zione, pur in atto da più di dodici anni, sembra non produrre apprezzabili risultati. Chiede pertanto quali siano i limiti e come possano essere modificate le procedure finora seguite.

Nel ringraziare gli uditi per la loro disponibilità, li invita altresì a proporre delle linee di approfondimento che potrebbero risultare preziose nel corso dell'*iter* del provvedimento di delega legislativa.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) chiede di sapere come potrebbero emergere eventuali criticità di bilancio nell'ambito della revisione che verrà operata nei prossimi anni e quali effetti produrrebbe, sul bilancio dello Stato, il transito del personale della Difesa presso altri settori della pubblica Amministrazione.

L'oratore domanda, altresì, delucidazioni in merito all'assetto organizzativo ed al preciso ambito delle funzioni collegate a compiti di difesa militare.

Il senatore CASSON (*PD*) osserva innanzitutto che il principio cardine del disegno di legge n. 3271 è il recupero di risorse, in particolare tramite una consistente riduzione del personale civile e militare della Difesa, al fine di ripartire quanto recuperato nei capitoli per l'esercizio e l'investimento. Obiettivo del provvedimento appare quindi, più che il conseguimento di un risparmio, un diverso impiego delle stesse risorse. Domanda pertanto se, nell'attuazione della riforma così programmata, nel bilanciamento tra risparmi previsti e spese possano emergere criticità, chiedendo inoltre quale, nei primi anni dall'avvio, possa essere l'effetto finanziario della riforma.

Rileva quindi che, secondo l'impianto del provvedimento, si intende ridurre la spesa per il personale della Difesa incentivandone la fuoriuscita dall'amministrazione. Tuttavia, a suo avviso, se diminuisce l'onere degli stipendi, si riversano i risparmi su altri capitoli del bilancio della Difesa e aumenta la spesa pensionistica, potrebbe risultare difficile realizzare un concreto ed effettivo risparmio.

L'oratore prosegue osservando che, sempre per quanto riguarda il personale, le misure di riduzione prevedono l'estensione generalizzata dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri, il transito presso altre amministrazioni e riserve specifiche in concorsi del settore pubblico allargato. Per quanto riguarda la loro concreta attuazione, domanda quale sia il costo dell'estensione dell'aspettativa per riduzione di quadri, come si potrebbe valutare la fattibilità della predetta misura, considerando che la legge n. 214 del 2011 prevede l'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento, se si possa ritenere plausibile che altre amministrazioni rinuncino ad assumere vincitori di concorso con titoli specifici a favore del personale della Difesa e se si possano ravvisare criticità nel transito del personale militare presso i ruoli civili.

Rileva quindi che il disegno di legge introduce, nell'ambito della legge n. 196 del 2009, una particolare flessibilità di bilancio per la Difesa, dando luogo ad una posizione del tutto peculiare nel contesto delle pub-

bliche amministrazioni. Il nuovo processo di finanza pubblica, delineato con gli ultimi interventi legislativi, sembra andare infatti in direzione opposta, realizzando un quadro normativo organico per l'intero aggregato delle Amministrazioni pubbliche, al fine di meglio perseguire gli obiettivi di trasparenza e di coordinamento.

Per quanto riguarda, poi, il settore degli investimenti, osserva che ad oggi è necessario sostenere oltre 71 programmi di armamento, proiettati in un arco temporale che, per alcuni di essi, arriva fino al 2026 e con un costo che, negli ultimi tre anni, ha raggiunto i 3,5 miliardi di euro all'anno. Il provvedimento all'esame della Commissione, pur indicando nelle enunciazioni l'obiettivo di una contrazione e di una rimodulazione dei programmi di armamento, non riporta tuttavia alcuna specifica disposizione in merito. Al fine di consentire alla Commissione di valutare l'impatto della programmazione finanziaria relativa al settore, sarebbe pertanto opportuno a suo avviso, disporre di un quadro dei dati finanziari sui programmi già avviati e su quelli di prossimo avvio.

In relazione all'assetto organizzativo, rileva quindi che il disegno di legge si propone l'obiettivo di razionalizzazione delle relative strutture e conseguente recupero di infrastrutture dislocate sul territorio nazionale, al fine di conseguire una riduzione non inferiore al 30 per cento. Domanda al riguardo quali siano stati gli elementi per arrivare a tale quantificazione. In secondo luogo, ritenendo che per conseguire effettivamente risparmi di spesa non sia sufficiente la riduzione delle strutture, chiede se sia anche necessario determinare una efficace riallocazione delle funzioni.

Conclude osservando che, secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, non sarebbe possibile fornire una quantificazione definita degli effetti delle disposizioni in esso contenute e che una stima puntuale potrà essere effettuata solo al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi delegati, domandando quale sia stata la valutazione effettuata al riguardo dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CARRARA propone di rinviare il seguito della procedura informativa alla seduta antimeridiana già convocata per domani, giovedì 7 giugno, annunciando altresì che i documenti e le memorie presentati saranno disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Stante la necessità di pervenire all'approvazione del parere sull'atto del Governo n. 472 e di proseguire l'audizione degli intervenuti nell'odierna seduta pomeridiana nel corso della seduta antimeridiana già convo-

cata per domani, giovedì 7 giugno, alle ore 8,45, il presidente CARRARA ne propone l'anticipazione alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria

709^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 5 aprile 2011.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) richiama per sommi capi la relazione sul testo del provvedimento in titolo, avvertendo che esso necessita di aggiornamenti, considerata la sopravvenienza di innovazioni normative come l'attuazione delle deleghe sul federalismo fiscale e le misure sulle province e sugli enti locali contenute nelle manovre finanziarie dello scorso anno; peraltro, fa presente che, proprio per tali motivi, i Relatori presso la 1^a Commissione hanno presentato varie proposte emendative che sostituiscono numerosi articoli del disegno di legge.

Illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.10, 1.14, 1.15. Occorre valutare la proposta 1.12 che sopprime la norma relativa ai profili di copertura. Occorre altresì valutare la propo-

sta 1.13 che, al comma 4, sopprime le province. Risulta necessario verificare gli effetti finanziari indiretti connessi al subemendamento 2.1000/16. Occorre poi acquisire chiarimenti in ordine alla portata finanziaria della proposta 2.2 in relazione al comma 2. Occorre poi valutare, in relazione alla lettera l), la proposta 2.4. Occorre altresì valutare la proposta 2.7, in relazione al mercato dei servizi pubblici di interesse economico. Occorre valutare le proposte 2.8, 3.7, 6.9 che attribuiscono agli enti locali la materia delle reti di comunicazione e lo sviluppo della banda larga. Occorre valutare le proposte 2.16, 2.19, 2.20 che attribuiscono ai comuni la gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. Occorre altresì valutare la proposta 2.17 relativa al trasferimento ai comuni del catasto edilizio urbano e dei terreni e la proposta 2.24 che trasferisce ai comuni l'edilizia scolastica attualmente in capo alle province. Occorre poi valutare le proposte 2.25, 2.26 e 2.33 che attribuiscono ai comuni, in generale, la gestione dei beni e dei servizi culturali. Occorre valutare la proposta 3.1, con particolare riferimento al comma 3. Occorre poi acquisire chiarimenti in ordine alla portata finanziaria della proposta 3.2, in relazione al comma 2. Occorre valutare la proposta 3.4, in relazione ai profili di possibile onerosità della lettera *t-bis*). Comportano maggiori oneri le proposte 3.9 e 4.0.1. Nell'emendamento 4.1000, non risulta chiaro il rinvio normativo contenuto nel comma 3, ultimo periodo. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 4.1000/2. Chiede altresì conferma dell'assenza di oneri connessi alla proposta 4.0.1000, con particolare riferimento alla normativa vigente, che ha previsto la trasformazione delle province in enti di secondo grado.

Occorre poi valutare gli effetti finanziari indiretti del subemendamento 4.0.1000/1, mentre il subemendamento 4.0.1000/2 deve essere valutato in relazione all'emendamento base. I subemendamenti 4.0.1000/3, 4.0.1000/4, 4.0.1000/8, 4.0.1000/9 e 4.0.1000/10 comportano maggiori oneri, laddove, sopprimendo anche il comma 4, ultimo periodo, fanno venire meno il divieto di cumulo delle indennità. Occorre valutare, in relazione ai profili finanziari, la proposta 5.4, mentre la proposta 6.8 deve essere chiarita in relazione alla disciplina relativa al federalismo municipale. Occorre valutare la compatibilità con la normativa vigente del meccanismo di trasferimento delle funzioni previsto dall'emendamento 5.1000. I subemendamenti 5.1000/1, 5.1000/2, 5.1000/3 e 5.1000/4 devono essere valutati in rapporto all'emendamento base. Richiede, inoltre, chiarimenti volti ad escludere l'insorgenza di oneri derivanti dal meccanismo di funzionamento di cui alla proposta 8.1000.

Bisogna valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria del subemendamento 8.1000/1; il subemendamento 8.1000/16 potrebbe comportare maggiori oneri, laddove sopprime la clausola di invarianza finanziaria. Occorre, poi, valutare la portata finanziaria del subemendamento 8.1000/17. Occorre valutare gli effetti finanziari indiretti del subemendamento 8.1000/18. Potrebbe comportare maggiori oneri il subemendamento 8.1000/37. Occorre valutare la portata delle modifiche proposte al comma 4 dall'emendamento 8.5. Occorre altresì valutare la portata

dei profili finanziari dell'emendamento 8.6. Occorre poi valutare la proposta 8.8, a partire dalle modifiche proposte al comma 8 del testo, sia in relazione alla possibile duplicazione di strutture che all'allargamento degli organi politici; a tale ultimo riguardo occorre altresì valutare le proposte 8.27 e 8.28. Occorre poi valutare, in relazione al testo, la proposta 8.23. Comporta maggiori oneri la proposta 8.24. Sembra comportare profili onerosi la proposta 8.31. Occorre poi valutare le proposte 8.33 e 8.34. Occorre altresì valutare la proposta 12.14, che sopprime il comma 5, che dovrebbe garantire l'assenza di ulteriori costi per il personale e per il funzionamento della rappresentanza politica. Occorre valutare la proposta 13.6, in ordine ai criteri per l'indennità degli assessori comunali e provinciali. Occorre poi valutare le proposte 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4 in materia di riordino delle province.

Occorre altresì valutare in relazione al testo, le proposte 015.1, 15.1 e 15.5. Si valuti, in relazione al testo, l'emendamento 15.1000. Occorre valutare le proposte 17.1 e 17.3, in relazione alla disciplina vigente in materia di circoscrizioni comunali. In relazione alla proposta 17.4, occorre invece valutare la possibile onerosità del comma 4. La proposta 17.5, volta a ripristinare la vecchia disciplina sulle circoscrizioni comunali, è corredata da una maxicopertura di cui, tuttavia, occorre valutare la congruità, posto che la norma appare molto onerosa e non quantificata. Servirebbe in ogni caso, la predisposizione di una relazione tecnica. Occorre poi valutare la congruità della clausola d'invarianza, in relazione alla proposta 17.0.1. Si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel subemendamento 18.2000/2, nonché nella proposta 18.0.1000. Comporta maggiori oneri la proposta 18.2. Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 18.5. Occorre, poi, valutare la congruità della clausola d'invarianza in relazione alla proposta 18.0.2. Occorre, altresì, valutare, in relazione alla legislazione vigente in materia di composizione dei consigli regionali, le proposte 18.0.3 e 18.0.4. Occorre, invece, acquisire chiarimenti in ordine alla proposta 18.0.5, al fine di valutarne i profili finanziari. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 019.4000. Comportano maggiori oneri le proposte 19.0.2, 19.0.3, 19.0.5. Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 21.1, mentre risulta necessario verificare le proposte 21.2 e 21.3, in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria in materia di appalti.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 22.0.100, mentre i subemendamenti 22.0.100/1, 22.0.100/3 e 22.0.100/4 devono essere valutati in relazione all'emendamento base. Comportano maggiori oneri le proposte 22.0.1, 22.0.2 e 22.0.3 (limitatamente al comma 2). Occorre valutare, per i profili potenzialmente onerosi, la proposta 22.0.5. Occorre poi acquisire chiarimenti in ordine alla portata normativa della proposta 22.0.6, al fine di valutarne i profili finanziari. Occorre valutare, per i profili potenzialmente onerosi, la proposta 23.1. Comportano maggiori oneri le proposte 23.2, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.6 e 23.0.9. Occorre valutare in relazione alla disciplina sui segretari comunali, le proposte 23.0.3, 23.0.4, mentre la proposta 23.0.7 deve essere chiarita, al fine di escludere

un aumento delle posizioni dirigenziali. Comporta, poi, profili potenzialmente onerosi la proposta 23.0.8. Chiede, poi, conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 23.0.2000. Occorre valutare, in relazione al testo, la lettera *e*) della proposta 24.3, mentre, in relazione alla proposta 24.12, occorre valutare l'opportunità di porre a carico dei bilanci degli enti locali le spese del commissario *ad acta*. Occorre altresì valutare, in relazione alla normativa contabile, le proposte 24.16, 24.17, 24.21 e 25.6. Sembra comportare effetti onerosi per la finanza pubblica la proposta 24.22. In relazione all'emendamento 24.0.1, sarebbe necessaria una relazione tecnica per quantificare possibili effetti onerosi, con riferimento agli articoli 24-*ter* e 24-*quinqües*. In relazione alla proposta 24.0.2, occorre, in primo luogo, valutare, in relazione al testo, la soppressione del controllo della Corte dei conti (comma 5 dell'articolo 147), il comma 3 dell'articolo 147-*bis* che allenta le norme sulla terzietà dei revisori dei conti ed il comma 1 dell'articolo 147-*quinqües* relativo al controllo sulla qualità dei servizi. Occorre, altresì, valutare il comma 7 dell'articolo 151, in relazione alle comunità montane. Comportano maggiori oneri le proposte 24.0.3, 24.0.8, 25.2, 25.4, 25.0.8 (limitatamente al comma 4-*bis*, mentre deve essere valutata, in relazione al testo, la soppressione della lettera *a*)), 25.0.9, 25.0.10, 26.7, 26.0.1, 26.0.2 e 27.0.1. Occorre, infine, valutare la proposta 26.1, in relazione alla soppressione delle comunità montane. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) sottolinea l'urgenza dell'esame del provvedimento, anche al fine di risolvere problematiche particolarmente stringenti per le realtà territoriali, come la disciplina dei consorzi tra enti locali e la normativa sul bilancio e la contabilità dei piccoli comuni.

Il presidente AZZOLLINI invita il Governo a fornire i chiarimenti necessari per consentire alla Commissione di esprimere il proprio parere.

Il sottosegretario POLILLO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**710^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore MORANDO (*PD*) ribadisce l'urgenza di esaminare tempestivamente il provvedimento in titolo, considerate le aspettative in esso riposte dal mondo delle autonomie locali.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) sollecita il rappresentante del Governo a produrre, in tempi brevi, i chiarimenti richiesti, quanto meno sul testo del disegno di legge.

Il sottosegretario POLILLO assicura che si farà carico di produrre tali chiarimenti in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(3305) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice CARLONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, secondo quanto sottolineato an-

che nella nota n. 130 del Servizio del bilancio, la relazione tecnica offre elementi non sempre sufficienti a suffragare le ipotesi contenute nel testo, soprattutto in relazione ai risparmi di spesa che il provvedimento si propone. Per quanto riguarda l'articolo 1, che disciplina i nuovi requisiti di accesso ai contributi per l'editoria, rileva che occorre acquisire chiarimenti sui nuovi meccanismi in ordine alla riduzione della platea dei beneficiari che si vorrebbe perseguire: infatti, se è vero che viene innalzato il limite percentuale di copie vendute rispetto a quelle distribuite per accedere ai contributi, è pur vero che, operando sulla quantità delle copie distribuite, la possibilità, per gli editori, di raggiungere la nuova e più elevata percentuale di copie vendute non sembra difficile da raggiungere. In relazione all'articolo 2, concernente i nuovi criteri di calcolo e liquidazione dei contributi, che ipotizza risparmi per 25 milioni di euro sottolinea come la relazione tecnica non fornisca elementi di valutazione per la verifica dell'ammontare di risparmio che peraltro non sembra destinato né a miglioramento dei saldi né ad altre spese. Occorrerebbe pertanto acquisire ulteriori elementi informativi dal Governo. Inoltre, poiché la norma prevede un aumento del contributo che, per esempio, per i quotidiani passa da 0,09 a 0,20 centesimi per copia, fa presente che occorrono elementi quantitativi per escludere che il risparmio di cui sopra sia sovrastimato e gli stanziamenti previsti a questo fine siano sufficienti. In relazione all'articolo 4, relativo alla modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa periodica, segnala che risultano non disponibili, con riferimento al comma 3, gli elementi di valutazione della quantificazione recata dalla relazione tecnica, che valuta in 12 milioni di euro annui i risparmi correlati alla norma. Sottolinea che occorre, pertanto, acquisire chiarimenti al riguardo. Fa presente inoltre che vi è la possibilità che la revisione *in peius* per Poste italiane Spa dei rimborsi spettanti per il periodo gennaio-marzo 2010, quindi con effetto retroattivo, possa determinare l'insorgere di un contenzioso con la predetta società. Sottolinea, poi, che la formulazione della copertura dell'onere di cui al comma 1 non appare conforme alla vigente disciplina contabile, non prevedendosi l'espressa riduzione dell'autorizzazione di spesa cui ineriscono i risparmi attesi, non potendosi fra l'altro desumere che l'eventuale mancato verificarsi degli stessi ponga in discussione il diritto al credito d'imposta di cui al comma 1, nei limiti previsti (10 milioni di euro). Altresì, in relazione al comma 6, rileva che occorre valutare la clausola d'invarianza degli oneri che non contempla l'espressa previsione, contenuta invece nella relazione tecnica, che il sistema informatico sarà realizzato con investimenti da parte delle imprese interessate. Con riguardo, infine, all'articolo 5, relativo alla pubblicità istituzionale, fa presente che non appare chiara la portata della norma. Infatti, l'ultimo periodo del comma 2 impone alle concessionarie di pubblicità di applicare le tariffe basate sul costo unitario più basso applicato sul mercato, che appare più oneroso rispetto all'attuale previsione recata dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 150 del 2000, che fissa il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale nel cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla

concessionaria. Sul punto segnala che appare necessario un chiarimento, in quanto la nuova disciplina, anziché determinare risparmi, sembra piuttosto suscettibile di comportare maggiori oneri.

Il senatore MORANDO (*PD*) esprime perplessità sui rilievi sollevati dal Relatore in merito all'articolo 1, poiché la delimitazione del novero delle copie distribuite, su cui calcolare la misura delle vendite, è comunque accompagnata da criteri di individuazione della distribuzione molto più severi rispetto alla normativa previgente.

Il sottosegretario POLILLO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 6 giugno 2012

Sottocommissione per i pareri

66^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(3305) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale: parere non ostativo.

Plenaria

354^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per

quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (n. 478)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 15 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che nella seduta di ieri il senatore Lenna ha illustrato una proposta di parere favorevole con osservazione il cui testo è allegato al resoconto della seduta di ieri.

Ricorda altresì che è stata acquisita per le vie brevi una valutazione non ostativa da parte del rappresentante del Governo, impossibilitato ad intervenire personalmente alla seduta di oggi.

Non essendoci richieste di interventi sul parere illustrato, né di dichiarazioni di voto, il Presidente, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,40.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

*Presidenza del Presidente
BALDASSARRI*

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 6 giugno 2012

Sottocommissione per i pareri

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
BARELLI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3285) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009: parere favorevole;

(3286) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009: parere favorevole.

Plenaria

383^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dottor Emanuele Fidora, nonché il responsabile dei programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali del medesimo Dicastero, dottor Fabrizio Cobis.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3305) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore VITA (*PD*), a seguito delle richieste di modifica avanzate sullo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni illustrato nella seduta di ieri, dà conto di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni nel quale sono state aggiunte due premesse. La prima accoglie un suggerimento del Presidente relativamente alle competenze che la Commissione esercita in tema di sostegno pubblico all'editoria, inteso come strumento culturale a difesa del pluralismo dell'informazione e di libertà di manifestazione del pensiero politico, sociale e religioso.

La seconda premessa, sollecitata dalla senatrice Soliani, inserisce la necessità di una riforma del sistema che, a partire dal prossimo anno, metta fine ad ogni logica assistenziale.

Dichiara poi di aver eliminato la condizione n. 1 che compariva nella prima versione dello schema di parere e di aver trasformato in osservazione la seconda, riguardante la contribuzione all'editoria dopo il 2014, con le modifiche suggerite dalla senatrice Vittoria Franco.

Il senatore PITTONI (*LNP*) propone di modificare il termine «assistenziale» di cui alla seconda premessa, con «assistenzialista», in quanto ha una connotazione diversa. Chiede peraltro di espungere l'osservazione n. 1, che giudica superflua alla luce delle premesse.

Il senatore RUSCONI (*PD*) domanda se le grandi testate giornalistiche beneficino ancora di contributi pubblici.

La senatrice DE FEO (*PdL*) prende atto delle modifiche allo schema di parere, domandando però maggiori dettagli circa l'elenco dei beneficiari dei contributi pubblici. In particolare si interroga sulla possibilità di modificarne efficacemente i destinatari, manifestando sconcerto per il finanziamento di alcune testate giornalistiche assolutamente discutibili, tenuto conto che non hanno nessuno scopo informativo. Si augura pertanto che in futuro ci sia maggiore attenzione alla qualità dei soggetti beneficiari, da valutare non soltanto sulla base del numero di giornalisti dipendenti e di copie vendute ma anche dell'ambito di attività.

Il relatore VITA (*PD*) risponde anzitutto al senatore Rusconi chiedendo che i grandi giornali beneficiavano di contributi indiretti, che comunque sono stati aboliti. Tiene peraltro a precisare che i criteri che

hanno determinato l'elenco 2010, da molti giustamente contestato, sono già modificati ad esempio dal «regolamento Bonaiuti».

Quanto all'obiezione del senatore Pittoni, fa presente che il provvedimento intende proprio modificare in modo più rigoroso i criteri per l'accesso ai contributi pubblici. Del resto ritiene che la contribuzione non sia di per sé una misura negativa mentre le modalità di riparto delle risorse possono senz'altro essere oggetto di discussione e conseguentemente di modifica. Dichiarò infine di mantenere l'osservazione n. 1, che a suo avviso non è ripetitiva rispetto alle premesse.

Il senatore PROCACCI (*PD*) riconosce che la dizione «assistenzialista» proposta dal senatore Pittoni ha un'accezione più marcatamente negativa.

Il relatore VITA (*PD*) si dichiara quindi disponibile a modificare le premesse nel senso indicato dal senatore Pittoni, lasciando inalterate però le osservazioni. Riformula conseguentemente lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*), il quale manifesta profondo rispetto per lo sforzo di sintesi compiuto dal Relatore, rilevando tuttavia i limiti di una discussione generale a suo avviso carente. Apprezza comunque che l'esame sia stato arricchito da varie proposte, che hanno condotto ad una riformulazione condivisibile dello schema di parere.

Tiene peraltro a negare qualunque tentativo di banalizzazione del tema del pluralismo democratico, benché sia evidente che criteri finora troppo morbidi abbiano prodotto una distribuzione «a pioggia» di risorse pubbliche. Considerata l'attuale difficile situazione economica in cui versa il Paese, occorre dunque un sacrificio da parte di tutti, senza dimenticare tuttavia che anche l'editoria è fatta di aziende e di lavoratori.

Dopo essersi soffermato sul ruolo delle testate locali e religiose, concorda sull'opportunità di nuovi parametri, nell'ottica di puntare ad una certa autosufficienza dei giornali e ad un contributo pubblico più selettivo, anche alla luce delle ristrettezze finanziarie. Ribadisce indi le motivazioni delle proprie perplessità, legate ad un contesto più generale, ed esprime infine il voto favorevole nel suo Gruppo sullo schema di parere favorevole con osservazioni come riformulato.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) annuncia che i membri del suo Gruppo avranno piena libertà di voto, tanto più che l'argomento sarà affrontato in modo più approfondito tanto nella sede di merito quanto in Assemblea. Nel ricordare le modifiche che hanno interessato il settore, afferma a sua volta l'esigenza di porre fine ad elargizioni «a pioggia», sottolineando la distinzione tra l'editoria libera da un lato e quella assistita dall'altro. Osserva peraltro che un confronto di merito più articolato potrà essere condotto allorché il Governo presenterà l'imminente disegno di legge di

delega per il riassetto generale del settore, nell'ambito del quale potrà essere affrontato anche il nodo dell'eventuale contribuzione successiva al 2014. Dichiarò infine il proprio voto favorevole sullo schema di parere come riformulato.

Il senatore PROCACCI (*PD*) interviene in dissenso dal suo Gruppo premettendo di aver particolarmente apprezzato la disponibilità del Relatore a discutere in maniera aperta con tutti i componenti. Non può tuttavia non dichiararsi scioccato per l'elenco dei beneficiari del contributo relativo al 2010, sebbene il provvedimento abbia proprio lo scopo di modificare i criteri che hanno condotto a quel riparto.

Deplora in particolare che i giornali di partito godano di ingenti risorse, nonostante sia attuale il tema dell'eccesso di finanziamento pubblico ai partiti rispetto alle reali necessità. Queste testate dovrebbero invece a suo avviso essere finanziate dai partiti di riferimento, nell'ambito delle risorse di cui dispongono.

Tali perplessità motivano pertanto il suo voto di astensione, benché la riformulazione dello schema di parere abbia effettivamente portato dei miglioramenti. Difende infine il valore del pluralismo, puntualizzando però l'esigenza di valutare anche le modalità con cui le testate giornalistiche realizzano tale obiettivo.

Il senatore TEDESCO (*Misto*) concorda con il senatore Procacci, sottolineando i limiti intrinseci del provvedimento se rapportato al particolare contesto economico che il Paese sta vivendo. Si dichiara perciò favorevole al sostegno di quei prodotti editoriali che realizzano informazione vera, convenendo altresì con la necessità che i partiti finanzino direttamente le proprie testate giornalistiche.

Sospendendo il proprio giudizio sul provvedimento esprime un voto di astensione, riservandosi di valutare il tema per l'esame in Assemblea.

Il senatore de ECCHER (*PdL*), nel richiamare il proprio intervento nel dibattito, ribadisce la propria contrarietà sullo schema di parere, ringraziando il capogruppo Asciutti di aver lasciato libertà di voto. Gli aspetti a suo avviso non condivisibili riguardano la presunta urgenza di mantenere in attività i soggetti interessati, contenuta nella terza premessa, il riferimento ai giornali e ai periodici storicamente interessati dal Fondo per l'editoria, menzionato nella quarta premessa, nonché l'osservazione n. 1. Si tratta infatti di tre profili che giudica contraddittori rispetto all'asserita volontà di riordinare il settore.

Il presidente POSSA (*PdL*), nel manifestare un orientamento positivo, avrebbe ritenuto opportuno che il provvedimento fosse stato accompagnato da informazioni più dettagliate circa la distribuzione effettiva dei prossimi contributi, alla luce delle riforme proposte. Auspica quindi che il Governo trasmetta, in vista dell'esame in Assemblea, una proiezione

del riparto sulla base dei nuovi parametri, laddove possibile utilizzando i dati attualmente disponibili.

Il senatore PITTONI (*LNP*) chiede di votare per parti separate lo schema di parere riformulato, dichiarando voto contrario sulle osservazioni nn. 1 e 2.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con distinte votazioni la Commissione approva a maggioranza il dispositivo, le osservazioni nn. 1, 2 e 3, nonché lo schema di parere favorevole con osservazioni nel suo complesso, come riformulato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'impiego dei fondi strutturali e di coesione dell'Unione europea e dei fondi nazionali di cofinanziamento della politica regionale di sviluppo nelle Regioni di convergenza: audizione del Direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Responsabile dei programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dopo un breve intervento introduttivo del PRESIDENTE, ha la parola il dottor Emanuele FIDORA, direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale – premesso un vivo ringraziamento alla Commissione per la sollecitudine con cui ha dato il proprio parere sul riparto del Fondo ordinario enti di ricerca, che consentirà di erogare presto le risorse agli enti destinatari – precisa anzitutto che il PON Ricerca e competitività afferisce direttamente alla sua Direzione generale, mentre i PON relativi all'istruzione sono di competenza della Direzione generale per gli affari internazionali. Il PON Ricerca e competitività è inoltre finanziato, a livello comunitario, solo dal FESR. In totale, per il settennio 2007-2013, esso ammonta 6,205 miliardi di euro, di cui una metà a carico del FESR e l'altra metà a carico del Fondo di rotazione nazionale. Della cifra complessiva, 3,232 miliardi sono attribuiti al Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca, mentre i restanti 2,972 miliardi sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Come tutti i PON, esso è diretto alle quattro Regioni dell'Obiettivo convergenza (Campania, Puglia, Sicilia e Calabria). Esso si articola su tre assi prioritari. Il primo, relativo al sostegno ai mutamenti strutturali, comprende azioni di promozione delle reti scientifico-tecnologiche, agevolazioni alle imprese ed in generale interventi volti ad incrementare la capacità imprenditoriale del Mezzogiorno. Ad esso sono assegnati 4,254 miliardi di euro. Il secondo asse riguarda il sostegno all'innovazione ed è volto a rendere i territori più competitivi, affinché siano capaci di attrarre anche investimenti privati da altre regioni. Ad esso sono assegnati 1,721 miliardi di euro. Il terzo asse, infine, è volto all'assistenza tecnica e all'accompagnamento delle amministrazioni che gestiscono il PON. Ad esso sono assegnati 230 milioni di euro, per l'ottimizzazione degli interventi e il supporto alle Regioni.

Dopo aver dato conto del raccordo fra Ministero e Regioni dell'Obiettivo convergenza, nell'ambito di un tavolo tecnico istituito subito dopo l'avvio del programma 2007-2013, il dottor Fidora illustra in dettaglio le diverse fasi della programmazione, ponendo in luce le scadenze estremamente puntuali fissate dall'Unione europea, che impongono alle Amministrazioni uno sforzo considerevole.

Quanto alla prima fase di programmazione, egli riferisce che il 2008 è stato un anno di stallo anche a causa delle concomitanti elezioni politiche. Il programma è perciò partito solo nella primavera 2009, con la firma di un protocollo di intesa fra il Ministero e i presidenti delle quattro Regioni interessate, cui hanno fatto seguito i diversi accordi di programma-quadro. In questa fase il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha programmato 1,6 miliardi di euro, concentrati su quattro iniziative fondamentali: il bando per il sostegno dei progetti di ricerca industriale, afferente all'asse I, per 465 milioni di euro; l'avviso per il sostegno e potenziamento dei distretti di alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati, sempre afferente all'asse I, per 915 milioni di euro; l'avviso per il potenziamento strutturale e infrastrutturale della ricerca pubblica per 180 milioni di euro; azioni di osmosi fra Mezzogiorno e Centro-nord, nell'ambito dell'asse III, per 40 milioni di euro.

L'oratore fa presente per altro che questi 1,6 miliardi di euro erano affiancati da circa 300 milioni di euro per il sostegno di 113 progetti «a cavallo» con la precedente programmazione 2000-2006, non ancora conclusi.

Inoltre, sono stati programmati 82 milioni di euro per l'assistenza tecnica di cui all'asse III e 200 milioni di euro sull'asse II, di cui la metà per azioni congiunte di sviluppo sostenibile con il Ministero dell'ambiente, e l'altra metà in favore della società dell'informazione unitamente al Dipartimento per l'innovazione tecnologica.

Nella prima fase, sono state dunque programmate risorse per circa 2,1 miliardi di euro, rispetto ai 3,232 complessivamente assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Nel maggio 2011 è partita la seconda fase di programmazione, con la quale il Ministero ha inteso destinare ulteriori finanziamenti agli interventi già selezionati, anche in considerazione della positiva risposta dei territori ai bandi emanati in termini sia qualitativi sia quantitativi. Né va dimenticato, sottolinea l'oratore, che le perentorie scadenze previste dal PON rendevano difficile finanziare progetti il cui *iter* non fosse stato già avviato. In questa fase, sono stati programmati 755 milioni di euro, di cui 535 per integrare il bando destinato a progetti di ricerca industriale, che è stato così finanziato per circa un miliardo complessivo, e 220 milioni per integrare l'avviso relativo al potenziamento strutturale e infrastrutturale della ricerca pubblica, le cui risorse sono così salite a circa 400 milioni di euro.

Le risorse residue, pari a circa 300 milioni di euro, sono state destinate al raggiungimento degli annuali obiettivi di spesa previsti dai regolamenti comunitari.

Nel novembre 2011 è stata avviata la terza fase di programmazione, che ha destinato 250 dei 300 milioni residui all'integrazione dell'avviso relativo al potenziamento strutturale e infrastrutturale della ricerca pubblica, le cui risorse complessive sono così cresciute a circa 650 milioni di euro.

I 50 milioni restanti sono stati invece accantonati per eventuali contenziosi.

Il dottor Fidora illustra indi le attività esecutive svolte per l'attivazione delle summenzionate azioni programmate.

Con riferimento al bando per progetti di ricerca industriale, partito nel gennaio 2010, specifica che gli interventi erano volti a promuovere il partenariato con università ed enti pubblici di ricerca nei seguenti nuovi settori: ICT, materiali avanzati, energia-risparmio energetico, salute dell'uomo e biotecnologie, sistema agroalimentare, aerospazio/aeronautica, beni culturali, trasporti e logistica avanzata, ambiente e sicurezza. Per tale bando sono state presentate 533 domande, per un costo complessivo di circa 6 miliardi di euro, a testimonianza di una forte discrepanza fra domanda e offerta. Proprio per questo motivo, la seconda fase di programmazione ha incrementato la dotazione iniziale di 465 milioni, cui si aggiungevano 100 milioni del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), portandola a circa un miliardo. In questo modo, è stato possibile accogliere 146 progetti ricerca per un costo complessivo di 1,5 miliardi e un impegno vincolante di risorse PON pari appunto ad un miliardo. Sono stati inoltre giudicati positivamente altri 50 progetti, inseriti in una «fascia B», da finanziare con eventuali economie risultanti dal finanziamento dei 146 progetti di «fascia A».

L'oratore segnala peraltro che la maggior parte dei predetti finanziamenti è stata destinata a soggetti pubblici, per difficoltà generali che riguardano fra l'altro il sistema bancario. Il Ministero ha pertanto avviato una riflessione sulla possibilità di superare dette criticità.

L'avviso per progetti di potenziamento strutturale e infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca è invece partito nel maggio 2011. Esso era rivolto all'esecuzione di opere edili, nonché all'acquisto di

attrezzature e laboratori, con una dotazione iniziale di circa 180 milioni di euro saliti, nella seconda fase, a 400 e, infine, a 650. Questo ha consentito di accogliere tutti i 47 progetti valutati positivamente, con esaurimento completo del *budget*.

Quanto all'avviso per lo sviluppo e il potenziamento dei distretti di alta tecnologie e dei laboratori pubblico-privati, avviato nell'ottobre 2010, l'oratore ne riporta le difficoltà. Allo stato attuale si sono infatti concluse le attività istruttorie, ma non è ancora disponibile l'elenco completo degli interventi da finanziare. Le risorse complessive, pari a 915 milioni di euro, saranno comunque così ripartite: 389 milioni per il potenziamento e consolidamento di distretti e laboratori già esistenti; 526 milioni per la creazione di nuovi distretti e aggregazioni pubblico-private. Il Ministero conta peraltro di concludere gli accordi di programma con le Regioni entro l'estate.

Il dottor Fidora si sofferma infine sull'avviso per la presentazione di idee progettuali relative a *smart cities*, che trae il suo finanziamento dall'asse II, per una parte con riguardo alla società dell'informazione (in raccordo con il Dipartimento per l'innovazione tecnologica) e per una parte con riguardo allo sviluppo sostenibile (in collegamento con il Ministero dell'ambiente). A tali iniziative sono destinati 240 milioni di euro, di cui 100 per l'azione integrata relativa alla società dell'informazione e 100 per quella relativa allo sviluppo sostenibile. I restanti 40 milioni di euro sono destinati a progetti di innovazione promossi da giovani ricercatori *under 30*. Si tratta di proposte volte a configurare soluzioni innovative per le città intelligenti, al fine di renderle più vivibili, migliorando le condizioni di vita dei cittadini. Gli ambiti di interventi individuati sono mobilità, salute, educazione, *cloud computing*, cultura e turismo, energia rinnovabile, efficienza energetica, risorse naturali sostenibili. Il bando era aperto anche alle Regioni uscite dall'Obiettivo convergenza (Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna), da cui sono stati promossi progetti che potranno essere finanziati con risorse regionali.

Questo avviso, prosegue l'oratore, è stato espletato in tempi sorprendentemente rapidi grazie all'impegno personale del Ministro, sicché in tre mesi sono stati presentati e valutati tutti i progetti. Entro l'estate il Ministero conta altresì di trasformare le idee progettuali in interventi veri e propri. Prossimamente, sarà emanato anche un bando per le *smart cities* nel Centro-nord.

Ha indi la parola il dottor Fabrizio COBIS, responsabile dei programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Egli dà conto delle iniziative intraprese dal Ministero per velocizzare la spesa che tuttavia, rimarca, non devono andare a scapito della qualità degli interventi. A fine dicembre 2011, l'Italia risultava infatti al 26mo posto, sui 27 paesi dell'Unione europea, fra gli utilizzatori dei fondi strutturali. Poiché, fra iniziative nazio-

nali e regionali, si tratta di 64 progetti in tutto, per centinaia di miliardi di euro, è evidente la necessità di un ripensamento sulla capacità di spesa del nostro Paese. Il PON Ricerca e competitività si è comunque finora distinto, precisa, per aver saputo centrare tutti gli obiettivi di spesa fissati dai regolamenti comunitari. A fine 2011 sono stati infatti certificati 1,6 miliardi di euro, superando quindi il *target* imposto dall'Unione europea, pari a 1,5 miliardi. Allo stesso tempo, il Ministero ha garantito anche la qualità della spesa, concentrando gli interventi su progetti di alto livello scientifico e con una elevata capacità di impatto sul territorio. Ad esempio sono stati emanati solo 4 bandi, fra loro interconnessi. Gli indici di crescita del Mezzogiorno, nonostante le programmazioni comunitarie 1994-99 e 2000-2006, non sono stati infatti incoraggianti, confermando che la velocità di spesa non può essere disgiunta dalla sua qualità. Il Ministero ha pertanto cercato di promuovere i progetti con una maggiore capacità di impatto, con risultati finora positivi.

Poiché la scarsa capacità complessiva di spesa dell'Italia ha peraltro effetti negativi nell'ambito dell'attuale negoziazione comunitaria relativa al prossimo settennio 2014-2020, anche a fronte delle brillanti *performance* di altri Paesi comunitari, fra cui quelli dell'Est europeo, il ministro Barca ha posto in essere un'importante iniziativa volta alla ridefinizione dei programmi.

Per quanto riguarda il PON Ricerca e competitività, è prevista una riduzione da 6,2 a 4,3 miliardi, laddove gli stanziamenti residui saranno destinati al cofinanziamento nazionale per il completamento delle iniziative già intraprese e la copertura di esigenze nuove. Non va infatti dimenticato che le condizioni sono profondamente cambiate rispetto al 2005-2006, quanto il settennio in corso è stato programmato, e si impone pertanto un riorientamento.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

La senatrice SOLIANI (*PD*) chiede quali siano, al di là delle *smart cities*, gli ambiti specifici finanziati attraverso il PON Ricerca e competitività.

Prende quindi atto con favore della collaborazione con il ministro Barca, suggerendo un'eventuale audizione di quest'ultimo.

Dopo aver domandato agli auditi se, a loro giudizio, la struttura amministrativa italiana è adeguata a raccogliere la sfida europea, li sollecita ad esprimersi in ordine alla possibilità del settore di loro competenza di contribuire a far fronte alla recente emergenza sismica.

Il senatore MILONE (*PdL*) concorda con le considerazioni della senatrice Soliani, domandando chiarimenti sulle risorse riservate al contenzioso, a suo giudizio assai ingenti, e su come esso venga gestito.

Il presidente POSSA (*PdL*), richiamandosi agli indici macro economici citati dal dottor Cobis, chiede delucidazioni sulla valutazione dei ri-

sultati di lungo periodo, sottolineando l'importanza di monitorare le modalità di impiego delle risorse. Ritiene infatti che la qualità sia molto difficile da accertare.

Ai quesiti risponde anzitutto il dottor COBIS, il quale specifica alla senatrice Soliani i principali interventi finanziati a partire dal primo bando per il finanziamento della ricerca industriale, volto ad aumentare la capacità di innovazione nel mondo industriale. In seconda battuta menziona la valorizzazione delle vocazioni dei territori affinché diventino contesti ottimali per l'innovazione, a partire dal potenziamento delle competenze esistenti. In terzo luogo si sofferma sulle misure inerenti l'offerta di ricerca, orientate a soddisfare nel modo migliore le esigenze delle imprese. Fa notare dunque che l'obiettivo comune a tutte le azioni risiede nell'avvicinare il mondo pubblico e quello privato, in quanto tale integrazione rappresenta un tassello fondamentale di sviluppo del territorio, nell'ambito di una politica economica efficace.

In ordine al contenzioso, afferma che la cifra accantonata risulta addirittura limitata se confrontata con i potenziali ricorrenti in quanto esclusi dal contributo per motivi tecnici o amministrativi. Evidenzia infatti che occorre stanziare delle somme *ad hoc* per far fronte all'ipotesi in cui il Ministero soccomba in sede giudiziaria e si aggiungano nuovi soggetti a quelli già finanziati; in queste circostanze, le risorse devono essere ulteriori per non penalizzare i progetti accolti.

Relativamente alla valutazione dei risultati, ritiene che le amministrazioni siano poche abituate a tale processo, mentre sono più concentrate sulla valutazione *ex ante*. Il Dicastero sta comunque operando al fine di comprendere anzitutto in quale momento valutare le ricerche, con quali criteri e attraverso quali competenze, tenuto conto soprattutto della ricaduta dei progetti sui territori. Fa notare peraltro che la struttura amministrativa deve dotarsi di capacità diverse, in grado di seguire tali processi eliminando le rigidità che per ora la caratterizzano in termini di divisione di compiti e di «catene di comando».

Risponde anche il dottor FIDORA puntualizzando che, nonostante la struttura indubbiamente rigida dell'Amministrazione, il Dicastero ha compiuto passi in avanti nei rapporti con l'esterno e con gli utenti, anche nell'ottica di una velocizzazione delle procedure.

Con particolare riguardo ai quesiti della senatrice Soliani, comunica che il Ministero ha proposto l'inserimento di una norma specifica nei provvedimenti d'urgenza all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri inerente il sostegno alla filiera produttiva dell'Emilia-Romagna, utilizzando una quota delle risorse FAR pari a 50 milioni di euro. Ciò al fine di favorire la ricostruzione del sistema produttivo di quell'area, colpita dal terremoto.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il dottor Fidora e il dottor Cobis, comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara indi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3305**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il sostegno pubblico all'editoria rappresenta un imprescindibile strumento culturale a difesa del pluralismo dell'informazione e di libertà di manifestazione del pensiero politico, sociale e religioso;

si ritiene indifferibile una vera riforma del sistema che, a partire dal prossimo anno metta fine ad ogni logica assistenzialista;

ritenuto che il testo sia un compromesso positivo tra l'esigenza conclamata di una revisione strategica delle norme, che le adatti all'era digitale, e l'urgenza di mantenere in attività i soggetti interessati;

tenuto conto che il decreto-legge ha lo scopo di dare un senso immediato, improntato a moralità e rigore, al meccanismo del sostegno pubblico ai giornali e ai periodici storicamente interessati dal Fondo per l'editoria;

valutati favorevolmente la volontà di revisione dei criteri storici e gli aspetti salienti del testo, quali: l'introduzione di nuovi, rigorosi e selettivi requisiti di accesso; la limitazione dei costi ammissibili; l'ancoraggio del contributo alle copie vendute e non più a quelle distribuite; la rimodulazione dei coefficienti del calcolo e il contenimento dei tetti massimi dei contributi percepibili;

apprezzata la novità prevista in particolare dall'articolo 3, che dispone la possibilità, per le imprese che abbiano già percepito i contributi, di passare alla pubblicazione *on line*, anche in via non esclusiva;

considerato tuttavia che il testo risente di un limite culturale, in quanto non immagina subito la possibilità di nuovi operatori entranti;

esaminate le altre norme, che rappresentano comunque una buona base di partenza, migliorabile in sede parlamentare;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. la contribuzione all'editoria – riordinata sulla base dei nuovi parametri – possa proseguire, con adeguati finanziamenti, anche dopo il 2014;

2. si sollecita una riflessione sul tetto fissato dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*), secondo cui, ai fini del contributo, è calcolata una

quota pari al 50 per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per un importo complessivo comunque non superiore a 2 milioni di euro. Si ritiene infatti che detto limite sia troppo basso, in quanto penalizza le testate più inclini ad assunzioni regolari e dunque si suggerisce un suo innalzamento, proprio nell'ottica di favorire il lavoro;

3. si auspica che il parametro delle copie vendute possa estendersi agli abbonamenti *on line* laddove onerosi.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 266

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria

405^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3305) *Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*

(3251) *VITA ed altri. – Nuove norme in materia di editoria*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SIRCANA (PD) preannuncia la presentazione di uno schema di parere favorevole con osservazioni che recepisca le osservazioni formulate dai componenti della Commissione nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

Plenaria**406^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***GRILLO**

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Vari, accompagnato dall'avvocato Stefano Selli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari sulle metodologie adoperate per l'assegnazione delle frequenze in tecnica digitale terrestre alle emittenti televisive locali**

Il presidente GRILLO ringrazia il sottosegretario di Stato Vari per la disponibilità ad essere oggi in Commissione.

Il sottosegretario VARI ricorda che i diritti d'uso per la trasmissione televisiva in digitale in ambito locale sono stati rilasciati alle emittenti *ex* concessionarie analogiche nel corso dell'ultimo quadriennio, partendo dalla fine del 2008 con la Sardegna.

Punto di partenza del processo è il decreto ministeriale 10 settembre 2008, adottato in attuazione dell'articolo 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge n. 59 del 2008, che ha definito il calendario per il passaggio al digitale terrestre, conformemente alle indicazioni della Comunità europea, suddividendo il territorio in sedici aree tecniche compatibili radioelettricamente, prevedendo altresì la conclusione del percorso entro il 31 dicembre 2012.

Nelle regioni calendarizzate per il 2008, 2009 e 2010, le assegnazioni avevano potuto beneficiare di una disponibilità di frequenze atte a soddisfare tutte le emittenti locali analogiche operanti nelle rispettive aree di

diffusione; i relativi diritti d'uso sono stati rilasciati dal Ministero sulla base delle risultanze dei diversi piani di assegnazione delle frequenze regionali predisposti dall'Autorità dopo una fase istruttoria nella quale erano state coinvolte le associazioni rappresentative delle emittenti, considerando le coperture dell'analogico, la compatibilità radioelettrica e tenendo anche conto delle manifestazioni di interesse presentate da tutti gli operatori.

Nel frattempo l'Autorità aveva provveduto ad emanare la delibera 181/09/CONS, poi legificata dalla legge n. 88 del 2009, e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze mediante le quali, nel rispetto della riserva di legge in favore dell'emittenza locale, venivano stabilite e pianificate le reti televisive digitali in ambito nazionale.

Successivamente, la legge di stabilità 2011 ha disposto l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz, già riservate ai servizi radiotelevisivi, ai servizi di comunicazione mobile di larga banda, con la conseguente sottrazione, pur nel rispetto di un terzo della capacità trasmissiva stabilita per legge, di nove frequenze già assegnate o da assegnare alle emittenti locali.

A causa della conseguente impossibilità di assegnare a tutti gli operatori locali la stessa frequenza già fruita in analogico, è stato approvato il decreto-legge n. 34 del 2011, ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entità del patrimonio al netto delle perdite; b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della popolazione; d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura.

Sulla base di tali principi, e a seguito delle delibere di pianificazione regionale dell'Autorità, sono stati emanati la scorsa estate i bandi per l'assegnazione dei diritti d'uso in Liguria, Toscana, Provincia di Viterbo, Umbria e Marche e, il 20 marzo scorso, per le Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Con tali bandi, attraverso un sistema premiale in favore delle intese e dei consorzi tra più emittenti, si è garantita la possibilità di trasmettere a molti più soggetti rispetto alle singole frequenze disponibili. Sempre per favorire la maggiore diffusione e il maggior pluralismo, è stato introdotto, inoltre, l'obbligo di trasporto di almeno un programma diffuso dai soggetti non utilmente collocati in graduatoria, imposto agli aggiudicatari della frequenza in digitale.

Per completare il processo di digitalizzazione dell'intero Paese manca solo l'area della Sicilia, Regione particolarmente complessa per l'elevato numero delle emittenti, la cui graduatoria è ormai imminente.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), ringraziato il sottosegretario Vari per l'attenzione che, non da oggi, dedica alla Commissione, osserva che

il momento in cui ci troviamo probabilmente non costituisce la fase conclusiva del processo di razionalizzazione dello spettro, ma certo fornisce un'opportunità importante e significativa per la riqualificazione e la selezione delle emittenti televisive. La presenza di oltre seicento emittenti locali, infatti, rappresenta un fenomeno notevole dal punto di vista quantitativo, ma non necessariamente anche da quello qualitativo. Il panorama italiano appare infatti caratterizzato da un duopolio consolidato a livello nazionale e da una eccessiva frammentazione a livello territoriale. È dunque importante cogliere l'occasione per riqualificare il sistema locale.

Svolge alcune considerazioni sui criteri adottati nei bandi per l'assegnazione delle frequenze, affermando che mentre alcuni – in particolar modo quelli relativi all'entità del patrimonio e al numero dei dipendenti – sono condivisibili, altri lo sono meno.

Invita infine il Governo a porre particolare attenzione ai casi in cui le emittenti assegnatarie hanno scoperto che gli spazi loro assegnati erano già occupati.

Il senatore VIMERCATI (*PD*), premesso che nel 2015 entreranno in vigore accordi internazionali che determineranno un'ulteriore riduzione dello spettro televisivo, chiede quali siano i piani del Governo per dare prospettive alle emittenti locali e promuoverne l'aggregazione.

Il senatore BUTTI (*PdL*), nel ringraziare il Sottosegretario per la dettagliata relazione, ribadisce la preoccupazione, già manifestata in passato ma rimasta senza risposte, per i problemi che emergeranno in seguito alla riduzione dello spettro televisivo. Ricorda che gli stanziamenti per le misure compensative collegate al rilascio delle frequenze relative ai canali da 61 a 69 sono diminuiti in maniera molto significativa, con grave pregiudizio per emittenti che avevano effettuato investimenti ingenti in vista del passaggio dall'analogico al digitale.

Sottolinea l'opportunità di riaprire immediatamente i termini per la consegna delle frequenze e sollecita il Governo a chiarire definitivamente che le misure compensative non devono essere sottoposte a ulteriore tassazione.

È poi necessario rendere più rapide le procedure per l'assegnazione dei contributi previsti dalla legge n. 448 del 1998. A tal proposito, segnala che alcuni CORECOM non hanno ancora predisposto le graduatorie, nonostante ciò sia di vitale importanza per le imprese televisive, già duramente colpite dalla riduzione dei contributi previsti dalla suddetta legge, oltre che dalla contrazione del mercato pubblicitario.

Infine, pone accento sull'importanza di recepire l'LCN a livello legislativo.

Il senatore RANUCCI (*PD*) si domanda se negli altri Paesi esista un numero così elevato di emittenti televisive locali e se non sarebbe opportuno trovare le modalità per eliminare possibili privilegi.

Il presidente GRILLO (*PdL*), nel ringraziare il sottosegretario Vari, ricorda che l'Italia differisce dagli altri Paesi europei per la rilevanza che nel suo sistema assumono le piccole e medie imprese.

Ritiene che il Governo abbia l'opportunità straordinaria di modificare i criteri di assegnazione dei contributi all'emittenza locale, in quanto quelli adottati finora non hanno garantito una sufficiente differenziazione fra le emittenti che svolgono una funzione sociale e quelle che non lo fanno. Le emittenti concorrono al dibattito democratico nel Paese, ma è necessaria una svolta e il Governo tecnico può dare un grande contributo, sostituendo gli interventi a pioggia con contributi concessi alla luce di parametri quali entità degli investimenti e numero di dipendenti. È necessario favorire le aggregazioni tra soggetti, analogamente a quanto è accaduto in altri settori nel passato, in quanto in mancanza di una regia le piccole imprese non riescono a crescere.

Il senatore BUTTI (*PdL*) osserva che l'attività televisiva richiede competenze specialistiche e che oggi i contributi non vengono erogati a pioggia, bensì in base ad una serie di criteri che sono già sufficientemente rigorosi. Il resto lo fa il mercato. Mentre un'accurata selezione tra chi ha fatto investimenti e chi non li ha fatti è certamente auspicabile, bisogna evitare la strage indiscriminata degli operatori.

Il senatore RANUCCI (*PD*) osserva che nessuno vuole una strage. Tutti gli intervenuti concordano invece con la necessità di puntare sul merito, sulla qualità e sugli investimenti.

Il presidente GRILLO (*PdL*) concorda con il senatore Ranucci e osserva che un periodico ripensamento dei criteri per l'attribuzione dei contributi è fisiologica e che sia necessario privilegiare criteri quali il numero dei dipendenti e il ruolo svolto dall'informazione nell'ambito della programmazione.

Il sottosegretario VARI, nel ringraziare tutti i senatori intervenuti, assicura che il Ministero vigilerà, anche grazie alle sue articolazioni territoriali, su possibili situazioni di abuso segnalate dal senatore Marco Filippi.

In merito agli accordi di Ginevra, citati dal senatore Vimercati, ricorda che essi richiederanno un recepimento a livello nazionale, ma ciò presuppone una previa attività di armonizzazione a livello europeo, al fine di evitare divergenze tra gli Stati membri dell'Unione.

Esiste il problema della proporzionalità e corrispondenza delle misure compensative con gli investimenti effettuati dalle emittenti locali, ma l'ingente riduzione delle risorse destinate alle suddette misure non è stata operata dal Governo in carica, bensì con provvedimenti precedenti, che hanno effettuato tutti un passaggio parlamentare.

In merito alla non tassabilità delle misure compensative, il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti ha sollecitato il Ministero dell'economia e delle finanze a emanare un provvedi-

mento che chiarisca il punto e si è in attesa di risposta. Purtroppo, l'Agenzia delle entrate, su un quesito formulato da un CORECOM, ha risposto nel senso della tassabilità. Il Governo sta dunque valutando possibili soluzioni per il problema.

Analogamente, è in corso una riflessione sulla possibilità di riaprire il termine per la consegna, che richiede però il previo accertamento della assenza di possibili controinteressati.

In merito alla questione dell'LCN, è stata apprezzata la sollecitazione della Commissione in tal senso, in quanto la legificazione della delibera AGCOM è richiesta dalle associazioni di categoria e servirebbe a risolvere il contenzioso giudiziario.

L'elevato numero di emittenti televisive locali è una caratteristica di un Paese che, come l'Italia, si fonda sulle autonomie locali, che sono depositarie della storia e della cultura del Paese stesso. Le TV locali svolgono una funzione fondamentale e sono strumento di democrazia.

Le modalità di aggiornamento e miglioramento dei criteri per l'attribuzione dei contributi sono allo studio del Governo.

Il presidente GRILLO ringrazia il sottosegretario Vari per i chiarimenti forniti alla Commissione e ribadisce che il Governo ha tutte le possibilità per razionalizzare il settore e in questo godrà del sostegno del Parlamento e dell'8^a Commissione in particolare.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) esprime soddisfazione per le risposte del Sottosegretario per le rassicurazioni da lui fornite e concorda con il presidente Grillo sulla opportunità di adottare iniziative volte a sostenere la razionalizzazione dei contributi alle emittenti.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (n. 471)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO (*PdL*), relatore, dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, allegato al resoconto di seduta, che recepisce quanto emerso nel corso del dibattito.

Il senatore MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) invita la Commissione a svolgere una riflessione in merito all'opportunità di sollecitare l'attribu-

zione all’Agenzia di maggiori poteri sanzionatori in caso di inadempimento da parte dei concessionari.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ritiene che il parere dovrebbe essere integrato con un’osservazione in merito alla possibile introduzione del divieto per il personale con qualifica dirigenziale dell’Agenzia di assumere, per cinque anni dal termine del rapporto con la stessa, incarichi presso le società concessionarie.

Il relatore, presidente GRILLO (*PdL*), ricorda che il parere ha ad oggetto lo Statuto dell’Agenzia che, per quanto concerne l’elencazione dei poteri della stessa, non può che riprodurre quanto previsto dalla legge istitutiva. Ritiene, peraltro, che l’ordinamento metta a disposizione dell’Agenzia tutti gli strumenti giuridici necessari per intervenire in caso di inadempimenti da parte dei concessionari.

Ritiene che l’osservazione del senatore Ranucci sia condivisibile e riformula in tal senso la proposta di parere.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni, da lui riformulato nella seduta odierna e allegato al resoconto, che risulta approvato, con voto contrario del senatore MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) e astensione del senatore TOFANI (*PdL*).

IN SEDE CONSULTIVA

(3305) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale

(3251) VITA ed altri. – Nuove norme in materia di editoria

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore SIRCANA (*PD*) presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto di seduta, che recepisce quanto emerso nel corso del dibattito.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

Il senatore GALLO (*PdL*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal Relatore, che risulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 7 giugno 2012, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 471**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (Atto del Governo n. 471), esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– al fine di evitare possibili conflitti di interesse, si dovrebbe individuare una articolazione organizzativa che garantisca, nell'ambito dell'Agenzia, la separazione delle funzioni di selezione dei concessionari autostradali, con relativa aggiudicazione, da quelle di vigilanza e controllo;

– al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di flessibilità e rapidità di decisione, che dovrebbero caratterizzare l'operato dell'Agenzia, quest'ultima dovrebbe essere in grado di adottare provvedimenti che dispieghino immediatamente effetto nei confronti dei destinatari, senza bisogno di un previo recepimento con decreto ministeriale;

– l'articolo 16, comma 3, dello Statuto allegato allo schema in esame, che applica al personale dell'Agenzia la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza, dovrebbe essere ripensato, al fine di escludere che esso possa concretizzarsi in una modifica peggiorativa rispetto alle discipline applicate al personale dell'Anas e delle altre agenzie governative ed essere fonte di contenzioso;

– si sollecita da parte del Governo, una particolare attenzione nei confronti dei lavoratori che, in virtù di rapporti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato, prestano attualmente la propria attività in relazione a materie e funzioni che verranno trasferite all'Agenzia, in quanto tale trasferimento potrebbe determinare un affievolimento delle loro tutele;

– si valuti l'opportunità di introdurre nello Statuto il divieto per il personale con qualifica dirigenziale dell'Agenzia di assumere, per cinque anni dal termine del rapporto con la stessa, incarichi presso le società concessionarie.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 471

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, (Atto del Governo n. 471), esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– al fine di evitare possibili conflitti di interesse, si dovrebbe individuare una articolazione organizzativa che garantisca, nell'ambito dell'Agenzia, la separazione delle funzioni di selezione dei concessionari autostradali, con relativa aggiudicazione, da quelle di vigilanza e controllo;

– al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di flessibilità e rapidità di decisione, che dovrebbero caratterizzare l'operato dell'Agenzia, quest'ultima dovrebbe essere in grado di adottare provvedimenti che dispieghino immediatamente effetto nei confronti dei destinatari, senza bisogno di un previo recepimento con decreto ministeriale;

– l'articolo 16, comma 3, dello Statuto allegato allo schema in esame, che applica al personale dell'Agenzia la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza, dovrebbe essere ripensato, al fine di escludere che esso possa concretizzarsi in una modifica peggiorativa rispetto alle discipline applicate al personale dell'Anas e delle altre agenzie governative ed essere fonte di contenzioso;

– si sollecita, infine, da parte del Governo, una particolare attenzione nei confronti dei lavoratori che, in virtù di rapporti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato, prestano attualmente la propria attività in relazione a materie e funzioni che verranno trasferite all'Agenzia, in quanto tale trasferimento potrebbe determinare un affievolimento delle loro tutele.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 3305 E 3251**

L'8^a Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge congiunti in titolo, esprime parere favorevole osservando quanto segue:

– è condizione indispensabile, per la stessa sopravvivenza delle testate, prevedere un importo minimo certo, sul quale le imprese editoriali che hanno diritto ai contributi possano fare affidamento per la gestione corrente e per accedere al credito finanziario;

– sarebbe opportuno prevedere che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri riscontrasse all'impresa, entro 30 giorni dal ricevimento, l'avvenuto completamento della documentazione dando conto dell'esito;

– si auspica la parificazione per il trattamento delle tariffe postali per aziende editoriali Onlus e non Onlus, al fine di superare l'attuale disparità di trattamento;

– il decreto-legge n. 63 del 2012 risulta del tutto carente sul fronte delle risorse e il mancato adeguamento del Fondo per l'editoria rischia di privare il nuovo regolamento dell'intera platea di destinatari. Nella Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2012, infatti, è previsto per questo anno uno stanziamento che – dedotti tutti gli impieghi istituzionali, non sempre congrui alla natura del Fondo per l'editoria – attestano a circa 53 milioni di euro le risorse per i contributi diretti all'editoria cooperativa *non profit*, di idee e di partito, a fronte di un fabbisogno di almeno 120 milioni di euro;

– sarebbe infine opportuno prevedere la possibilità, per i giornalisti rimasti senza lavoro a causa della chiusura di azienda destinataria di contributi pubblici, di costituirsi in una nuova cooperativa per la rilevazione e gestione della vecchia testata senza il vincolo dei cinque anni di attesa per accedere ai contributi.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria

314^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2674) BERTUZZI ed altri. – *Misure per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e istituzione della Banca delle terre agricole*

(2710) BERTUZZI ed altri. – *Misure per la competitività dell'imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura*

(2919) SCARPA BONAZZA BUORA. – *Interventi per favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura*

(3043) VALLARDI. – *Misure per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 maggio scorso.

Su richiesta della senatrice PIGNEDOLI (PD), il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone di posticipare alle ore 20 del 2 luglio prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti, riferiti al testo unificato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 maggio scorso.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3211) MONGIELLO ed altri. – Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

La relatrice MONGIELLO (PD) prospetta l'opportunità di fissare fin d'ora il termine per la presentazione delle proposte emendative relative al provvedimento in esame.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone, quindi, di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, per le ore 20 di lunedì 18 giugno.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

**Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 159

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 6 giugno 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente
CURSI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA E R.ETE. IMPRESE ITALIA EMILIA-ROMAGNA SULLE CONSEGUENZE DEL TERREMOTO SULLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DELLA REGIONE, NONCHÉ DEL PRESIDENTE DELL'ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Plenaria

305^a Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il PRESIDENTE comunica che, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, tenutasi nel pomeriggio di oggi, i rappresentanti di Confindustria e R.ETE. Imprese Italia dell'Emilia-Romagna e il Presidente dell'ENIT hanno depositato

dei documenti che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria

326^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIULIANO avverte che, a causa di sopravvenuti e concomitanti impegni, il rappresentante del Governo non potrà essere presente alla seduta odierna. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è pertanto rinviato.

Avverte altresì che, a causa dell'assenza del rappresentante del Governo, non potrà proseguire la discussione congiunta dei disegni di legge n. 3233 e 2429, sull'equità retributiva del lavoro giornalistico. La questione è peraltro all'attenzione del Governo, che si è riservato di condurre in merito gli opportuni approfondimenti.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore CASTRO (*PdL*) ricorda di aver segnalato nella seduta della Commissione di ieri il tema della defiscalizzazione dei salari di produttività, in relazione ad un decreto del Presidente del Consiglio di recente approvazione, e di aver richiesto un approfondimento in tempi brevi della questione da parte del Governo.

Sollecita altresì un chiarimento urgente sulla presunta assenza di sgravi a beneficio delle imprese artigiane con specifico riferimento al settore dell'apprendistato, come risulterebbe ai rappresentanti delle organizzazioni di settore. L'argomento è di grande delicatezza e richiede senz'altro un approfondimento, anche in considerazione della centralità del tema dell'apprendistato, concepito dal Governo come vettore principale della ri-

forma del mercato del lavoro. Ove la notizia fosse confermata, si sarebbe dunque di fronte ad un disallineamento rispetto a quanto finora dal Governo sostenuto in ogni sede.

Il presidente GIULIANO assicura che si farà carico di segnalare la questione al Ministro per ogni opportuno e urgente chiarimento.

Il senatore TREU (*PD*) fa presente che, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3249, di cui è stato relatore congiuntamente al senatore Castro, la Commissione, nella seduta pomeridiana del 16 maggio scorso, ha approvato il subemendamento 13.1000/8, prima firmataria la senatrice De Luca. La modifica incide sulle tipologie di agenzie abilitate all'*outplacement* e riguarda pertanto una questione assai delicata; essa non figura però nello stampato all'esame dell'Assemblea, nè nel testo del disegno di legge approvato dal Senato e trasmesso all'altro ramo del Parlamento.

Il presidente GIULIANO, nel prendere atto della segnalazione, ricorda che, nel successivo *iter* in Assemblea, il Governo ha proceduto all'elaborazione di quattro distinti maxiemendamenti, che sono stati oggetto di distinte votazioni. Assicura comunque che ne informerà la Presidenza del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (n. 478)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale precedente occasione la relatrice Spadoni Urbani ha illustrato il testo.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la RELATRICE dà lettura di una bozza di osservazioni non ostative da lei predisposta (pubblicata in allegato al resoconto).

Il senatore NEROZZI (*PD*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Ritiene comunque che l'atto non sia destinato ad avere effetti tauturgici ai fini del rilancio dei fondi pensione di seconda generazione, e che il problema della previdenza integrativa vada esaminato in modo approfondito e proporzionato alla sua complessità.

Anche il senatore CASTRO (*PdL*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sollecitando una ripresa dell'*iter* in Commissione del disegno di legge n. 36, sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di osservazioni non ostative presentata dalla Relatrice.

La Commissione approva.

(1219) GALPERTI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di prestazione di attività lavorativa da parte del detenuto in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE relatore ricorda che in tale precedente seduta si è aperta la discussione generale ed è stata da più senatori sottolineata la delicatezza del tema. Anche in ragione di un differimento del termine della presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito, suggerisce un rinvio del seguito dell'esame, al fine di approfondire ulteriormente le questioni connesse al provvedimento, in vista della stesura di una proposta di parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3180) Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicola Molteni ed altri; Volontè ed altri; Narducci ed altri

(2112) BUTTI ed altri. – Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

(2137) ZANETTA ed altri. – Disposizioni in materia di agevolazioni per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nonché disposizioni in materia di esenzione dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente

(2187) MICHELONI ed altri. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, in materia di trattamenti speciali in favore dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera e in Italia rimasti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro

(2244) RIZZI e PITTONI. – *Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che nella seduta del 27 marzo scorso il disegno di legge n. 3180, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato adottato come testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, propone di fissare a mercoledì 20 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 478

L'11^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesse che la direttiva 2010/78/UE è stata emanata per limitare una serie di lacune nella settore della vigilanza finanziaria all'interno dell'UE, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso, determinatesi a seguito della crisi economica;

considerato che tale nuovo sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF) si compone di tre autorità europee di vigilanza (AEV), una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali;

valutata la necessità di adeguare la normativa italiana, in particolare il decreto legislativo n. 252 del 2005 che disciplina le forme pensionistiche complementari, al nuovo assetto di autorità europee di sorveglianza finanziaria,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 6 giugno 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 190

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE (FIASO), IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 2935 (SPERIMENTAZIONE CLINICA E RIFORMA DEGLI OR-
DINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE)*

Plenaria

336^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-
ZIONI*

Il presidente TOMASSINI comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia Italiana del Farmaco e dell'Istituto Superiore di Sanità, tenutasi ieri, in relazione all'esame dei disegni di legge nn.1071 e 1875 (farmaci biosimilari), nonché, nel corso dell'audi-

zione informale di rappresentanti della Federazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere (FIASO), tenutasi in data odierna, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2935, entrambe dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata della documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1071 E 1875

Il PRESIDENTE avverte che, su sollecitazione del senatore Cosentino, è stata acquisita la documentazione sulle «Esperienze del Servizio sanitario regionale negli acquisti centralizzati», consegnata alla Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale in occasione dell'audizione svoltasi lo scorso 23 maggio. Al riguardo precisa che tali documenti, disponibili per la consultazione, si devono considerare acquisiti a tutti gli effetti per l'istruttoria legislativa sui disegni di legge nn. 1071 e 1875.

IN SEDE REFERENTE

(3291) Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Palumbo e Pagano; Binetti ed altri; Miotto ed altri

(2541) TOMASSINI. – Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE ricorda alla Commissione che lo scorso 25 maggio è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3291, adottato quale testo base e che non sono state presentate proposte emendative.

Avverte quindi che, non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri obbligatori delle Commissioni parlamentari consultate sul testo, il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti è rinviato alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (n. 479)**

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio 2012.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della seduta del 29 maggio, è stata svolta la relazione illustrativa, dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) osserva preliminarmente come il provvedimento in titolo si ponga quale principale obiettivo lo sviluppo dell'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di prodotti fitosanitari. Al riguardo sottolinea come l'articolo 21 deleghi le Regioni ad incentivare e a promuovere l'agricoltura biologica. In considerazione dell'importanza dell'agricoltura biologica per la protezione delle risorse naturali alla biodiversità, al benessere degli animali e allo sviluppo delle aree rurali ritiene necessaria una severa restrizione anche dell'uso dei fitofarmaci e dei fertilizzanti chimici al fine di evitare nel lungo termine cambiamenti delle proprietà chimiche del suolo. Rileva quindi l'esigenza di adottare misure volte ad incrementare la formazione nel campo dell'agricoltura biologica per diffondere le buone pratiche relative all'utilizzo dei piani di rotazione delle colture usate per interrompere il ciclo dei parassiti e delle erbe infestanti, nonché l'utilizzo di fertilizzanti organici per migliorare la struttura del terreno e proteggere l'ambiente acquatico e assicurare la potabilità dell'acqua. Con riguardo alla questione della formazione, per le quali lo schema di decreto legislativo in titolo individua come autorità responsabili le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, evidenzia la necessità di prevedere un maggior coinvolgimento anche delle organizzazioni professionali agricole.

Nel merito, in relazione alle sanzioni di cui all'articolo 24, sottolinea l'esigenza di delimitare con maggior chiarezza la nozione di «utilizzatore professionale», ricomprendendovi solo coloro che esercitano attività di coltivazione per il commercio e non anche coloro che svolgono tali attività per l'autoconsumo. Sempre in relazione alla medesima disposizione, sollecita una riflessione sull'opportunità di introdurre, al fine di favorire l'accertamento della mancata comunicazione da parte del distributore delle informazioni generali di cui all'articolo 10, comma 3 agli utilizzatori non professionali, una forma di «consenso informato».

Il senatore BOSONE (*PD*) osserva come l'impiego di pesticidi o sostanze fitosanitarie debba tenere conto dell'importanza che l'agricoltura intensiva e riveste in un paese agro-industriale quale l'Italia. Dopo aver

svolto talune considerazioni sulla rete europea Natura 2000, per la quale si è proceduto alla individuazione di zone di protezione e di conservazione dove è fatto divieto di utilizzo di sostanze pesticide, osserva come i divieti di utilizzo di pesticidi e sostanze fitosanitarie debbano essere bilanciato con le esigenze del mondo agricolo e del non eccessivo aggravio dei costi sostenuti dagli operatori del settore. Passando più nel dettaglio nel merito del provvedimento si sofferma sull'articolo 13, sottolineando l'esigenza di assicurare deroghe al generale divieto di irrorazione aerea, in quanto tale divieto, se applicato in termini assoluti, rischierebbe di penalizzare soprattutto le zone collinari con evidente abbandono delle stesse e con conseguenti rischi di danni idrogeologici.

La senatrice GRANAIOLA (PD) prende brevemente la parola, ad integrazione dell'intervento svolto, per ribadire come le deroghe al divieto di cui all'articolo 13, da ultimo ricordato dal collega Bosone debbano accompagnarsi necessariamente con l'adozione di efficaci misure di protezione.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola ai Relatori per le repliche.

Il relatore DI GIACOMO (PdL) svolge talune considerazioni sull'articolo 13, comma 6, evidenziando al riguardo l'esigenza di rendere vincolante il parere ministeriale ivi contemplato anche per le regioni geograficamente limitrofe a quella richiedente.

La relatrice BIONDELLI (PD), alla luce degli interventi svolti nel dibattito, illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GRANAIOLA (PD) sollecita la prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 2699, volto alla istituzione di un fondo per il sostegno delle persone con disabilità grave.

Il PRESIDENTE condivide la richiesta testé formulata, ribadendo l'importanza che la Commissione attribuisce alle tematiche oggetto del disegno di legge ricordato. Al riguardo dopo aver ricordato che sul provvedimento è stata già avviata la discussione generale, fa presente che sulle

tematiche concernenti le procedure di accertamento delle minorazioni civili da parte dell'INPS la Commissione ha avviato congiuntamente alla Commissione lavoro anche un'apposita indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,45.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 479

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

tenuto conto dell'importanza dell'agricoltura biologica per la protezione delle risorse naturali alla biodiversità, al benessere degli animali e allo sviluppo delle aree rurali si ritiene necessaria una severa restrizione anche dell'uso dei fitofarmaci e dei fertilizzanti chimici al fine di evitare nel lungo termine cambiamenti delle proprietà chimiche del suolo;

rilevata l'opportunità di adottare misure volte ad incrementare la formazione nel campo dell'agricoltura biologica per diffondere le buone pratiche relative all'utilizzo dei piani di rotazione delle colture usate per interrompere il ciclo dei parassiti e delle erbe infestanti, nonché l'utilizzo di fertilizzanti organici per migliorare la struttura del terreno e proteggere l'ambiente acquatico e assicurare la potabilità dell'acqua;

ritenuta necessaria l'adozione di misure per la valutazione del rischio, sia nel processo di autorizzazione per nuovi fitofarmaci, sia nella verifica degli effetti che residui degli stessi possono avere sulla salute dell'uomo ed in particolare dei bambini, sugli animali, sulle biodiversità e sull'ambiente;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

con riguardo alle attività di formazione, per le quali lo schema di decreto legislativo in esame individua come autorità responsabili le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sarebbe opportuno prevedere un ruolo attivo anche delle organizzazioni professionali agricole;

relativamente all'articolo 13, nel condividersi la previsione di deroghe, con contestuale apprestamento di misure di protezione, al divieto di irrorazione aerea, si ritiene opportuno attribuire carattere vincolante ai pareri resi dal Ministero della salute, ai sensi del comma 6, nei confronti di Regioni territorialmente attigue;

per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24 appare necessario individuare con maggior chiarezza la nozione di «utilizzatore professionale», ricomprendendo in essa solo coloro che esercitano attività di coltivazione per il commercio e non anche coloro che esercitano tali attività ai fini dell'autoconsumo;

in relazione al comma 4 dell'articolo 24, al fine di favorire l'accertamento circa la mancata comunicazione da parte del distributore delle informazioni generali di cui all'articolo 10, comma 3 agli utilizzatori non professionali, si segnala l'opportunità di introdurre una forma di «consenso informato».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 6 giugno 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 89

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO ITALIANO PER LA RI-
QUALIFICAZIONE FLUVIALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2644 (PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO)*

Plenaria

350^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano (n. 145)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame dell'Atto di Governo in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente D'ALÌ dà corso alla procedura di votazione.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori D'ALÌ (*PdL*), Vincenzo DE LUCA (*PD*), DELLA SETA (*PD*), DI GIOVAN PAOLO (*PD*), DI NARDO (*IdV*), FERRANTE (*PD*), FLUTTERO (*PdL*), MAZZUCONI (*PD*), MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), MONACO (*PD*), NESSA (*PdL*), ORSI (*PdL*) e ANDRIA (*PD*) (in sostituzione del senatore Zavoli).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Giampiero Sammuri è approvata con 13 voti favorevoli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASSON (*PD*) osserva che il problema del passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia sta registrando una vera e propria recrudescenza, che desta la grande preoccupazione dei cittadini ed il forte interesse degli organi di stampa. In questa situazione la Commissione dovrebbe dare una risposta tempestiva al problema approvando sia il disegno di legge n. 3123 sulla navigazione in prossimità delle aree protette e nella laguna di Venezia, sia un testo unificato dei disegni di legge nn. 2487, 3083, 3100 e 3138 sulla salvaguardia della laguna di Venezia. In entrambi i testi la Commissione potrebbe inserire una disposizione che vieti il passaggio a Venezia delle grandi navi e una disposizione che assegni al sindaco di Venezia la titolarità dei canali.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal senatore Casson e rileva che il Ministero dell'ambiente con un recente provvedimento ha affrontato il problema del passaggio delle grandi navi in prossimità delle aree protette, ma non quello del passaggio delle stesse navi nei canali di Venezia.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) si associa alle considerazioni formulate dal senatore Casson e sottolinea la necessità di disciplinare con grande attenzione i diversi profili ordinamentali e tecnici del tema del passaggio delle grandi navi.

Il presidente D'ALÌ fa presente di condividere la necessità e l'urgenza di risolvere il problema del passaggio delle grandi navi nella città di Venezia e ricorda che la Commissione, in sede di esame dell'Atto Senato n. 3111, approvò un emendamento che dava soluzione al problema e che venne dichiarato improponibile in Assemblea. La Commissione deve individuare, in stretto confronto con il Governo, sia lo strumento più ra-

rido per regolamentare il passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia, sia i contenuti più adeguati da dare a tale regolamentazione.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) esprime preoccupazione per il fatto che il problema dei rifiuti nella città di Roma sembra registrare una nuova, pericolosa situazione di stallo.

Il presidente D'ALÌ ricorda che alla Commissione è stato assegnato un affare sulle problematiche relative al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio, anche con riferimento ai criteri di individuazione dei siti di smaltimento. Nell'ambito di tale affare, la Commissione sta svolgendo un ciclo di audizioni, a conclusione del quale potrebbe essere eventualmente approvata una risoluzione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta di domani, giovedì 7 giugno 2012, già convocata per le ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 6 giugno 2012

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

98^a Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10^a Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda le date di attuazione ed applicazione e la data di abrogazione di talune direttive (n. COM (2012) 217 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 13^a Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto attiene la commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili (n. COM (2012) 136 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria**211^a Seduta**

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizione n. 1421 ad esso attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 maggio 2012.

La PRESIDENTE, non risultando più alcun senatore che richieda di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

Fa, quindi, presente che, essendo scaduto, alle ore 17 del 5 giugno, il termine fissato per la presentazione degli emendamenti relativi al solo articolo 25 dell'Atto Senato n. 3129, occorre procedere alla declaratoria di ammissibilità che, come convenuto, concernerà l'insieme di tutte le proposte modificative presentate.

Allo stato, peraltro, risultano altresì pervenuti alla Commissione un emendamento del senatore Nessa, relatore, 12.11, e la versione ulteriore degli emendamenti 6.4 (testo 2) e 11.0.1 (testo 2), nonché due nuovi ordini del giorno (nn. 24 e 25) presentati dal senatore Filippi.

Comunica, inoltre, che gli emendamenti 13.0.7, 18.0.3, 18.0.4, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.6 e 26.0.1 sono stati ritirati dai proponenti e trasformati in relativi ordini del giorno.

Sulla base dei criteri che reggono il particolare regime di ammissibilità che si applica alle proposte emendative riferite al disegno di legge comunitaria, già ribaditi nella precedente seduta e di nuovo convenuti in seno alla Commissione, dichiara, conseguentemente, inammissibili i seguenti emendamenti: 5.0.1, 8.10, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 12.10, 13.0.5, 13.0.6, 14.0.3, 15.0.1, 15.0.2, 16.1, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5,

18.1, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.5, 22.0.1, 22.0.2, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 25.0.5, 25.0.9, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.9, 27.0.10, 27.0.11, 27.0.12, 27.0.13, 27.0.14, 27.0.15, 27.0.16, 27.0.17, 27.0.18, 27.0.19 e 27.0.20.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE, avverte che gli emendamenti ammissibili saranno trasmessi alle Commissioni 1^a e 5^a affinché esprimano, come di consueto, le loro valutazioni di pertinenza.

Propone, quindi, di determinare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti nella giornata di martedì 12 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE, infine, informa che è stata inoltrata la relazione sul disegno di legge in titolo approntata dalla Commissione Giustizia.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), relatore, nel richiamare l'attenzione sulla circostanza che, nella sua veste istituzionale di relatore, non ha ritenuto di presentare alcun emendamento riferito all'articolo 14 del provvedimento, tiene a denunciare la spiacevole situazione di polemiche che, da alcuni mesi, è stato costretto a subire a causa della vicenda legata alla sperimentazione animale, situazione di cui, purtroppo, determinate responsabilità sono da rinvenire anche all'interno dello stesso Senato.

Avuto riguardo alla declaratoria di ammissibilità degli emendamenti, testé svolta dalla Presidente, egli apprezza il fatto che ci si sia attenuti a principi rigorosi, soprattutto nella prospettiva della rimodulazione in corso della legge ordinamentale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (legge n. 11 del 2005), che prevede, come è noto, una duplicazione degli strumenti di attuazione della normativa comunitaria, predisponendo, in particolare, una legge di delegazione europea, improntata al recepimento celere e circoscritto delle direttive e delle sentenze UE, ed una legge europea, maggiormente vocata alla modifica della pregressa legislazione nazionale di trasposizione degli atti comunitari.

Il senatore NESSA (*PdL*), relatore, svolge un breve intervento di condivisione delle argomentazioni addotte dal collega.

Anche alla PRESIDENTE preme rilevare di non aver elaborato alcuna proposta emendativa in merito al citato articolo 14.

In proposito, inoltre, auspica vivamente che cessino le sterili polemiche alimentate strumentalmente sull'applicazione della direttiva 2010/63/UE.

Circa la questione dell'ammissibilità degli emendamenti, sottolinea che i criteri utilizzati in tale operazione di vaglio risultano essere i mede-

simi impiegati in occasione dell'esame di qualsivoglia legge comunitaria annuale.

Peraltro, come segnalato dal senatore Di Giovan Paolo, la riforma in cantiere della legge n. 11 del 2005 dischiude, effettivamente, la possibilità di inserire, nella futura legge europea, determinate materie di recepimento che, secondo la legislazione vigente, non possono essere incluse nello strumento ordinario della legge comunitaria.

La Presidente, quindi, raccogliendo una indicazione della senatrice Marinaro, propone di procedere all'illustrazione delle proposte emendative allo scadere del termine di presentazione dei subemendamenti.

Così è stabilito dalla Commissione.

Il senatore PEGORER (PD) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti 12.5 e 12.9.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLA XLVII RIUNIONE COSAC TENUTASI A COPENHAGEN DAL 22 AL 24 MAGGIO 2012

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti della XLVII Riunione della COSAC (Conferenza degli Organismi specializzati negli Affari Comunitari), tenutasi a Copenaghen il 22, 23 e 24 aprile 2012, cui ha preso parte, in rappresentanza della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, insieme al senatore Fantetti e alla senatrice Marinaro. La Camera dei deputati ha partecipato, attraverso l'omologa Commissione, con gli onorevoli Formichella, Consiglio e Farinone.

Dopo l'apertura dei lavori da parte del Presidente del Parlamento danese, Mogens Lykketoft, e della Presidente della relativa Commissione per gli affari europei, Eva Kjer Hansen, i membri della COSAC hanno preso atto del 17° Rapporto semestrale, illustrato dal membro permanente del Segretariato COSAC, Libby Kurien.

Successivamente, è intervenuto il Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, il quale si è soffermato sull'opportunità di creare un mercato unico digitale, quale presupposto, insieme ad una effettiva applicazione della «direttiva servizi», per una tangibile crescita economica su scala continentale.

Tra gli altri, si sono rivolti al Presidente Barroso l'onorevole Consiglio ed il senatore Fantetti, il quale ha messo l'accento sulle contraddizioni della politica doganale comune, che consente anche un ingresso irregolare di merci provenienti da paesi extra-comunitari. In sede di replica, il massimo esponente dell'Esecutivo UE ha sottolineato l'esigenza di promuovere ulteriori sforzi al fine di convincere tali Stati, in particolare quelli dell'Asia, ad aprire maggiormente i loro mercati.

Ha, quindi, preso la parola il Primo ministro della Danimarca, Helle Thorning-Schmidt, la quale, dopo aver presentato i punti salienti della Presidenza di turno del proprio Paese, ha risposto ai quesiti dei parlamentari, tra cui quelli posti dall'onorevole Formichella e dalla senatrice Marinaro, la quale ha chiesto lumi su eventuali progetti miranti alla creazione di lavoro nel settore dei servizi finanziari.

Durante la Riunione plenaria, i partecipanti hanno avuto modo di ascoltare l'intervento del Commissario per il mercato interno ed i servizi, Michel Barnier, il quale ha evidenziato come il mercato interno rappresenti il principale strumento, anche se non l'unico, per imboccare effettivamente il cammino della crescita economica. Nel suo ambito, poi, il mercato dei servizi contribuisce a formare il 70 per cento del PIL dell'Unione europea, creato, come è noto, da 22 milioni di imprese per 500 milioni di consumatori. Il dibattito che è seguito alla comunicazione del Commissario Barnier ha registrato anche il coinvolgimento dell'onorevole Farinone.

I delegati COSAC hanno, inoltre, avuto l'opportunità di sentire gli interventi del Commissario per l'ambiente, Janez Potoènik, cui ha rivolto una domanda l'onorevole Farinone, e del Commissario per l'Agenda digitale, Neelie Kroes, cui ha rivolto una domanda l'onorevole Formichella.

Al termine dei lavori, l'assise parlamentare ha adottato, come di consueto, i testi del Contributo delle Conclusioni della XLVII COSAC.

La seduta termina alle ore 13,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3129

G/3129/15/14

FLERES, Alberto FILIPPI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»

premessò:

che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'Unione europea, ha denunciato la situazione allarmante concernente in particolare il sovraffollamento delle carceri, l'aumento della popolazione carceraria, l'aumento del numero di cittadini stranieri detenuti, l'elevato numero di detenuti in attesa di giudizio, i detenuti con disturbi mentali e psicologici e i numerosi casi di decesso e suicidio;

che tale situazione di degrado, oltre a costituire una violazione degli obblighi in materia di diritti dell'uomo contenuti nel Trattato sull'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e nei numerosi strumenti internazionali come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, costituisce anche un ostacolo nello sviluppo dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione e può in particolare possono «pregiudicare la fiducia che deve sottostare alla cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri UE», che deve invece «basarsi sul rispetto delle regole nel campo dei diritti fondamentali e sul necessario ravvicinamento dei diritti degli indagati e degli imputati nonché dei diritti procedurali in materia penale»;

considerato:

che a tale proposito è utile fare leva sulla figura del «*ombudsman*» (difensore civico), presente in 22 Paesi dell'Unione europea, e in Italia previsto a livello regionale con la denominazione di «garante dei diritti dei detenuti»,

impegna il Governo:

ad adoperarsi perché ai garanti per i diritti dei detenuti si applichino le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, agli articoli 102, 103, 104, 200, comma 1, 391-*bis*, 391-*ter*, 391-*quater*, 391-*sexies*, 391-*septies*, 430 e 681 del codice di procedura penale, all'articolo 37, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, e all'articolo 598, primo comma, del codice penale;

e, in particolare, a prevedere che:

le dichiarazioni e le informazioni acquisite dal garante ai sensi degli articoli 391-*bis*, 391-*quater* e 391-*sexies* del codice penale possano essere presentate al pubblico ministero e acquisite al fascicolo del pubblico ministero;

il garante possa chiedere, in qualsiasi momento, di essere sentito dal pubblico ministero, per riferire su specifici atti di indagine o su notizie e circostanze di cui egli è a conoscenza in ragione del suo ufficio;

al garante si applichi l'articolo 18-*ter*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di corrispondenza con il detenuto;

il garante abbia il diritto, a richiesta, di prendere visione ed estrarre copia di atti processuali depositati, cui i difensori hanno accesso, e possa partecipare personalmente, o a mezzo di sostituto, agli atti di indagine cui hanno diritto di assistere i difensori;

il garante possa costituirsi autonomamente parte civile nei procedimenti penali che riguardano la tutela dei diritti dei detenuti;

il garante, in qualsiasi momento, abbia diritto di accesso, unitamente ai suoi collaboratori, nelle strutture penitenziarie, nelle sezioni e nelle celle, nonché nelle abitazioni, nel caso di custodia domiciliare o in comunità, e che analogo diritto sia esteso ai dipendenti dell'ufficio del garante da questi specificamente delegati, nell'ambito delle loro funzioni.

G/3129/16/14

FLERES, Alberto FILIPPI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»

premessi:

che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'Unione europea, ha denunciato la situazione allarmante concernente in particolare il sovraffollamento delle carceri, l'aumento della popolazione carceraria, l'aumento del numero di cittadini stranieri detenuti, l'elevato numero di detenuti in attesa di giudizio, i detenuti con disturbi mentali e psicologici e i numerosi casi di decesso e suicidio;

che tale situazione di degrado, oltre a costituire una violazione degli obblighi in materia di diritti dell'uomo contenuti nel Trattato sull'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e nei numerosi strumenti internazionali come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, costituisce anche un ostacolo nello sviluppo dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione e può in particolare possono «pregiudicare la fiducia che deve sottostare alla cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri UE», che deve invece «basarsi sul rispetto delle regole nel campo dei diritti fondamentali e sul necessario ravvicinamento dei diritti degli indagati e degli imputati nonché dei diritti procedurali in materia penale»;

considerato a tale proposito utile fare leva sull'affidamento dei detenuti ai servizi sociali, impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché:

tra le pene principali stabilite all'articolo 17 del codice penale per i delitti, sia prevista anche quella dell'affidamento ai servizi sociali;

nella classificazione delle pene principali, di cui all'articolo 18 del codice penale, sia prevista anche la denominazione di «pene alternative alla detenzione», tra le quali l'affidamento ai servizi sociali;

dopo l'articolo 23 del codice penale sia inserita una disciplina dell'affidamento ai servizi sociali, del seguente tenore:

1. La pena dell'affidamento ai servizi sociali si estende dai cinque giorni ai tre anni ed è scontata al di fuori degli istituti penitenziari.

2. La pena dell'affidamento ai servizi sociali deve essere inflitta dal giudice per tutti i reati che prevedano una pena detentiva fino ad un massimo di tre anni.

3. Nella sentenza di condanna all'affidamento ai servizi sociali il giudice stabilisce le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

4. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento il condannato non soggiorni in

uno o più Comuni, o soggiorni in un Comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

5. Il giudice stabilisce altresì che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

6. Alla pena dell'affidamento ai servizi sociali si applicano i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

G/3129/17/14

FLERES, CASTIGLIONE, Alberto FILIPPI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»

premessò:

che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'Unione europea, ha denunciato la situazione allarmante concernente in particolare il sovraffollamento delle carceri, l'aumento della popolazione carceraria, l'aumento del numero di cittadini stranieri detenuti, l'elevato numero di detenuti in attesa di giudizio, i detenuti con disturbi mentali e psicologici e i numerosi casi di decesso e suicidio;

che tale situazione di degrado, oltre a costituire una violazione degli obblighi in materia di diritti dell'uomo contenuti nel Trattato sull'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e nei numerosi strumenti internazionali come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, costituisce anche un ostacolo nello sviluppo dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione e può in particolare possono «pregiudicare la fiducia che deve sottostare alla cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri UE», che deve invece «basarsi sul rispetto delle regole nel campo dei diritti fondamentali e sul necessario ravvicinamento dei diritti degli indagati e degli imputati nonché dei diritti procedurali in materia penale»;

considerato a tale proposito utile riconsiderare la disciplina relativa alla riduzione della pena, al fine di renderla maggiormente rispondente al-

l'effettiva opera di rieducazione del detenuto e al contempo di renderla maggiormente efficace come misura di attenuazione dell'eccessivo affollamento del sistema carcerario,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché:

la riduzione della pena prevista dal comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, sia aumentata da quarantacinque a sessanta giorni per ogni semestre di pena scontata;

sia al contempo previsto che la valutazione della positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle varie opportunità trattamentali o lavorative, di studio e di lettura organizzate dalla Direzione del carcere, nonché del mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e con la comunità esterna, sia formulata dal gruppo di osservazione previsto nell'ambito del programma individualizzato di trattamento, di cui all'articolo 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230, superando così la formulazione di cui al comma 2 dell'articolo 103 del medesimo decreto.

G/3129/18/14

FLERES, CASTIGLIONE, Alberto FILIPPI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»

premessò:

che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'Unione europea, ha denunciato la situazione allarmante concernente in particolare il sovraffollamento delle carceri, l'aumento della popolazione carceraria, l'aumento del numero di cittadini stranieri detenuti, l'elevato numero di detenuti in attesa di giudizio, i detenuti con disturbi mentali e psicologici e i numerosi casi di decesso e suicidio;

che tale situazione di degrado, oltre a costituire una violazione degli obblighi in materia di diritti dell'uomo contenuti nel Trattato sull'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e nei numerosi strumenti internazionali come la Di-

chiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, costituisce anche un ostacolo nello sviluppo dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione e può in particolare possono «pregiudicare la fiducia che deve sottostare alla cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri UE», che deve invece «basarsi sul rispetto delle regole nel campo dei diritti fondamentali e sul necessario ravvicinamento dei diritti degli indagati e degli imputati nonché dei diritti procedurali in materia penale»;

considerato a tale proposito utile fare leva sulla figura del «*ombudsman*» (difensore civico), presente in 22 Paesi dell'Unione europea e in Italia previsto a livello regionale con la denominazione di «garante dei diritti dei detenuti»,

impegna il Governo:

ad adoperarsi perché sia prevista, a livello nazionale, una disciplina del garante dei diritti dei detenuti, in base alla quale:

1. Nell'esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti dei detenuti, ove istituito da regioni o enti locali:

a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze ed ai reclami che sono ad esso rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e integrazioni;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;

d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;

e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

f) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio italiano, intervenendo anche a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni; la sua attività è rivolta anche ai detenuti italiani che scontano la pena al di fuori del territorio nazionale in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari;

g) vigila affinché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera *f)* e dei loro familiari, per quanto di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

h) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;

i) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni;

l) esprime parere sui piani predisposti dal Governo destinati ai detenuti o ex detenuti.

2. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente.

G/3129/19/14

FLERES, CASTIGLIONE, Alberto FILIPPI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»

considerato che:

la Costituzione, all'articolo 13, quarto comma, stabilendo che «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà», sancisce il carattere penalmente rilevante della tortura;

che l'Italia, sebbene abbia ratificato con legge 3 novembre 1988, n. 498, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1984, non prevede nel proprio ordinamento giuridico la specifica fattispecie penale della tortura;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché sia introdotto, nel codice penale, al libro II, titolo XII, capo III, sezione III concernente i delitti contro la libertà morale, la previsione e la disciplina della fattispecie della tortura, del seguente tenore:

1. È punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata di un terzo, sia nel minimo che nel massimo, se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata del cinquanta per cento, sia nel minimo che nel massimo, se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte della persona torturata”.

2. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

G/3129/20/14

FLERES, Alberto FILIPPI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»

premessò:

che la legge 3 febbraio 2011, n. 4, reca disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, al fine di assicurare ai

consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati;

che tale legge stabilisce all'articolo 4 l'obbligo di riportare nell'etichettatura dei prodotti alimentari anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea,

impegna il Governo:

ad adoperarsi perché sia reso obbligatorio riportare in appositi elenchi da tenere esposti nei bar, nei ristoranti e, in generale, nei locali in cui si consumano prodotti alimentari e bevande, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti lavorati o adoperati per la preparazione di alimenti e bevande presso l'esercizio;

ad adottare le misure necessarie perché i proprietari o i gestori di bar, ristoranti o altri locali di ristorazione di cui all'articolo 1 che acquistano prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta possano disporre di un marchio per contraddistinguere tali prodotti.

G/3129/21/14

FLERES, CENTARO, FERRARA, CARRARA, POLI BORTONE, SAIA, Alberto FILIPPI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»

premesso che l'attuale normativa diretta ad agevolare la produzione di energia da fonti rinnovabili, rappresentata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, prevede un maggior incentivo per gli impianti fotovoltaici installati su edifici, rispetto agli altri, ove per edificio si intende *«un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici»*;

considerato che tale definizione contempla 8 possibili destinazioni d'uso, quali edifici residenziali, per attività d'ufficio, ospedalieri, per attività ricreative, associative o di culto, per attività commerciali, per attività sportive, per attività scolastiche, e per attività industriali, artigianali o comunque produttive,

impegna il Governo:

ad adoperarsi perché, nel rispetto della tutela del settore agroalimentare, sia prevista un'estensione della categoria degli impianti installati su edifici, nei seguenti termini:

1. In ambito residenziale, ove le superfici di copertura degli immobili singoli o condominiali non siano sufficienti ad ospitare gli impianti per la produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico al servizio delle unità residenziali presenti nel fabbricato o nel condominio, i detti impianti possono essere collocati anche al di sopra di pergole o tettoie, anche indivise, che siano pertinenze od al servizio delle unità residenziali, nel rispetto dei diritti di terzi.

2. Gli impianti collocati secondo le disposizioni di cui al comma 1 sono equiparati, sia tecnicamente che per la quantificazione dell'incentivo, a quelli su edificio.

3. Gli impianti fotovoltaici realizzati in ambito agricolo, siano essi collocati su serre, tettoie, pensiline o pergole, aventi una potenza massima di 1,00mW, siano essi collocati diversamente da quelli prima specificati, ad esclusione di quelli a concentrazione, con potenza non superiore a 200,00 kW, in qualsiasi regime detti impianti operino, se proposti e realizzati su iniziativa d'impresе agricole o di persone fisiche e giuridiche svolgenti prevalente attività agricola ed aventi diritti reali sul suolo agricolo, sono classificati piccoli impianti e sono equiparati sia tecnicamente sia per la quantificazione dell'incentivo a quelli su edificio. Gli impianti collocati sulle coperture delle serre possono occupare l'intera superficie delle coperture stesse.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai tetti degli opifici industriali, alle pergole o tettoie di pertinenza di detti opifici quando si provvede alla contestuale rimozione di coperture realizzate in eternit o altri materiali inquinanti.

5. Gli impianti di cui ai commi precedenti, equiparati tecnicamente a quelli su edificio, godono di quanto per essi previsto dalla normativa vigente in termini di tariffazione, incentivi, benefici e premi. Qualora venga alterata o modificata la destinazione d'uso delle serre, gli impianti su di esse realizzati perdono il diritto di beneficiare degli incentivi previsti ed erogati dal GSE (Gestore dei servizi energetici).

G/3129/22/14

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, MOLINARI, Alberto FILIPPI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»,

premesso che:

con il decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, in Italia sono state introdotte, con un ritardo di due anni, le norme in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ai sensi della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

il «considerando 11» della direttiva 2006/43/CE recita, tra l'altro, che *«Qualora ad una cooperativa, ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della presente direttiva, o ad un ente analogo, di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, sia richiesto o consentito, in base alla normativa nazionale, di essere socio di un ente senza scopo di lucro che effettua revisioni, un terzo obiettivo, ragionevole e informato non giungerebbe alla conclusione che il rapporto di partecipazione compromette l'indipendenza dei revisori legali, a condizione che, quando l'ente di revisione effettua la revisione legale di uno dei suoi soci, venga applicato il principio d'indipendenza ai revisori che effettuano la revisione e alle persone che potrebbero essere in grado di influenzare la revisione legale dei conti»;*

il succitato decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 non ha tenuto conto di quanto prescritto nel «considerando 11» della direttiva 2006/43/CE;

in Austria e in Germania la direttiva 2006/43/CE e in particolare il «considerando 11» già da anni sono stati attuati, e tutte le associazioni di rappresentanza sono autorizzate ad effettuare, attraverso i propri revisori, la revisione legale presso le loro cooperative associate;

considerato che:

l'art. 4 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol riconosce alla Regione la potestà legislativa, tra l'altro, in materia di *«sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative»;*

in virtù di detta competenza la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha emanato la Legge Regionale n. 5/2008 ed il Regolamento Attuativo n. 11/2008, contenenti disposizioni speciali, anche in materia di revisione legale, applicabili alle sole cooperative della regione;

la suddetta legge regionale è in perfetta sintonia con quanto riportato nel «considerando 11» della direttiva 2006/43/CE;

la mancata attuazione del «considerando 11» della Direttiva 2006/43/CE pone evidenti problemi di coordinamento tra il D. Lgs. 39/2010 e la normativa in tema di revisione legale vigente nel Trentino-Alto Adige/Südtirol in cui il fenomeno federativo è estremamente diffuso;

il mancato coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale è stato rilevato anche nell'Ordine del Giorno n. 9/4059-AR/35, accolto dal Governo in data 26 luglio 2011, mediante il quale la Camera ha impegnato il Governo *«a interpretare il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nel senso che sia applicabile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno competenza*

esclusiva in materia di vigilanza cooperativa, solo compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione»;

il coordinamento sopra segnalato risulta ancor più necessario alla luce delle disposizioni contenute nella Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (COM(2011) 779 definitivo e SEC(2011) 1384 definitivo). L'art. 38, par. 5, della bozza in questione, ribadisce le peculiarità del fenomeno cooperativo, prevedendo in particolare che *«Qualora a una cooperativa, ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della direttiva 2006/43/CE, o a un ente analogo, di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, sia richiesto o consentito, in base alla normativa nazionale, di essere socio di un ente senza scopo di lucro che effettua revisioni, l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, può decidere che alcune disposizioni previste dal presente regolamento non si applichino alla revisione legale di tale ente, a condizione che il revisore legale che svolge la revisione legale e le persone che potrebbero essere in posizione tale da influenzare la revisione legale rispettino i principi di indipendenza di cui al capo I del presente regolamento».*

impegna il Governo a:

dare completa attuazione alla Direttiva 2006/43/CE, tenendo debitamente conto delle indicazioni contenute nell'Ordine del Giorno n. 9/4059-AR/35 nonché nella Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico;

adoperarsi affinché sia assicurato che il decreto si applichi alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno competenza esclusiva in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, solo compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione;

esplicitare nell'ambito del D. Lgs. 39/2010 la sussistenza della normativa vigente nel Trentino-Alto Adige/Südtirol ed i rapporti intercorrenti tra essa e la normativa nazionale.

G/3129/23/14

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, Alberto FILIPPI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»

premessi:

che l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), contribuisce allo sviluppo delle diversità culturali e linguistiche;

e che, ai sensi dell'articolo 167 del TFUE, l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali,

impegna il Governo:

ad adoperarsi perché sia assicurato che qualsiasi prodotto commercializzato o comunque reso disponibile al consumatore finale nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, possa riportare, in attuazione dell'articolo 99 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le indicazioni, le avvertenze o le informazioni comunque denominate sul contenuto e sull'utilizzo dello stesso alternativamente in lingua italiana o tedesca o in entrambe le lingue.

G/3129/24/14

Alberto FILIPPI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»

premessi:

qualsiasi direttiva UE vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (art. 288.3 TFUE);

qualsiasi direttiva UE non è obbligatoria in tutti i suoi elementi, in quanto, dettando solo un obbligo di risultato, lascia spazio all'iniziativa normativa di ogni stato cui è diretta, sebbene la libertà non sia assoluta in quanto ogni membro deve garantire l'effetto voluto dall'Unione Europea;

l'articolo 14 del provvedimento in esame (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici*) sostiene che ai fini dell'attuazione della suddetta direttiva il Governo è tenuto a seguire determinati criteri come quello di *formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e*

del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

l'articolo 4 della direttiva 2010/63/UE «Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento» sostiene che gli Stati membri assicurano che, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura,

impegna il Governo:

rendere tassativamente obbligatoria, ogniqualvolta sia possibile, la sostituzione della sperimentazione animale con un metodo ed una strategia scientificamente soddisfacente senza uso di animali vivi, secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento.

G/3129/25/14

Alberto FILIPPI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»

premessi:

il decreto legislativo n. 116 del 1992 prevede che i progetti di sperimentazione su animali vengano comunicati al Ministero della salute in regime di autocertificazione.

il sistema delle autocertificazioni non è controllato dal Ministero della salute se non dopo che il progetto è iniziato o già terminato senza poter esprimere valutazioni od osservazioni.

tale sistema non rende trasparente e chiaro l'utilizzo dei fondi destinati ai vari progetti;

le sperimentazioni animali e gli stabulari delle università assorbono numerose risorse provenienti dall'erario, senza che sia garantita la trasparenza per il contribuente;

sia la detenzione degli animali da laboratorio che l'allevamento di animali geneticamente modificati sono finanziati perlopiù mediante fondi pubblici, considerando l'impiego del personale di laboratorio, l'utilizzazione delle relative infrastrutture, la detenzione degli animali da laboratorio e le altri restanti e numerose spese;

in questo momento di grave crisi economica, che ha colpito anche il nostro Paese, i singoli cittadini sono chiamati a fare grandi sacrifici per il risanamento della finanza pubblica;

secondo un sondaggio Eurispes l'86,3% degli italiani, più di 4 conazionali su 5, è contrario alla vivisezione;

impegna il Governo:

rendere trasparenti le modalità di autorizzazione dei progetti di sperimentazione animale allo scopo di non utilizzare fondi pubblici per esperimenti su animali, considerando la totale contrarietà della maggioranza della popolazione italiana.

Art. 1.

1.2

IL GOVERNO

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

direttiva 2012/4/UE, della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (scadenza 4 aprile 2012);

Art. 6.

6.4 (testo 2)

FERRANTE, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti

«8-bis. La misura dei diritti speciali di prelievo in materia CITES, di cui al Regolamento CE 338/97 e successive modificazioni, istituiti con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, è adeguata ogni tre anni. In sede di prima applicazione, i predetti diritti speciali sono adeguati alla media praticata dagli Stati membri dell'Unione europea, tenuto conto delle disposizioni recate dall'articolo 8-*quinquies*, comma 2, della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, anche ai fini del mantenimento degli esemplari vivi confiscati ai sensi della medesima normativa.

8-ter. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: "le spese di mantenimento sono poste a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca", sono inserite le seguenti: "e sono determinate dal giudice sulla base di una tabella di riferimento, aggiornata periodicamente, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i ministri della giustizia, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali. I relativi proventi sono gestiti secondo le modalità di cui al successivo articolo 8-*quinquies*, comma 2.».

Art. 7.

7.3

IL GOVERNO

1. *La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:*

«a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica delle licenze FLEGT previste dal regolamento (CE) n. 2173/2005, per l'applicazione del regolamento (VE) n. 995/2010 e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili».

2. *Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole: «delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005» sono aggiunte le seguenti: «e del regolamento (VE) n. 995/2010».*

Art. 11.

11.0.1 (testo 2)

FLUTTERO

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente

«Art. 11-bis.

*(Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2011/92/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione n. 2009/2086 per non conformità alla direttiva 85/337/CEE in materia

di valutazione d'impatto ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 5, comma 1, le lettere *g*) ed *h*) sono sostituite dalle seguenti:

g) progetto preliminare: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere nonché altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, i cui elaborati tecnici e progettuali vengono predisposti in conformità all'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche e, negli altri casi, con almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

h) progetto definitivo: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere nonché altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, i cui elaborati tecnici e progettuali sono predisposti in conformità all'articolo 93, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche e, negli altri casi, con almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

2) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

9. Per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, in maniera documentata e sulla base di tutti i criteri indicati nell'allegato V, soglie e/o criteri ai fini dell'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20, ovvero un incremento o un decremento delle soglie nella misura massima del trenta per cento ove presenti. Con riferimento agli stessi progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, in maniera documentata e sulla base di tutti i criteri indicati nell'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

3) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, l'informazione che il progetto è sottoposto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale con indicazione dei relativi riferimenti normativi di cui al presente decreto e, se del caso, che è applicabile l'articolo 32 del presente decreto, in materia di consultazioni transfrontaliere ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nonché una breve descrizione del progetto stesso e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, con indicazione

anche degli orari e delle modalità di consultazione degli stessi atti, ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

4) nell'Allegato II alla Parte Seconda:

4.1) il punto 10, terzo trattino, è sostituito dal seguente:

– costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;

4.2) al punto 3, dopo il sesto trattino, è aggiunto il seguente:

– al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nei punti precedenti).

4.3) il punto 17 è sostituito dal seguente:

17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 162 del 14.09.2011 di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

5) L'Allegato IV alla Parte Seconda è sostituito dal seguente:

ALLEGATO IV

PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

1. Agricoltura

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva;

b) progetti di forestazione iniziale; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo;

c) impianti per l'allevamento intensivo di animali (progetti non compresi nell'allegato III);

d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre;

e) piscicoltura intensiva;

f) progetti di ricomposizione fondiaria;

g) recupero di suoli dal mare per una superficie inferiore ai 200 ettari.

2. Industria energetica e estrattiva

a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva inferiore ai 150 MW;

b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;

d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda (progetti non compresi nell'allegato II);

e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (progetti non compresi negli allegati II e III);

f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;

g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;

h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;

i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;

m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW;

n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;

n-bis) impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

o) trivellazioni in profondità e, in particolare, trivellazioni geotermiche, escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo;

p) stoccaggio in superficie di combustibili fossili e di gas naturale (progetti non compresi nell'allegato II);

q) stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei (progetti non compresi negli allegati II e III).

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi;

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua;

c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo;
- forgiatura con magli;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso;

d) fonderie di metalli ferrosi;

- e*) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia);
- f*) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici;
- g*) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; impianti di costruzione di materiale ferroviario e rotabile;
- i*) imbutitura di fondo con esplosivi;
- l*) cokerie (distillazione a secco di carbone);
- m*) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane;
- n*) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali;
- o*) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro;
- p*) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento); impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

4. Industria dei prodotti alimentari

- a*) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte);
- b*) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali;
- c*) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;
- d*) impianti per la produzione di birra o malto;
- e*) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi;
- f*) impianti di macellazione di animali e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali;
- g*) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce;
- h*) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia;
- i*) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta

- a*) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
- b*) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni (progetti non compresi nell'allegato III);
- c*) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana;
- d*) impianti per la concia del cuoio e del pellame.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

7. Progetti di infrastrutture

a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive;

b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; parcheggi di uso pubblico;

c) piste da sci nonché impianti meccanici di risalita, funivie e strutture connesse;

d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse o di acque sotterranee, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee (progetti non compresi nell'allegato III);

e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;

g) strade extraurbane secondarie;

h) costruzione di strade in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri;

i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;

l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

m) acquedotti a lunga distanza;

n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;

o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non compresi negli allegati II e III);

p) aeroporti;

q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;

r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, (progetti non compresi nell'allegato III), (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento

mento o di ricondizionamento preliminari, (progetti non compresi nell'allegato III) (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo n. 152/2006);

s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (progetti non compresi nell'allegato III), mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare (progetti non compresi nell'allegato III), (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi (progetti non compresi nell'allegato III), (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

v) impianti di depurazione delle acque (progetti non compresi nell'allegato III);

z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica (progetti non compresi negli allegati II e III);

z.a) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

z.b) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (progetti non compresi nell'allegato III);

z.c) Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico (progetti non compresi nell'allegato II).

8. Altri progetti

a) Villaggi turistici, centri residenziali turistici e complessi alberghieri, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;

b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili;

d) banchi di prova per motori, turbine, reattori;

e) fabbricazione di fibre minerali artificiali;

f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;

g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici (progetti non compresi negli allegati II e III);

h) recupero di suoli dal mare (progetti non compresi nell'allegato III);

i) cave e torbiere;

- l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici;
- m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi;
- n) depositi di fanghi, compresi quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
- p) stabilimenti di squartamento;
- q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente;
- r) parchi tematici;
- s) progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche (progetti non compresi nell'allegato III);
- t) opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi (progetti non compresi nell'allegato III);
- u) impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non compresi nell'allegato III);
- v) progetti di cui all'Allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
- v.i) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)».

Art. 12.

12.11

NESSA, *Relatore*

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) inclusione del settore dei lavori pubblici, in attuazione del considerando n. 11 della direttiva 2011/7/UE, in virtù del quale "la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile"».

Art. 25.**25.2**

DELLA MONICA, MARINARO, BIANCO, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DEL VECCHIO, FONTANA, GALPERTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PEGORER, SANNA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VITALI

Sopprimere l'articolo.

25.3

DELLA MONICA, MARINARO, BIANCO, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DEL VECCHIO, FONTANA, GALPERTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PEGORER, SANNA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VITALI

Stralciare l'articolo.

25.4

D'ALIA, SERRA

L'articolo 25 è stralciato.

25.5

DELLA MONICA, MARINARO, BIANCO, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DEL VECCHIO, FONTANA, GALPERTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PEGORER, SANNA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - (Norme in materia di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea in attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea). – 1. Lo Stato è responsabile per i danni ingiusti arrecati ai singoli, quando un organo giurisdizionale di ultimo grado viola manifestamente il diritto dell'Unione europea, sempre che la norma violata attribuisca diritti ai singoli e sussista un nesso causale diretto tra la violazione manifesta e il danno subito dall'interessato. In tal caso quest'ultimo può agire contro lo Stato per ottenere il ri-

sarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. La responsabilità dello Stato prevista dal comma 1 sussiste anche quando ad una norma di diritto sostanziale o procedurale dell'Unione europea è data in modo inescusabile una applicazione manifestamente erronea.

3. Al fine di valutare se vi sia stata violazione del diritto dell'Unione europea ai sensi del presente articolo, occorre tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia e, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, dell'ignoranza manifesta della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia, della mancata osservanza da parte dell'organo giurisdizionale dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

25.6

PERDUCA, PORETTI

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117). – 1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro questo per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. L'azione civile per il risarcimento del danno è regolato dalle norme vigenti in materia. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto.

2. Costituisce sempre colpa grave la violazione manifesta del diritto. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto comunitario, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234, terzo comma,

CE, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. Salvi i casi previsti dai commi precedenti, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

c) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"1. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, per i magistrati ordinari, o il titolare dell'azione disciplinare, negli altri casi, devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione che il richiedente del risarcimento deve fare, al procuratore generale o al titolare dell'azione disciplinare, contestualmente alla richiesta di risarcimento. Resta ferma la facoltà del Ministro della Giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione"».

25.7

PERDUCA, PORETTI

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117). - 1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali";

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) l'articolo 3 è abrogato;

c) all'articolo 4:

1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «L'azione di risarcimento si esercita contro lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'azione di risarcimento può essere esercitata solo quando il procedimento in cui si è avuto il comportamento, l'atto o il provvedimento giudiziale dannoso è definitivamente concluso»;

3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

d) gli articoli 5 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo Stato, dopo aver provveduto a rimborsare il danneggiato, è tenuto all'azione di rivalsa nei confronti del magistrato danneggiante per il rimborso dell'intero onere sostenuto»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

f) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«2. L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti»».

25.8

D'ALIA, SERRA

L'articolo 25 è così sostituito:

«I commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono sostituiti dai seguenti:

"1. La sentenza di condanna pronunciata nei confronti dello Stato è comunicata al Procuratore generale della Corte dei conti affinché promuova l'azione di rivalsa nei termini previsti dall'articolo 7 innanzi alla Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti.

2. Il Procuratore generale della Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento in ordine alle comunicazioni pervenute ai sensi del comma 1, alle procedure conseguentemente avviate e alloro esito"».

25.9

D'ALIA, SERRA

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

Dopo l'articolo 4 della legge 13 aprile 1988 , n. 117, è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 4-bis. — (*Rinvio pregiudiziale*) – 1. Quando l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2 è relativa alla violazione del diritto comunitario o alla mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il giudice adito, a pena. di nullità della decisione, rinvia pregiudizialmente la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del medesimo articolo 267.».

25.10

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, CENTARO, ALLEGRINI, GALLONE, FLERES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – (Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117). – 1. Dopo l'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.*(Responsabilità per violazione del diritto dell'Unione europea)*

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di una violazione del diritto dell'Unione europea imputabile ad una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento del danno.

2. La responsabilità speciale di cui al precedente comma è subordinata alle condizioni seguenti:

a) la norma violata è preordinata a conferire diritti ai singoli;

b) la violazione è grave e manifesta;

c) esiste un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subito dai soggetti lesi.

3. Ai fini della qualificazione della violazione come grave e manifesta dovrà, in particolare, tenersi conto del grado di chiarezza e precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o ignorabilità dell'errore di diritto, della posizione eventualmente adottata da un'istituzione dell'Unione europea, dell'aver ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia, dell'inosservanza da parte dell'organo giurisdizionale di ultimo grado dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. L'attività di interpretazione delle norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non esclude la responsabilità se ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti»;

2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato;

3. L'articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (Litisconsorzio necessario). – 1. L'azione di risarcimento deve essere promossa, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile, anche nei confronti del magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio.

2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato fa stato nel giudizio di rivalsa. Non fa stato nel procedimento disciplinare.».

4. Al comma 1 dell'articolo 7 le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni» e le parole: «stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5,» sono soppresse.

5. Al comma 3 dell'articolo 8 le parole: «una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «una somma pari ai due terzi di una annualità dello stipendio»».

25.11

IL GOVERNO

Al comma 1, apportate le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per diniego di giustizia ovvero per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario, posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivano da privazione della libertà personale."»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è soppresso»;

sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, lettera a), le parole da: "la grave violazione" a: "negligenza inescusabile" sono sostituite dalle seguenti: "la violazione manifesta della legge e del diritto comunitario"»;

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto comunitario si tiene conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabile negligenza nell'errore e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tenere conto della violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»»;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 7, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni"; e la parola: "esercita" è sostituita dalle seguenti: "deve esercitare"»;

1-ter. All'articolo: 8, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «pari al terzo» sono sostituite dalle seguenti: «pari alla metà»;
 - b) al terzo periodo, la parola «quinto» è sostituita dalla seguente: «terzo».
-

25.12

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Responsabilità dello Stato per attività giudiziaria del magistrato"»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 2, prima delle parole: "Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie" sono aggiunte le parole: "Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis,"»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la grave e manifesta violazione della legge e del diritto comunitario determinata da negligenza inescusabile»;

d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"d-bis. Ai fini della determinazione della grave e manifesta violazione della legge e del diritto comunitario, ai sensi del comma 3, lettera a), deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti i principali elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, facendo riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tenere conto della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."»;

e) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis) I termini previsti dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché tutti i termini processuali sono ridotti, per le cause di risarcimento di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, della metà. Il presidente del collegio può prorogarli fino al termine originario con decreto motivato e solo per eccezionali motivi. La riduzione dei termini non si applica ai ter-

mini di comunicazione del procedimento al magistrato, previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117.»;

«1-ter) All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento, di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa.»;

«1-quater) All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso"».

25.13

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso «1.», apportare le seguenti modifiche:

1. al primo periodo sopprimere le parole: «in violazione manifesta del diritto o» e le parole: «e contro il soggetto riconosciuto colpevole»;

2. sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvi i casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.»»;

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In ogni caso lo Stato è tenuto al risarcimento dei danni cagionati ai singoli da una violazione manifesta del diritto comunitario derivante dal contenuto di una decisione di ultima istanza.

3-ter. Ai fini della determinazione dei casi di violazione manifesta del diritto comunitario ai sensi del comma 3-bis, deve essere valutato se il giudice ha tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia con particolare riferimento anche al grado di chiarezza e di precisione delle norme violate, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o l'inescusabilità dell'errore di diritto. Si deve altresì tener conto se il giudice non ha osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se ha ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea."».

25.14

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso «1.», apportare le seguenti modifiche:

- 1. al primo periodo sopprimere le parole: «in violazione manifesta del diritto o» e le parole: «e contro il soggetto riconosciuto colpevole»;*
- 2. sopprimere il secondo periodo;*

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è abrogato»;

c) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) la violazione manifesta del diritto determinata da negligenza inescusabile."»;

d) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi di violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 3, lettera d-bis), deve essere valutato anche il grado di chiarezza e di precisione delle norme violate. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto, in particolare, se non è stato osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se è stata manifestamente ignorata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".».

25.15

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso «1.», apportare le seguenti modifiche:

- 1. al primo periodo sopprimere le parole: «in violazione manifesta del diritto o» e le parole: «e contro il soggetto riconosciuto colpevole»;*
- 2. sopprimere il secondo periodo;*

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è abrogato»;

c) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis.) l'interpretazione di norme giuridiche che, anche tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale, non trova alcuna giustificazione sul piano logico giuridico o configura un grossolano e ingiustificato travisamento del fatto o della prova."»;

d) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi di cui al comma 3, lettera d-bis), deve essere valutato anche il grado di chiarezza e di precisione delle norme violate. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto, in particolare, se non è stato osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se è stata manifestamente ignorata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea»».

Art. 27.**27.0.6**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art 27-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2011 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro*

2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella medesima decisione quadro, dai principi e criteri direttivi generali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)*, *g)*, della presente legge e dei principi e criteri direttivi di seguito specificati, realizzando se necessario il coordinamento con le disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro I, titolo VI del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere, su sua richiesta e nel rispetto del segreto investigativo, le informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza che può ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali ad essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell'autorità giudiziaria, alla data della liberazione della persona sottoposta ad indagini;

b) prevedere che, nei casi di cui alla lettera *a)*, nella fase delle indagini preliminari il pubblico ministero possa non rilasciare le informazioni richieste qualora ciò possa pregiudicare la prosecuzione delle indagini;

c) introdurre nel libro V, titoli II e III del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso sul territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare, denuncia o querele davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza e che attribuiscono a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità della denuncia e della querela presentate in Italia o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano;

d) Introdurre nel libro V, titoli II, e III del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso sul territorio di un altro Stato membro, residente in Italia, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle competenti autorità nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione delle stesse alle autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge, 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'Interno e con gli altri Ministri interessati.

3. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 6, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di quaranta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi

fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo adottato ai sensi del citato comma 1.

5. Il Governo, quando non intende conformarsi al parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza di nuovo parere».

27.0.7

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio – allegato XIV relativamente alle norme di commercializzazione per le carni di pollame, nonché delle disposizioni nazionali di applicazione)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendone obbligato, non istituisce i registri previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali applicative in materia di controlli sul tenore di acqua delle carni di pollame, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendone obbligato, non annota giornalmente i risultati delle verifiche effettuate o tiene in modo irregolare i registri previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali applicative in materia di controlli sul tenore di acqua delle carni di pollame, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, detiene, espone per la vendita, mette in vendita, vende, consegna o commercializza in qualsiasi altro modo carcasse di pollame o tagli di carne di pollame con tenore d'acqua superiore ai limiti previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali senza ottemperare al disposto di cui all'articolo 16, paragrafo 6 del reg. (CE) n. 543/2008 e successive modifiche ovvero prive delle diciture di cui all'allegato X del Reg. (CE) n. 543/2008 e successive modifiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 0,50 euro a 3,00 euro per chilogrammo di prodotto; in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 1.000,00 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in relazione alla documentazione commerciale di accompagnamento, all'etichettatura, alla presentazione e pubblicità, commercializza carne di pollame in violazione delle disposizioni sulle indicazioni e sui requisiti supplementari stabiliti dagli articoli 3 e 5 del reg. (CE) n. 543/2008 e successive modifiche e dalle norme nazionali applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600,00 euro a 3.500,00 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esposizione per la vendita o nella messa in vendita nel commercio al minuto, non provvede a separare le carni di pollame a seconda del tipo e del sistema di congelazione o di surgelazione alle quali sono state sottoposte, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro.

6. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in imballaggi preconfezionati, qualora la violazione riguardi i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della medesima violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo è del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

8. La legge 4 luglio 1985, n. 343, è abrogata».

27.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale, a seguito dell'apertura del caso EU Pilot 2066/11/MARK, in tema di prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti)

1. All'articolo 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 è abrogato».

27.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifica al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali)

1. All'articolo 15, comma 6, lettera *d*) del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 le parole: «nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti», sono soppresse.

27.0.10

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di Organismo per l'Albo delle persone fisiche consulenti finanziarie)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, il comma *14-bis* è sostituito dai seguenti commi:

«*14-bis.* In sede di prima applicazione dell'articolo *18-bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, sono nominati i componenti dell'organismo per la tenuta dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria e sono fissati i termini entro cui l'organismo redige il proprio statuto, ai sensi dell'articolo *18-bis*, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed adotta un regolamento recante la disciplina della propria organizzazione ed attività. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce la data di avvio di operatività dell'Organismo.

14-ter. Con regolamento la Consob stabilisce:

- a) le modalità di prima formazione dell'albo e le relative forme di pubblicità;
- b) i termini di conclusione dei procedimenti di iscrizione all'albo e di cancellazione;
- c) le modalità di svolgimento delle prove valutative dirette all'accertamento dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo;
- d) la data di inizio di operatività dell'albo.

14-quater. Fino alla data di avvio di operatività dell'Organismo, la Consob esercita le funzioni e i poteri attribuiti all'Organismo dalle norme vigenti, e determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nei medesimi articoli 18-bis, comma 5, e 18-ter, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-quinquies. La Consob può avvalersi di enti pubblici e privati, dotati di comprovata esperienza, per:

- a) lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo;
- b) l'organizzazione delle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;
- c) l'espletamento di ogni altra attività funzionale alla gestione ed alla tenuta dell'Albo.

14-sexies. I rapporti tra la Consob e gli enti di cui al comma 14-quinquies sono disciplinati da apposite convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica».

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis, comma 6, lettera b), dopo le parole: «vigila sul rispetto delle disposizioni», sono inserite le seguenti: «del regolamento adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 1) e delle disposizioni».

b) all'articolo 18-bis, comma 6, lettera c), le parole: «delle regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d)», sono sostituite dalle parole: «delle disposizioni di cui al regolamento adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 1), delle disposizioni di cui al comma 7, lettere c), d), e) e g) e in caso di mancata cooperazione con l'organismo nello svolgimento delle attività di cui alle lettere e) ed f) del presente comma»;

c) all'articolo 18-bis, comma 7, lettera b), dopo le parole «alla iscrizione» sono aggiunte le seguenti: «ed alla cancellazione».

d) al comma 1 dell'articolo 18-ter, dopo le parole: «sentite la Banca d'Italia e la Consob», sono inserite le seguenti parole: «ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 18-bis».

e) al comma 3 dell'articolo 18-ter, dopo le parole: «si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8'», sono aggiunte le seguenti parole: «9, 11 e 11'».

3. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica».

27.0.11

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prima dell'avvio di ciascun periodo di commercializzazione e tenuto conto della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dispone la eventuale procedura di revoca delle quote individuali con decadenza del produttore dalla titolarità del quantitativo non utilizzato»».

27.0.12

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Delega al Governo per il riassetto, delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l'attuazione dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1935/2004, 183/2005)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un o più decreti legislativi recanti norme per il riassetto, delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l'attuazione dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1935/2004, 183/2005 e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari europei, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della giustizia e gli altri Ministri interessati, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effetti normativi o che siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materia, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, con previsione di una sanzione amministrativa di importo non inferiore a 500,00 e non superiore a 150.000,00 euro, in modo da accentuare l'efficacia dissuasiva e la funzione deterrente della sanzione;

e) individuazione di misure di coordinamento tra le diverse autorità competenti per l'effettuazione dei controlli ufficiali concernenti la sicurezza alimentare e dei mangimi, anche al fine di adempiere agli obblighi di informazione e collaborazione derivanti dalla normativa europea;

f) razionalizzazione e coordinamento delle attività degli organi di vigilanza e controllo nell'attuazione del Piano integrato di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004, individuando, per detto Piano, il Ministero della salute quale punto di contatto con gli organi europei;

g) individuazione di adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici doganali e gli uffici periferici delle altre amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi;

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalla presente disposizione ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

27.0.13

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Norme di delega sulla procedura concorsuale in materia di crediti marittimi)

1. In attuazione della legge 23 dicembre 2009, n. 201, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, uno o più decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, come modificata dal Protocollo adottato a Londra il 2 maggio 1996.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata, nell'ambito della disciplina delle procedure concorsuali vigenti nell'ordinamento italiano, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la *par condicio* dei creditori, il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;

b) attribuire la priorità, come consentito dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere portuali, ai

bacini ed alle vie navigabili sugli altri crediti menzionati al paragrafo 1, lettera *b*), del medesimo articolo 6;

c) prevedere l'obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;

d) disporre l'applicazione della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il diritto di limitare la responsabilità presenta un'istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;

e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:

1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell'ammissione alla procedura di limitazione e la possibilità di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;

2) l'indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;

3) il contenuto della sentenza di apertura;

4) la formazione e verifica dello stato passivo;

5) la disciplina delle opposizioni;

6) la distribuzione del fondo;

f) disporre l'abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni».

27.0.14

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare)

1. I commi da 1 a 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 sono così sostituiti:

«1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 1 sono autorizzati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalle aziende sanitarie locali.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 avviene previa verifica in loco:

a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n.852/2004 e al regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente;

b) della disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti».

3. L'autorizzazione viene sospesa o revocata quando vengono meno i presupposti di cui al comma 2.

4. Il Ministero della salute, anche avvalendosi della collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanità, può effettuare, in ogni momento, verifiche ispettive sugli stabilimenti di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

2. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 è così sostituito:

«6. Le Aziende sanitarie locali competenti comunicano tempestivamente al Ministero della salute i dati relativi agli stabilimenti autorizzati con l'indicazione delle specifiche produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. Il Ministero della salute provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti pubblicato sul portale del Ministero».

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 sono soppresse le parole: «per il rilascio dell'autorizzazione o»».

27.0.15

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifica dell'articolo 19, comma 5, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attività sementiera)

1. All'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, il comma 5 è sostituito con il seguente:

«L'iscrizione è disposta con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Mi.P.A.A.F., sentito il parere di apposita commissione nominata con provvedimento amministrativo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, costituita nel modo seguente:

Direttore Generale delle politiche competitive del mondo rurale del MiP.A.A.F. con funzione di Presidente;

Dirigente dell'Ufficio sementi e biotecnologie del Mi.P.A.A.F.;

Un funzionario dell'Ufficio sementi e biotecnologie del Mi-P.A.A.F.;

Tre esperti regionali, designati dalla Conferenza Stato-Regioni;

Due esperti designati dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

Un docente universitario scelto tra esperti nella materia del miglioramento genetico;

Tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni professionali Agricole;

Un rappresentante dei costitutori di novità vegetali;

Due rappresentanti delle associazioni sementiere;

Le funzioni di segretario sono ricoperte dal funzionario del Mi.-P.A.A.F.

la commissione potrà essere integrata ove necessario, da esperti delle specie di coltura trattate.

È prevista anche la nomina dei membri supplenti, fatta eccezione per i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito, senza corresponsione di emolumenti, ed al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

27.0.16

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Rafforzamento delle misure di controllo in materia di sicurezza alimentare)

1. I laboratori che eseguono analisi su campioni prelevati nell'ambito sia dei sistemi di autocontrollo adottati dagli operatori dei settori alimentare e dei mangimi, sia dei sistemi di controllo della qualità degli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalle Regioni e Province autonome.

2. I laboratori di cui al comma 1 notificano immediatamente e, comunque, non oltre le 24 ore dall'emissione del referto, alla azienda sanitaria locale del luogo in cui ha sede lo stabilimento da cui proviene campione analizzato, le non conformità relative al superamento dei limiti chimici, fisici o microbiologici stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

3. Le Regioni e Province autonome pubblicano annualmente gli elenchi di cui al comma 1 trasmettendone copia al Ministero della salute unitamente alla comunicazione delle sanzioni irrogate ai sensi del comma 7.

4. Opera presso il Ministero della salute il Sistema Informativo Nazionale della Sanità Animale e della Sicurezza degli Alimenti (SINSA), quale estensione ed integrazione del sistema nazionale delle anagrafi animali. In detto Sistema informativo gli operatori di cui al comma 1:

a) iscrivono:

1) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli stabilimenti:

a) riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004;

b) riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 183/2005, esclusa l'attività di commercializzazione.

2) entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli stabilimenti:

a) registrati ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, escluse le attività di produzione primaria, trasporto e commercio al dettaglio;

b) riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 183/2005, limitatamente all'attività di commercializzazione;

c) registrati per le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 183/2005.

3) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli stabilimenti:

a) del settore alimentare che svolgono attività di commercio al dettaglio;

b) di produzione primaria registrati ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004;

c) di produzione primaria registrati per le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 183/2005;

d) del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con alimenti per le attività di cui al Regolamento (CE) 2023/2006.

b) inseriscono relativamente agli stabilimenti di cui alla lettera *a)* del presente comma, i dati concernenti gli esiti delle analisi effettuate in attuazione del sistema di autocontrollo o del sistema di gestione della qualità rilevanti ai fini della sicurezza alimentare, secondo le modalità previste dal comma 6.

5. Gli operatori del settore dei mangimi, di cui al Regolamento (CE) 183/2005, che introducono materie prime per mangimi e mangimi di origine non animale da altri paesi comunitari, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modificazioni, prevedendo, altresì, le modalità di consultazione da parte delle altre Amministrazioni coinvolte negli ambiti di attività ricadenti nel Piano Nazionale Integrato dei controlli di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) 882/2004.

6. Il Ministro della salute, con uno o più decreti di natura non regolamentare, definisce i criteri e le modalità tecniche per l'inserimento dei dati di cui al, comma 4, nonché le procedure per gli adempimenti di cui al comma 5.

7. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) il titolare del laboratorio che non adempie all'obbligo di cui al comma 2 è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro. Per l'applicazione di tale sanzione non è ammesso il pagamento in misura ridotta. In caso di reiterazione della violazione degli obblighi di cui al comma 2 è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività di cui al comma da uno a tre mesi;

b) l'operatore di cui al comma 4 che non adempie agli obblighi di cui al medesimo comma è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro;

c) l'operatore del settore dei mangimi di cui al Regolamento (CE) 183/2005, che introduce materie prime per mangimi e mangimi di origine non animale, che non adempie agli obblighi di cui comma 5, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modificazioni.

8. Le Regioni e le Province Autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni previste dal presente articolo. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

9. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

27.0.17

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 4 giugno 2010, n. 96 relativa alle disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n.1234/2007 e n.617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)

1. All'articolo 30, della legge 4 giugno 2010, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nel primo periodo, la parola: «produrre» è sostituita dalla seguente: «commercializzare»;

b) al comma 3:

1) nel primo periodo le parole: «... svolgere l'attività di produzione di» sono sostituite dalle seguenti: «... commercializzare le...»;

2) la formulazione della lettera *b)* è sostituita come segue: «quando l'impresa produttrice di uova da cova, a fronte di specifica richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili»;

c) al comma 4, lettera *a)*, sostituire la parola; «produca» con la seguente: «commercializzi»;

d) al comma 7:

1) prima delle parole: «per l'applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «Per l'accertamento delle violazioni e»;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le relative attività di controllo sono svolte, nell'ambito delle proprie competenze, dalle

regioni e province autonome di Trento e Bolzano che irrogano le previste sanzioni amministrative acquisendone i proventi»».

27.0.18

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Modifica dell'articolo 48 legge 4 giugno 2010, n. 96,
commi 1, 2, 3 e 4 – legge comunitaria 2009)*

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo del Regolamento (CE) 853/2004, nonché della sezione 7 dell'Allegato A, del decreto legislativo n. 194/2008, le navi officina e le navi frigorifero ed effettua sulle stesse, esclusivamente per tali fattispecie, in luogo delle Aziende sanitarie locali, i controlli ufficiali sanitari previsti dal Regolamento (CE) 882/2004 e disciplinati, per i profili tariffari, dalla Sezione 5, dell'Allegato A, del decreto legislativo n. 194/2008».

2. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 882/2004.

1-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità operative e le misure di coordinamento tra gli organi responsabili dell'effettuazione dei controlli ufficiali di cui ai Regolamenti (CE) 882/2004 e 1221/2009".

3. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 si applicano le tariffe di cui all'allegato A sezione 5, relativa alla lavorazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e all'allegato A sezione 7, del decreto-legislativo 19 novembre 2008, n. 194. Qualora la nave si trovi in acque extraterritoriali, sono a carico degli operatori tutti i conseguenti maggiori oneri".

4. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le tariffe di cui al comma 2 sono a carico degli operatori dei settori interessati dalle attività di cui al comma 1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute. Relativamente alla Sezione 5, dell'allegato A, del decreto legislativo n. 194/2008, gli introiti sono riassegnati al Ministero della salute nella misura del 90 per cento solo per le attività di cui alla citata Sezione. Le somme a tal fine introitate sono destinate alla copertura delle spese relative al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli. La restante quota del 10 per cento rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato".

5. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di versamento delle tariffe di cui alle Sezioni 5 e 7 dell'allegato A, del decreto legislativo 194/2008, che vanno rideterminate fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, per tener conto dei costi aggiuntivi previsti dal comma 2";

6. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

27.0.19

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale in tema di immissione sul mercato di latte crudo e crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta)

1. L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta deve ripor-

tare sulla confezione del prodotto o in etichetta la dicitura: "prodotto da consumarsi previa bollitura".

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in caso di cessione diretta di latte crudo l'operatore del settore alimentare provvede con l'esposizione di un cartello, nello stesso luogo in cui avviene la vendita del prodotto, ad informare il consumatore finale di consumare il prodotto previa bollitura.

3. L'operatore del settore alimentare che per la produzione di gelati utilizza latte crudo deve preventivamente sottoporlo a trattamento termico conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004.

4. L'operatore del settore alimentare che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo deve:

a) riportare in maniera chiara e visibile sul frontale del distributore automatico, in rosso e con caratteri di almeno 4 centimetri, la dicitura: "prodotto da consumarsi previa bollitura";

b) indicare in maniera chiara e visibile la data di mungitura del latte e la data di scadenza dello stesso che non deve superare i tre giorni dalla data di mungitura;

c) escludere la disponibilità di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto.

5. La somministrazione di latte crudo e crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, è vietata.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 50.000.

7. Le Regioni e le Province autonome provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 6.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

27.0.20

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto-legislativo 16 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto-legislativo 16 novembre 2011, n. 208, le parole: "un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Stati membri, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi" sono sostituite dalle seguenti: "un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi;"».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria
45ª Seduta

Presidenza del Presidente
DIVINA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Leonardo Bellodi, Executive Vice President rapporti istituzionali dell'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), accompagnato dalla dottoressa Hannelore Rocchio, Senior Vice President affari regolatori, strategie legislative e rapporti con Authority, dal dottor Stefano Meloni, Vice President rapporti con il Parlamento e la Pubblica amministrazione centrale, dalla dottoressa Mara Di Giammartino, addetta all'ufficio rapporti con il Parlamento e dalla dottoressa Marcella Blasco, addetta ufficio stampa locale.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA TECNICA NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DINAMICA DEI PREZZI AL CONSUMO

Il presidente DIVINA illustra alla Commissione il *curriculum vitae* dell'esperto da lui individuato, al quale propone di conferire un incarico di consulenza tecnica, a titolo gratuito, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori. Dopo aver richiamato le specifiche competenze tecniche dell'esperto, che giustificano il conferimento dell'incarico, ribadisce che l'attività di collaborazione verrebbe prestata a titolo gratuito.

La Commissione conviene quindi all'unanimità con la proposta del presidente DIVINA, il quale avverte che provvederà a inoltrare alla Presi-

denza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del Regolamento.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, la predetta forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti dell'ENI

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 18 aprile scorso.

Il presidente DIVINA introduce i temi oggetto dell'odierna procedura informativa.

L'avvocato BELLODI illustra i contenuti di un documento scritto che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi in primo luogo sul costante aumento dei prezzi dei carburanti, dell'energia elettrica e del gas negli ultimi anni. Precisa quindi che i risultati di esercizio nel 2011 certificano per l'ENI una perdita di oltre un miliardo di euro nei settori del gas e dei carburanti e dà successivamente conto degli aumenti del prezzo dei carburanti a partire da gennaio 2010. Dopo aver operato un confronto a livello europeo, sottolinea che il costante incremento dei prezzi e il persistere di un differenziale a danno dei consumatori italiani si possono spiegare sulla base di cause di tipo diverso, sia economico che geopolitico.

Infatti il prezzo della benzina è stato fortemente condizionato dal prezzo del *Brent* e dei prodotti raffinati sui mercati internazionali. Inoltre il recente apprezzamento del dollaro sull'euro rende più costoso l'approvvigionamento della materia prima da parte delle società italiane ed influisce pertanto sul prezzo dei carburanti. Rimarca quindi l'incidenza della componente fiscale nella composizione del prezzo dei combustibili, ope-

rando un raffronto a livello europeo. Illustra altresì alcuni dati che dimostrano come il maggior peso della componente fiscale determini una riduzione del livello dei consumi e incida quindi negativamente sui ricavi per gli operatori e sul gettito erariale. Nell'analizzare le ulteriori componenti industriali del prezzo dei carburanti, pone l'accento sulla scarsa incidenza del margine lordo del singolo operatore (pari a poco più del 10 per cento sul valore complessivo). Dopo aver ribadito che il margine lordo degli operatori deve coprire una serie di spese, oltre al costo della materia prima, si sofferma sulle principali criticità del sistema italiano, a partire dall'inefficienza della rete distributiva. In proposito giudica necessario un confronto a livello europeo, in base al quale si può evincere che la rete italiana presenta un numero sensibilmente maggiore di punti vendita, per ciascuno dei quali si registra di conseguenza un erogato medio molto più basso. Più nel dettaglio sottopone alla Commissione una serie di dati di confronto economico tra l'Italia e la Germania (numero di punti vendita, erogato medio, margine lordo e compenso del gestore degli impianti), in base ai quali si può constatare che, a fronte di un margine lordo più alto in Italia, tuttavia l'elevato compenso riconosciuto ai gestori e la scarsa redditività del *non oil* determinano l'attuale andamento negativo dei risultati economici conseguiti dagli operatori italiani. Dopo aver richiamato anche i vincoli normativi previsti nell'ordinamento italiano, illustra alcune proposte dell'ENI per migliorare l'efficienza della rete, intervenendo su tre direttrici principali, come l'aumento della modalità di erogazione *self service*, lo sviluppo delle attività *non oil* e infine il mantenimento delle «isole servite». Sottolinea infatti che la realizzazione di tali interventi potrebbe contribuire a ridurre i prezzi dei carburanti, nell'interesse non solo dei consumatori ma anche degli stessi operatori.

Successivamente rimarca che il costo del gas sostenuto dalle piccole imprese, in base ai dati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, risulta in Italia inferiore a quello di altri paesi europei, come la Francia e la Germania, sia al netto che al lordo della componente fiscale. Viceversa, per quanto riguarda i consumi domestici, l'Italia conserva un vantaggio competitivo rispetto ad altri paesi europei solo se non si tiene conto del peso della componente fiscale nella composizione del prezzo del gas. Dopo aver segnalato le diverse componenti della bolletta del gas, si sofferma sulla struttura dei contratti in Italia e sulla cosiddetta «moratoria», prevista per legge, che inibisce le attività di individuazione e sfruttamento dei giacimenti di gas nelle acque territoriali. Osserva al riguardo che il persistere di tali vincoli rende estremamente problematico superare la dipendenza dall'estero per gli approvvigionamenti di gas naturale. Infine, dopo aver svolto alcune considerazioni sulla crisi del gas dello scorso mese di febbraio, si sofferma sul ruolo dei contratti *take or pay* per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, soprattutto nei periodi in cui i prezzi *spot* raggiungono livelli molto elevati.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore ALICATA (*PdL*) esprime il proprio apprezzamento per l'esauriente esposizione svolta, la quale tuttavia attesta – valutata anche la struttura dei mercati – come risulterebbe scarsamente efficace un intervento di riduzione dei prezzi dei carburanti, imperniato sull'adozione di un'iniziativa unilaterale da parte dell'ENI, nella prospettiva di stimolare una maggiore concorrenza con gli altri operatori. Risulterebbe viceversa necessario procedere a interventi di carattere più strutturale.

La senatrice FIORONI (*PD*) chiede se la scarsa redditività sottolineata dall'ENI per le attività in Italia non possa essere correlata anche alle inefficienze nel modo in cui si provvede alla gestione della rete. Domanda inoltre quale sia lo stato di attuazione del decreto sulle liberalizzazioni, per quanto riguarda il superamento del vincolo di esclusiva nei rapporti contrattuali da i gestori degli impianti e le compagnie petrolifere. Sollecita infine un'ulteriore riflessione sul tema della doppia velocità.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) ritiene utile una valutazione sul ruolo delle pompe bianche nel favorire una riduzione dei prezzi dei carburanti. Domanda poi se il mancato riferimento ai rigassificatori si debba interpretare come espressione di un orientamento contrario rispetto alla realizzazione di tali impianti, di cui sottolinea per contro il valore e l'importanza strategica.

Il presidente DIVINA giudica utile acquisire ulteriori dati non solo sul numero complessivo dei punti vendita presenti in Italia ma anche sulla loro maggiore o minore vicinanza rispetto ai centri urbani, dal momento che nel valutare un disegno di razionalizzazione e nell'operare altresì un raffronto a livello europeo si dovrebbe adottare anche tale criterio. Chiede quindi di specificare quali sono i parametri di riferimento per affrontare il tema della doppia velocità e sollecita chiarimenti sulle disponibilità di stoccaggio di gas naturale per l'ENI, da utilizzare anche in chiave strategica. Infine domanda informazioni sui negoziati con i paesi produttori per la determinazione del prezzo del petrolio.

In relazione al senatore Stradiotto, l'avvocato BELLODI, pur sottolineando che l'ENI non è contraria alla realizzazione di rigassificatori in Italia, rimarca tuttavia la delicatezza di alcuni profili, come la localizzazione degli impianti e l'eventuale attenuazione o rimozione dei vincoli normativi attualmente previsti. In ogni caso ribadisce che anche l'ampliamento della facoltà di costruire gli impianti di rigassificazione non avrebbe un carattere risolutivo. Dopo aver fornito alcuni dati sull'aumento della capacità di stoccaggio da parte dell'ENI, invita comunque a valutare le conseguenze della decisione di procedere allo scorporo della società SNAM Rete Gas, rispetto ai residui poteri di intervento in capo allo stesso ENI.

Formula quindi alcune ulteriori proposte per razionalizzare la rete distributiva e, dopo aver dedicato alcuni cenni all'attesa liberalizzazione

delle categorie merceologiche, sottolinea che gli effetti positivi derivanti dal superamento del vincolo di esclusiva per i gestori si potranno dispiegare solo dopo la scadenza dei contratti in essere.

Infine, dopo aver valutato positivamente il ruolo delle pompe bianche, ai fini di una maggiore concorrenzialità, sottolinea che il tema della doppia velocità deve essere impostato in modo corretto e che, pertanto, occorre rilevare l'andamento delle variazioni di prezzo nell'ambito di un arco di tempo più congruo e probante. Dà quindi conto delle politiche elaborate dall'ENI a medio termine per assicurare l'efficienza della propria attività produttiva, nel presupposto di un superamento dell'attuale congiuntura economica negativa.

Il presidente DIVINA dichiara conclusa l'odierna audizione e avverte che i documenti acquisiti nel corso della seduta saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 6 giugno 2012

Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
FIRRARELLO

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI UNA RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO GENERALE
DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (CGIE)*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile

C. 5203 Governo

Parere alle Commissioni riunite I e VIII della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Claudio MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame riferisce che l'articolo 1 introduce novelle nella legge n. 225 del 1992, che istituisce il Servizio nazionale della protezione civile, al fine di prevedere che la funzione di promozione e coordinamento dell'intero sistema della protezione civile del Presidente del Consiglio possa essere da questi delegata al Ministro dell'Interno, anziché al Ministro per il coordinamento della protezione civile; intervenire sulla definizione degli eventi che sono presupposto delle attività di protezione civile e stabilire che l'uso di mezzi e di poteri straordinari per fronteggiare le calamità è limitato solo all'intervento immediato e a periodi di tempo limitati e predefiniti; integrare il presupposto della delibera dello stato di emergenza con il presupposto dell'imminenza degli eventi calamitosi e disporre che la delibera debba essere adottata d'intesa con le regioni interessate; introdurre un limite massimo di durata dello stato di emergenza; attribuire la titolarità del potere di emanare ordinanze di protezione civile anche, in deroga ad ogni disposizione vigente, al capo del Dipartimento della protezione civile; prevedere la facoltà delle regioni

di aumentare l'imposta regionale della benzina per autotrazione; specificare i compiti dei sindaci per fronteggiare l'emergenza nel territorio comunale. Segnala che la disposizione interviene con novelle anche su altre fonti normative, disponendo: la formazione del silenzio assenso della Corte dei conti qualora essa non si esprima nel termine di sette giorni in sede di controllo sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza; l'abrogazione espressa delle norme che prevedevano la definizione dei livelli minimi di organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile che risulta così rimessa alla competenza di regioni ed enti locali. Rileva che l'articolo 2 dispone in materia di copertura assicurativa volontaria di fabbricati privati ad uso abitativo per rischi derivanti da calamità naturali. Evidenzia che l'articolo 3 reca disposizioni di natura transitoria che riguardano diverse materie, tra cui il trasferimento, direttamente alla società creditrice, già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 necessarie per l'acquisto del predetto impianto. Rileva l'opportunità che non siano sottoposte al patto di stabilità le spese per interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico e di prevenzione e ricostruzione delle zone danneggiate dalle medesime. Reputa altresì opportuno potenziare il ruolo delle regioni, attribuendo loro il compito di organizzare ed attuare le attività di protezione civile di assegnando ai presidenti delle Giunte regionali il ruolo di Autorità di protezione civile per il territorio di competenza.

Il deputato Mario PEPE (*PD*), nel condividere i contenuti della relazione, ritiene più efficiente il nuovo assetto organizzativo della protezione civile e reputa opportuno trasformare in condizioni le osservazioni testé formulate dal relatore. Sostiene l'esigenza che le risorse residue siano destinate a coprire le spese che le imprese hanno sostenuto per le calamità nevose. Paventa il rischio che si determini un'incongrua sovrapposizione tra i compiti delle province e quelli delle prefetture.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), nell'esprimere apprezzamento per i contenuti della relazione, ravvisa l'opportunità di apporre al parere specifiche condizioni volte a richiamare le considerazioni svolte dal relatore. Segnala che i vincoli del patto di stabilità andrebbero attenuati non solo per le predette spese effettuate dai comuni ma anche per quelle sostenute da tutti gli enti locali, tra cui le province.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (*PdL*) evidenzia che il modello di protezione civile affermatosi negli anni ha mostrato evidenti limiti in ordine al controllo sulle attività svolte ed all'efficacia degli interventi di prevenzione. Sostiene che l'esperienza del terremoto del 1976 aveva improntato l'organizzazione della protezione civile a criteri di sussidiarietà, con l'attribuzione di funzioni operative di intervento agli enti locali; si rammarica che tale modello sia stato progressivamente abbandonato a favore di una centralizzazione operativa che mostra disfunzioni e criticità. Nel con-

dividere l'opportunità di prevedere specifiche deroghe ai vincoli del patto di stabilità nella materia degli interventi idrogeologici, fa notare che il richiamo alla prevenzione risulta tuttavia eccessivamente ampio ed indefinito.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) ravvisa anch'egli l'opportunità di apporre al parere specifiche condizioni volte a richiamare le considerazioni svolte dal relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), si associa alle considerazioni svolte dal senatore Vaccari.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) dichiara di condividere le osservazioni del deputato Gottardo in ordine alle difficoltà di estendere le auspicate deroghe ai vincoli del patto di stabilità al profilo degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli eventi calamitosi, considerata l'indeterminatezza della fattispecie.

Il senatore Claudio MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

C. 5118 Governo e abb.

Parere alla III Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Mario PEPE (*PD*), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, recante, agli articoli 1 e 2, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Riferisce che l'articolo 3 prevede l'impegno delle Parti ad applicare almeno 35 paragrafi della Parte III della Carta a ciascuna delle lingue indicate all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», nonché alle lingue delle minoranze Rom e Sinti. Evidenzia che l'articolo 4 prevede che nel contratto di servizio della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo vengano introdotte misure per la diffusione di programmi nelle lingue regionali o minoritarie. Sottolinea che la Carta è volta alla protezione ed alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente

radicate: è sancito il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue, assieme alla necessità di una loro promozione nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio; la Carta enuncia, altresì, una serie di misure da adottare allo scopo di una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della Pubblica amministrazione. Rileva che la Carta consta di un Preambolo e di 23 articoli. Nel Preambolo, osserva, il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie viene inquadrato nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. Rileva che l'articolo 1 della Carta contiene le definizioni; gli articoli 2 e 3 riguardano specificamente gli impegni delle Parti contraenti: per ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta. Evidenzia che gli articoli 4 e 5 contengono clausole di salvaguardia del diritto internazionale esistente, mentre ai sensi dell'articolo 6 le Parti si impegnano a fornire debita informazione sui diritti e i doveri sanciti dalla Carta. Sottolinea che l'articolo 7 concerne gli obiettivi e i principi da perseguire con l'applicazione dell'Accordo: prioritario è il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie; altro obiettivo è impegnare le autorità pubbliche a tener conto delle istanze avanzate dai gruppi linguistici minoritari. Nei settori dell'istruzione, osserva, in base all'articolo 8, le Parti possono scegliere tra diverse graduazioni di intervento. Riferisce che l'articolo 9 contiene gli impegni delle Parti con riguardo agli aspetti giudiziari dell'uso delle lingue regionali o minoritarie; l'articolo 10 concerne le Autorità amministrative e i servizi pubblici nelle zone di esistenza e di uso corrente delle lingue regionali o minoritarie; specifici impegni concernono le amministrazioni regionali e locali, con la possibilità dell'utilizzazione della lingua locale, accanto a quella ufficiale, nei dibattiti delle assemblee regionali e locali e nella toponomastica. Ai sensi degli articoli 11 e 12, fa notare, le Parti si impegnano a creare stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie e sostenere attività culturali che includano la conoscenza e l'uso di tali lingue, mentre l'articolo 13 richiama l'impegno delle Parti a rimuovere dalla loro legislazione qualsiasi limitazione all'uso delle lingue regionali o minoritarie. Osserva che l'articolo 14 vincola le Parti all'effettiva applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali e gli articoli da 15 a 23 prevedono che le Parti presentino rapporti periodici sull'attuazione della Carta e recano le clausole finali del Trattato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Il senatore Claudio MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

La senatrice Adriana POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB*) esprime rilievi critici in relazione al richiamo contemplato dall'articolo 3 del testo alle lingue delle minoranze Rom e Sinti; pur nel rispetto dei suddetti popoli, ritiene che non possano essere considerate lingue minoritarie appartenenti al territorio dello Stato ed alle sue tradizioni.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) apprezza il coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della Carta, ma ravvisa l'esigenza che l'applicazione della medesima sia circoscritta alle lingue locali che abbiano un effettivo radicamento nel territorio.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore in quanto l'obiettivo perseguito dalla Carta consiste anche nella salvaguardia delle nuove identità linguistiche presenti nel territorio nazionale.

Il senatore Claudio MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), nel condividere la proposta di parere del relatore, fa notare che le regioni mantengono la facoltà a recepire nei rispettivi statuti le lingue indicate in allegato al provvedimento. Apprezza in particolare il corretto riferimento alle lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Sudtirolo.

Davide CAPARINI, *presidente*, sostiene la necessità che sia accelerato il processo di recepimento delle lingue regionali o minoritarie negli statuti regionali; rileva, inoltre, che ogni singola regione sarà tenuta a valutare quali lingue minoritarie presenti nel proprio territorio riconoscere nel proprio statuto.

Il deputato Mario PEPE (*PD*), *relatore*, ricorda la tradizione di apertura della Comunità europea, che connota i contenuti della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

La senatrice Adriana POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB*), nel ribadire che gli insediamenti delle minoranze Rom hanno carattere transitorio, rammenta che sussiste un acceso dibattito sui profili dell'identità di tali popolazioni. Ritiene pertanto improprio l'inserimento delle lingue delle minoranze Rom e Sinti nell'ambito di applicazione del disegno di legge di ratifica della Carta europea.

Davide CAPARINI, *presidente*, precisa che la Commissione è chiamata ad esprimersi esclusivamente sui profili di propria competenza.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La senatrice Adriana POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB*) dichiara di astenersi sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Alberto FILIPPI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) dichiara anch'egli di astenersi sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole

Emendamenti al testo unificato C. 4117 e C. 2135

Parere alla VII Commissione della Camera
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), *relatore*, riferisce che la Commissione è tenuta a rendere, alla VII Commissione della Camera, il parere sui profili di competenza sugli identici emendamenti Zeller 1.1 e Carra 1.2., approvati in linea di principio nell'ambito dell'esame in sede legislativa del testo unificato C.4117 e C.2135. Rammenta che il testo unificato, su cui la Commissione si è già pronunciata il 22 febbraio 2012, dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole e nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici e incontri celebrativi finalizzati ad informare sugli eventi del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale. Rileva che gli identici emendamenti in esame introducono un'apposita previsione nel testo unificato secondo la quale le regioni e province autonome con competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione. Il richiamato articolo 6, osserva, statuisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il senatore Claudio MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) segnala di aver presentato al Senato un disegno di legge che prevede il riconoscimento dell'inno di Mameli come inno d'Italia; evidenzia quindi il paradosso di far studiare nelle scuole un inno che non è stato ancora formalmente adottato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese**Testo unificato C. 3970 e abb.**

Parere alla X Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, volto all'individuazione di strumenti efficaci in grado di contrastare e di dare soluzione al problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Segnala che la materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2002, che ha attuato la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Rileva che l'articolo 1 individua il campo di applicazione del provvedimento, che si applica ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese mentre, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l'integrale attuazione della direttiva 2011/7/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, non si applica per i ritardi di pagamento delle imprese che dimostrino di essere creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni non incassate a causa di ritardi di pagamento delle medesime pubbliche amministrazioni. Osserva che l'articolo 2 reca l'attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011: il creditore ha diritto agli interessi legali di mora alla data di scadenza del contratto o a partire dal trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. Sottolinea che la disposizione regola la procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto; la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate; la definizione di clausole contrattuali o prassi gravemente inique per il creditore e la legittimazione a proporre azioni in giudizio per promuovere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi. Riferisce che l'articolo 3 stabilisce le modalità e le condizioni con cui in caso di ritardo di pagamento, l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di altra impresa; l'impresa debitrice può presentare le proprie deduzioni. Segnala che, con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente articolo e sono definiti i requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere il rilascio del certificato. Precisa che l'articolo 4 regola l'ingiunzione di pagamento sulla base del predetto certificato e l'articolo 5 disciplina le modalità di svolgimento dell'opposizione all'ingiunzione e della mediazione. Rileva che l'articolo 6 prevede le sanzioni e l'articolo 7 dispone che le imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore

della presente legge, possono accordarsi per esperire la procedura di mediazione qualora sussistano i requisiti.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare

Testo unificato C. 2024 e abb.

Parere alla XII Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni in tema di assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Evidenzia che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento diretto a prevedere misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, ovvero privi del nucleo familiare o con famiglie sprovviste dei mezzi necessari per assisterli o curarli; le misure sono adottate, previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in vista del venire meno del sostegno familiare. Sottolinea che l'articolo 2 dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare. Rileva che l'articolo 3 stabilisce che il predetto Fondo può essere finanziato anche attraverso l'accesso ai fondi derivanti dalla devoluzione della quota del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), mentre l'articolo 4 dispone che al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui al successivo articolo 5, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le diverse finalità enunciate. Sottolinea che tra gli obiettivi del Fondo, rileva il finanziamento, in concorso con regioni ed enti locali, di programmi di intervento realizzati da associazioni e fondazioni volti all'assistenza dei predetti soggetti, con particolare riguardo alla loro deistituzionalizzazione e a percorsi di intervento al loro domicilio, nonché il finanziamento, in concorso con regioni ed enti locali, di famiglie-comunità, di case-famiglia o di analoghe strutture residenziali previste dalla normativa regionale. Osserva che l'articolo 5 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale in favore dei suddetti soggetti. Segnala che l'articolo 6 dispone che lo Stato agevola la sottoscrizione di polizze previdenziali ed assicurative finalizzate alla tutela delle persone di cui all'articolo 1; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative delle predette disposizioni. Riferisce che l'articolo 7 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la realizzazione di una campagna al fine di divulgare la conoscenza delle disposizioni della legge, mentre l'articolo 8 reca disposizioni dirette ad introdurre agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali finalizzate al finanziamento di programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti affetti da disabilità grave e privi di un'adeguata assistenza. Rileva che gli articoli 9 e 10 dispongono, rispettivamente, sulla copertura finanziaria del provvedimento e sull'entrata in vigore della legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,30.

ALLEGATO 1

**DL 59/12: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile
(C. 5203 Governo)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2012, n. 59, in corso di esame presso le commissioni riunite I e VIII della Camera, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile;

rilevato che il provvedimento inerisce alla materia della protezione civile, assegnata alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e considerato che il testo prevede l'acquisizione dell'intesa con le regioni territorialmente interessate per la deliberazione e la revoca dello stato di emergenza in conformità a quanto disposto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

evidenziate, altresì, le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) valutino le commissioni di merito l'opportunità di non sottoporre al patto di stabilità le spese per interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico e ricostruzione delle zone danneggiate dalle medesime;

2) valutino le commissioni di merito l'opportunità di rafforzare il ruolo delle regioni, attribuendo loro il compito di organizzare ed attuare le attività di protezione civile, prevedendo altresì che, ferme restando le attribuzioni di legge degli organi dello Stato e dei Sindaci, i presidenti delle Giunte regionali assumano il ruolo di Autorità di protezione civile per il territorio di competenza, prevedendo a tal fine un'apposita modifica dell'articolo 12 della legge n. 225 del 1992;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere la definizione di specifici criteri per la scelta delle priorità d'intervento nelle situazioni di rischio idrogeologico, al fine di assegnare le risorse in base a parametri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle esigenze avanzate dagli enti locali e dalle regioni;

b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di semplificare le vigenti procedure di controllo attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 59 del 2012;

c) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le risorse residue in contabilità speciale vengano trasferite direttamente all'autorità subentrante e non siano soggette al patto di stabilità e siano anzitutto destinate al pagamento degli interessi emergenziali effettuati e non ancora liquidati;

d) valutino le commissioni di merito l'opportunità di evitare, in previsione delle modifiche ordinamentali concernenti le province, la sovrapposizione di competenze tra le prefetture e le province stesse, attraverso una specifica modifica dell'articolo 14 della legge n. 225 del 1992.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
(C. 5118 Governo e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5118 Governo, di ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, in corso di esame presso la III Commissione della Camera;

considerato che gli obiettivi perseguiti dalla Carta europea, che attingono alla protezione e valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate, quale esigenza di mantenere e sviluppare le tradizioni ed il patrimonio culturale dell'Europa, sono attuati impegnando le Parti contraenti ad attivare misure tese ad una ampia diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita privata e pubblica, nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della pubblica amministrazione;

considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della menzionata Carta europea, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e preso atto che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali tra Stato e regioni»;

evidenziata l'esigenza che in sede di applicazione della Carta europea si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione, in ordine alle previsioni della Carta medesima;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto che le regioni interessate dalla presenza di lingue regionali o minoritarie richiamate dalla Carta recepiscano nei rispettivi statuti la normativa recata dal disegno di legge in esame.

ALLEGATO 3

**Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di
«Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli
nelle scuole (emendamenti al testo unificato C. 4117 e C. 2135)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati, per i profili di propria competenza, gli identici emendamenti Zeller 1.1 e Carra 1.2, approvati in linea di principio dalla VII Commissione della Camera nell'ambito dell'esame in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C.4117 e C.2135, recante «Norme di acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole»;

preso atto che gli identici emendamenti in esame riconoscono il ruolo e la specifica competenza di regioni e province autonome nell'attuazione delle previsioni del provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese
(Testo unificato C. 3970 e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C.3970 e abb., in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese;

considerato che il provvedimento, intervenendo sulla disciplina civilistica relativa ai termini di pagamento e alle conseguenze dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, afferisce alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; preso atto, altresì, della finalità di porre un rimedio ai ritardi nei pagamenti, che ostacolano la competitività del sistema produttivo nazionale, che riconduce il provvedimento alla materia tutela della concorrenza, parimenti riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 3, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, recante le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni in materia di certificazione del credito e rilascio del certificato, sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di ridurre i centottanta giorni previsti per l'adozione del regolamento in cui al comma 8 dell'articolo 3 e di prevedere che le Camere di commercio, d'intesa con le regioni, possano disciplinare l'emanazione dei certificati ivi richiamati in caso di mancata attuazione del richiamato articolo 3.

ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone
affette da disabilità grave prive del sostegno familiare
(Testo unificato C. 2024 e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge C. 22024 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare»;

considerato che il provvedimento in esame prevede misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, mediante l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero e prescrivendo altresì la definizione di livelli essenziali di assistenza sociale in favore dei soggetti indicati;

evidenziato che il testo appare riconducibile, per i richiamati profili, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), nonché alla competenza legislativa delle regioni per quanto afferisce alla materia disciplinata;

rilevato che, ai sensi degli articoli 4, 5 e 7, in conformità al principio di «leale collaborazione», è contemplata la previa intesa in sede di Conferenza unificata nell'attuazione delle previsioni in materia, rispettivamente, di funzionamento e ripartizione del Fondo, di definizione delle prestazioni assistenziali e di campagne di informazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 6 giugno 2012

IV Comitato

Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno

Riunione n. 29

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

**Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,20

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle 9.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale

**Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dott. Vieri Ceriani**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce, il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dott. Vieri Ceriani.

Il dott. Vieri CERIANI, *Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono Maurizio LEO, *presidente*, i senatori Lucio D'UBALDO (PD) e Giuliano BARBOLINI, i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD), Settimo NIZZI (PdL) e Gianluca FORCOLIN (LNP).

Il dott. Vieri CERIANI, *Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze*, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,30.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati

Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, Guido Abbadessa

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'INPS è accompagnato da Ferdinando Paternisi, dirigente del CIV.

Guido Abbadessa, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per svolgere considerazioni, il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*).

I deputati Antonino LO PRESTI (*FLpTP*) e Luigi LAZZARI (*PdL*) svolgono interventi sull'ordine dei lavori, volti a rinviare l'odierna audizione al fine di approfondire alcune delle tematiche cui ha accennato il Presidente del CIV dell'INPS.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel rispondere ai colleghi intervenuti sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno concludere nell'odierna seduta l'audizione del presidente del CIV, Guido Abbadessa, e nel caso approfondire le tematiche sulla mancanza di trasparenza dei costi delle operazioni SCIP 1 e 2 con un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giuseppe BERRETTA (*PD*) e, a più riprese, Giuliano CAZZOLA (*PdL*), Carmen MOTTA (*PD*), Giorgio JANNONE, *presidente*, Nedo Lorenzo POLI (*UDCpTP*), Luigi LAZZARI (*PdL*) e il senatore Elio LAN-
NUTTI (*IdV*).

Replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, Guido Abbadessa, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare il presidente del CIV dell'INPS per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14,10

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'ex amministratore delegato della società Selex Service Management, Sabatino Stornelli

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex amministratore delegato della società Selex Service Management, Sabatino Stornelli.

Sabatino STORNELLI, *ex amministratore delegato della società Selex Service Management* svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché i senatori Daniela MAZZUCONI (*PD*), Vincenzo DE LUCA (*PD*), Dorina BIANCHI (*PdL*), Gennaro CORONELLA (*PdL*), Gerardo D'AMBROSIO (*PD*) e Gianpiero DE TONI (*IdV*).

Sabatino STORNELLI, *ex amministratore delegato della società Selex Service Management*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, essendo imminenti votazioni presso le due Assemblee e dovendosi svolgere la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dopo aver ringraziato Sabatino Stornelli per il contributo fornito, avverte che il seguito dell'audizione avrà luogo in altra data.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione appena svoltasi, una delegazione della Commissione effettuerà un sopralluogo presso l'area di Pian dell'Olmo nel comune di Roma e presso il comune di Riano martedì 12 giugno prossimo.

La seduta termina alle ore 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,40 alle ore 15,55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RELAZIONI

Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia (relatori: On. Gaetano Pecorella – Sen. Vincenzo De Luca)

AUDIZIONI

Seguito dell'audizione del presidente della Eldim Security, Francesco Paolo Di Martino e audizione del presidente della società Abruzzo Engineering, Francesco Carli

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria

92ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione avvierà a breve l'esame della Relazione periodica sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme, di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 21, lettera *b*).

Informa di aver predisposto, a tale fine, in qualità di relatore, un documento preparatorio, a disposizione di tutti i componenti, invitando ad offrire un contributo di riflessione ai fini della stesura della Relazione.

Dopo aver richiamato i principali contenuti del documento in questione, con particolare riferimento al codice del turismo e alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2012, preannuncia che l'esame della Relazione potrà essere avviato nelle prossime settimane.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria

74ª Seduta

Presidenza del Presidente

COSTA

Intervengono i signori Luigi Buonincontro, Omar Menasio, Giovanni Polverini, Giuseppe Tripoli.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Regolamento interno, i collaboratori della Commissione, dottor Domenico Della Porta, colonnello Carlo Calcagni.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna. Dispone altresì, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo.

Audizione dei signori: Luigi Buonincontro, Omar Menasio, Giovanni Polverini, Giuseppe Tripoli

Il PRESIDENTE, nel porgere il benvenuto ai presenti che – avendo chiesto di essere ascoltati – riferiranno delle loro vicende e risponderanno ad eventuali quesiti posti dai senatori, ricorda che la Commissione, nello svolgimento della sua inchiesta, ha avuto più volte occasione di trattare i problemi relativi alla liquidazione degli indennizzi spettanti alle vittime

del dovere e ai soggetti equiparati, nonché ai familiari di coloro che sono deceduti. In tale ambito, si è svolto un confronto serrato sia con la Direzione Generale della previdenza militare presso il Ministero della difesa, sia con il Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale più volte è stato interpellato sui criteri che hanno informato la sua attività, e, in particolare, sulle ragioni dei numerosi pareri contrari espressi sulle richieste di indennizzo avanzate ai sensi della legislazione vigente. Ovviamente, la Commissione non ha il potere di riformare le decisioni adottate dall'autorità amministrativa, ma può utilmente concorrere ad adeguare la legislazione, come di recente è stato fatto, ed esercitare la sua influenza al fine di rendere più trasparenti e spediti i procedimenti e assicurare, laddove ricorrano le condizioni, una sollecita erogazione degli indennizzi. Le testimonianze che verranno ascoltate oggi forniranno ulteriori informazioni, che la Commissione si riserva di valutare, ma che senz'altro entreranno a far parte del patrimonio di conoscenza accumulato in questi mesi e che verranno prese in considerazione, se del caso, anche in sede di predisposizione della relazione conclusiva. Il Presidente avverte inoltre che è a disposizione delle senatrici e dei senatori la memoria trasmessa alla Commissione dal signor Liberato Cozzolino, ex militare, affetto da patologia invalidante, impossibilitato ad essere presente, nonché una nota di accompagnamento all'audizione del signor Tripoli redatta dalla dottoressa Rita Celli, medico legale. Entrambi questi documenti sono acquisiti agli atti della Commissione.

Prende quindi la parola il signor Luigi BUONINCONTRO che, dopo avere espresso apprezzamento per il lavoro della Commissione, ripercorre la vicenda riguardante la malattia e il decesso del fratello, Roberto Buonincontro, caporale di artiglieria, precisando in primo luogo che questi svolse il servizio militare di leva obbligatorio dal 14 luglio 1992 al 13 luglio 1993 presso il Poligono interforze di Salto di Quirra, distaccamento di Capo San Lorenzo, dove era stato assegnato dal 4 agosto 1992, restandovi sino al suo collocamento in congedo. A un anno di distanza da esso, nel 1994, veniva diagnosticato al signor Buonincontro un linfoma di Hodgkin-mediastico, dall'Istituto per lo studio e la cura dei tumori di Napoli – Fondazione Giovanni Pascale, e la malattia aveva un decorso fulminante, tale da sorprendere anche i medici curanti. Il 24 marzo 1996 il signor Buonincontro moriva a Napoli all'età di 22 anni.

Dagli atti dell'Amministrazione militare risulta che nel periodo di leva il signor Roberto Buonincontro, avendo seguito un corso di specializzazione, era stato addetto a non meglio precisate «lavorazioni», ed era altresì stato assegnato alla sezione operativa del distaccamento di Capo San Lorenzo in qualità di «addetto» con il compito, tra l'altro, di effettuare posti di blocco nelle zone interdette durante le operazioni di esercitazione, al fine di impedire il transito di mezzi e persone lungo le strade interessate. Nel periodo in considerazione – prosegue il signor Luigi Buonincontro – nel PISQ erano in corso sperimentazioni di armi e munizionamento poi dichiarati pericolosi, e in tale contesto il signor Roberto Buonincontro

era rimasto certamente esposto a sostanze derivanti dagli esiti delle esplosioni degli ordigni testati, essendo in servizio ai posti di blocco delle zone interdette ed essendo anche addetto ai servizi di trasporto degli armamenti e di bonifica e recupero dei residui del materiale esplosivo. A tale proposito, occorre ricordare che in quel periodo erano utilizzati i missili NIKE, muniti di valvole radioattive contenenti trizio, delle quali lo stesso CISAM aveva sollecitato la rimozione e il trasporto in altri siti – indicazione peraltro mai attuata – nonché i missili MILAN, con dispersione di torio nell'ambiente, come risulta dall'inchiesta svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, i cui esiti evidenziano anche come la concentrazione di metalli pesanti nella zona sia tale da superare tutti i valori soglia previsti dalla legislazione vigente. Il tutto avveniva senza l'adozione di specifiche cautele o l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Il signor Luigi Buonincontro ricorda quindi che suo fratello Roberto, all'atto delle visite mediche di prearruolamento, era stato trovato del tutto sano e solo dopo la sua assegnazione al Poligono interforze di Salto di Quirra, con le mansioni sopra indicate, ebbe ad accusare i primi sintomi di malessere fisico, inizialmente brevi e leggeri disturbi che già alla fine di agosto '92 si manifestavano con stanchezza e persistenti stati febbrili. Nessuna struttura di sanità militare del reparto di assegnazione fu in grado di spiegare tali sintomi e formulare una diagnosi e solo nel 1994 fu individuata la patologia tumorale.

Il signor Luigi Buonincontro, dopo avere ricordato l'entusiasmo con cui il fratello Roberto aveva intrapreso la vita militare, sottolinea che inizialmente la malattia ed il suo tragico esito erano state considerate dalla famiglia alla stregua di una triste fatalità: solo successivamente ci si è cominciati ad interrogare sulle possibili cause del linfoma, anche grazie a una maggiore attenzione nei confronti delle patologie e dei decessi di numerosi militari e alle inchieste avviate su questi temi dal Parlamento e dall'autorità giudiziaria. Ad avviso del signor Buonincontro, persistono comunque reticenze se non omissioni, da parte della catena di comando, che si aggiungono a difetti di informazione da parte dell'Amministrazione della difesa, che hanno recato ulteriori danni e prodotto insopportabili disparità di trattamento. Il signor Luigi Buonincontro dà quindi conto del parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio che, il 30 giugno 2011, ha giudicato l'infermità contratta dal caporale Roberto Buonincontro non dipendente da causa di servizio e non riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative ovvero a fattori di rischio, precisando altresì che nel servizio prestato non si rilevavano specifiche *noxae* potenzialmente idonee ad assicurare a fattori causali o concusali efficienti e determinanti.

Ad avviso del signor Buonincontro tale assunto risulta categoricamente smentito dalla copiosa letteratura scientifica e dai riscontri effettuati dalla Magistratura, oltre che dai lavori della Commissione. Auspica pertanto che la Commissione stessa possa intervenire per apportare i necessari correttivi a comportamenti omissivi che recano ulteriore e grave pregiudizio a coloro che si sono sacrificati per la Patria.

Il signor Omar MENASIO riferisce di essere stato incorporato presso il 16° RGT «Belluno» il 18 luglio 1995, essendo stato dichiarato quattro giorni prima idoneo al servizio di leva. Il 15 luglio fu vaccinato per la prima volta con una dose di Neotyf, alla quale sono seguite due dosi ad intervallo di due e quattro giorni dalla prima; contestualmente gli furono somministrati due vaccini, Anatetall e Menpovax. Pochi giorni dopo, il 29 luglio, fu ricoverato all'ospedale di Verona, dal quale fu dimesso il primo agosto per una convalescenza di quaranta giorni, nel corso della quale avvertì un gonfiore in una zona linfatica, per il quale si recò all'ospedale civile di Brescia dove gli fu diagnosticato il linfoma di Hodgkin al terzo stadio. Successivamente fu ricoverato all'ospedale militare di Milano, dal quale fu dimesso solo per l'insistenza dei propri familiari e poté continuare presso strutture sanitarie civili i trattamenti chemioterapici di cui abbisognava. Il 13 novembre, mentre ancora si stava sottoponendo a tali trattamenti, ricevette il congedo illimitato.

Le cure hanno fermato la malattia, ma il signor Menasio sottolinea di non essersi mai ripreso e di soffrire di vari disturbi, ai quali si aggiunge uno stato d'animo di costante angoscia, nel timore che ad ogni controllo il male possa tornare a manifestarsi.

In passato – prosegue il signor Menasio – egli era troppo preso dalla malattia e dalle cure per avanzare delle ipotesi sulle cause di essa ma, avendo assistito ad una intervista della signora Passaniti – ascoltata recentemente dalla Commissione – nella quale ella raccontava ciò che era capitato a suo figlio, arruolato nella stessa caserma e colpito dallo stesso male, ha ritenuto di dovere approfondire questo aspetto e di portarlo all'attenzione della Commissione, ritenendo suo diritto sia sapere se tra la patologia e la somministrazione dei vaccini vi possa essere una interrelazione sia ottenere il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere.

Il signor Giovanni POLVERINI ricorda preliminarmente di essersi arruolato quale volontario in ferma annuale presso il 7° RGT alpini, il 19 luglio 2000. Una volta incorporato, fu immediatamente sottoposto a visite mediche e gli furono somministrati i seguenti vaccini: Anatoxal Rich., Menomune, Neotyf, tutti lo stesso giorno in tre consecutive somministrazioni. Concluso l'addestramento, fu assegnato al battaglione «Feltre» del 7° RGT alpini e dopo sei mesi raggiunse il grado di caporale scelto. Nel febbraio 2001 fu aggregato presso il 65° RGT alpini in Vipiteno, al fine di prendere servizio in vista del dispiegamento in Bosnia Erzegovina, nel corso della missione Nato *Joint Force* del contingente SFOR. Prima di procedere al trasferimento a Vipiteno, presso l'infermeria del suo reggimento fu sottoposto alla somministrazione di altri due vaccini nello stesso giorno, il 26 febbraio 2001: Imovax Polio e Twinrix A+B. Il signor Polverini sottolinea quindi che quest'ultima vaccinazione era del tutto inutile, in quanto il medesimo vaccino, di durata decennale, gli era già stato somministrato dalla USL competente nel 1992. Nello stesso periodo fu sottoposto ad esami presso l'ospedale civile di Feltre per una valutazione dell'effettivo stato di salute e dell'idoneità fisica in vista dell'impiego estero

e in tale occasione fu informato che al ritorno in patria sarebbero stati nuovamente effettuati i medesimi accertamenti, per una verifica generale delle condizioni sanitarie, destinati a ripetersi anche negli anni successivi. A tali controlli il signor Polverini dichiara di non essere mai stato sottoposto, e gli risulta che non lo sono mai stati neanche i suoi commilitoni. Prima della partenza gli fu somministrato, il 6 marzo 2001, il vaccino Morupar, anch'esso non necessario, poiché permanevano gli effetti del medesimo vaccino somministratogli nell'agosto 1998: a tale proposito il signor Polverini fa presente che l'infermeria del reggimento non aveva richiesto in alcun modo lo schema vaccinale pregresso e ignorava se i predetti vaccini fossero o meno da eseguire nuovamente. In tali circostanze, egli fu vaccinato e giudicato idoneo fisicamente e psicologicamente, anche se nei giorni successivi fu colpito da uno stato febbrile che venne curato con una normale aspirina.

Un volta giunto sul teatro operativo, il signor Polverini iniziò da subito a notare una forte perdita di peso e massa muscolare, che inizialmente interpretò come effetto dell'intensa attività lavorativa, ma poco dopo, essendo di stanza a Sarajevo, notò un generale peggioramento e il ripetersi di episodi di forti infiammazioni. Recatosi in infermeria fu trasferito ad un vicino ospedale militare tedesco dove gli fu prescritta una generica terapia anti infiammatoria che però non fece altro che peggiorare la situazione, provocando una forte gastrite, a seguito della quale fu sottoposto a gastroscopia che evidenziò una forte infiammazione della zona.

Al rientro dalla missione, il signor Polverini constatò di avere perso dieci chilogrammi, mentre il dolore causato dall'infiammazione diventava di giorno in giorno più forte. Consapevole di non essere più idoneo al servizio operativo, decise di congedarsi, rinunciando alla carriera che aveva prescelto, e in una condizione di grave incertezza sulle sue condizioni di salute. Avendo proseguito gli accertamenti, dopo due anni scoprì che la malattia di cui aveva iniziato a soffrire in missione era una patologia auto-immunitaria, chiamata Spondilo Artrite B27+, una malattia cronica che colpisce lo scheletro assiale e che si manifesta in episodi di tipo infiammatorio e con una progressiva rigidità del rachide. Tale patologia causa l'aggressione dell'organismo da parte del proprio sistema immunitario, ed è definita dalla letteratura scientifica come una sorta di «impazzimento» del sistema immunitario stesso che «perde» la capacità di distinguere tra l'organismo ed un corpo estraneo. Al momento, tale malattia è ritenuta incurabile.

Proseguendo nella sua esposizione, il signor Polverini ricorda di avere iniziato le prime cure efficaci presso il Policlinico di Padova, dove ancora oggi si sottopone periodicamente a terapie che gli consentono un tenore di vita appena decoroso, e di essersi poi rivolto, anche a seguito della lettura dei resoconti della Commissione, al Centro IMID del professor Minelli presso il quale gli è stata riscontrata, tra l'altro, una immunoreattività a metalli a rilevata valenza sistemica, evidenziata da allergia al timerosal, presente nei vaccini che gli erano stati inoculati durante il ser-

vizio militare, e da allergia al nickel, metallo presente nell'inquinamento di natura bellica.

Considerate tali circostanze, il signor Polverini richiese gli speciali benefici previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, e, a tale proposito, segnala le lungaggini legate al completamento della sua pratica presso l'ufficio SBA della Direzione Generale della previdenza militare che, sebbene sollecitato dall'interessato e dal suo legale, ha dato prova – ad avviso del signor Polverini – di un impegno insufficiente oltre che di poco riguardo rispetto alla delicatezza della materia. Cita ad esempio il caso di richieste di documentazione che lo riguardavano indirizzate dall'ufficio SBA alla caserma di Feltre, non più attiva dal 2002, data dalla quale è stato effettuato il trasferimento a Belluno. Questo errore ha dato luogo ad una serie di disservizi e ritardi che lo hanno costretto a sollecitare personalmente la compilazione della documentazione necessaria per avviare la procedura concessiva. Successivamente convocato presso la Commissione medico ospedaliera di Padova, il danno biologico fu quantificato nella misura complessiva del 75 per cento; successivamente il Comitato di verifica ha rigettato la sua richiesta non riconoscendo la patologia accertata dipendente da fatti di servizio trattandosi, secondo il responso del Comitato, di una forma caratterizzata da un progressivo irrigidimento della colonna vertebrale, per ossificazione del suo apparato legamentoso, da attribuirsi all'antigene HLA B27, giudicata di carattere costituzionale e quindi non riconducibile all'attività di servizio prestata dall'interessato. A tale proposito, il signor Polverini ricorda di avere presentato ulteriore documentazione, sottolineando la peculiarità delle condizioni operative, la diversità delle esposizioni avvenute durante il servizio militare, le vaccinazioni somministrate e la circostanza per cui la presenza del predetto antigene non è di per sé sufficiente allo sviluppo della malattia, come risulta dalla letteratura medica corrente. Sarebbe pertanto necessario che il Comitato rivedesse la sua valutazione, riconsiderando le predette condizioni di impiego in zona sottoposta ad un forte inquinamento bellico, anche da uranio impoverito, oltre che i possibili effetti dei vaccini inoculati e dello stress. Con tale auspicio, il signor Polverini conclude la sua esposizione, ringraziando la Commissione per l'attenzione prestatagli.

Il signor Giuseppe TRIPOLI, dopo aver ringraziato la Commissione per aver accolto la sua richiesta di essere ascoltato, fa presente di essere stato posto in congedo assoluto, con il grado di caporal maggiore paracadutista, per avere contratto nell'anno 2000 un linfoma di Hodgkin. In precedenza, aveva prestato servizio come volontario in ferma breve triennale nel 57° battaglione Abruzzi di Sulmona, dove era stato impiegato, per circa due anni, in addestramenti presso poligoni di tiro, con compiti anche di vedetta in zona di tiro e vigilanza. Nell'esercizio di tali mansioni, egli si trovò a contatto diretto e prolungato con polveri di materiale esplosivo di ogni tipo e con contaminazioni presenti sul terreno. Trasferito successivamente all'8° Reggimento addestramento volontari Roma di Cassino,

frequentò il corso di addestramento anche per uso di ordigni, armi di reparto ed individuali e fu impiegato in addestramenti al combattimento individuale, di gruppo e di pattuglia, all'interno di poligoni di tiro. In fase addestrativa, si trovò ad utilizzare buche prodotte da esplosioni come nascondigli o trincee. Anche nel successivo impiego presso il 9° reggimento paracadutisti col. Moschin di Livorno, si trovò a frequentare poligoni di tiro sia per addestramento, sia come componente logistica degli incursori, partecipando ad attività effettuate con l'impiego di armi tecnologicamente avanzate ed assistendo ad esercitazioni sull'uso di materiale esplosivo di ogni tipo. Fu inoltre comandato al trasporto e stoccaggio di materiale bellico nella polveriera della brigata Folgore di Cecina e, durante la sua permanenza presso il 9° reggimento col. Moschin, fu addetto al mantenimento del parco veicoli dell'interno reparto, con il compito di provvedere alla pulizia dei mezzi, in particolare modo di quelli fatti rientrare dai teatri esteri. Data la provenienza, i mezzi non potevano che risultare contaminati da residuati bellici, ivi compreso l'uranio impoverito. Sempre nell'ambito di tale incarico, il signor Tripoli ricorda di essere stato sovente impiegato per lo scarico di materiale bellico, anche radioattivo, proveniente da zone ad elevato inquinamento bellico.

Dopo due anni di tale servizio, il signor Tripoli apprese di avere contratto il linfoma di Hodgkin e immediatamente chiese il riconoscimento della causa di servizio, ritenendo che la sua attività potesse avere a che fare con l'origine della patologia. Buona parte dei rapporti informativi redatti dai comandi su richiesta del Comitato di verifica per le cause di servizio confermarono la sua esposizione ad uranio impoverito e ad altri agenti contaminanti. Nel corso dell'anno 2000, sottopostosi ad un esame strumentale assai specifico su un campione di tessuto biologico proveniente dalla biopsia linfonodale che aveva consentito di diagnosticare la patologia, fu accertata la presenza in quello stesso campione di metalli pesanti – bismuto, cromo, ferro, alluminio, titanio e silicio – sia singolarmente che in forma di aggregati, come micro e nanoparticelle, di conformazione sferica, tipica di metalli esposti ad altissima temperatura.

A tale proposito, il signor Tripoli precisa di non avere mai lavorato o abitato presso miniere, fornaci minerarie e inceneritori di ogni tipo. Anche dall'anamnesi familiare non emergono casi di patologia tumorale: tale accertamento, peraltro, risulta dal rapporto dei Carabinieri, incaricati all'uopo dal Ministero della difesa, senza che nessuno degli interessati fosse stato messo al corrente di una ricerca effettuata su dati sensibili.

Il signor Tripoli ricorda quindi che per potere fornire documenti probatori circa il suo stato di salute, richiese più volte al suo ultimo comando di indicare i poligoni nei quali prestò servizio, ma questa informazione non gli fu mai fornita con la motivazione, da parte degli interpellati, di non poter fornire le informazioni richieste, perchè avrebbero potuto compromettere «la salvaguardia, la difesa nazionale ed i rapporti internazionali».

A distanza di dieci anni, nonostante le svariate prove e testimonianze prodotte, ivi comprese le dichiarazioni dei precedenti comandi, il Comi-

tato di verifica persiste nel negare il riconoscimento di qualsiasi correlazione tra la malattia neoplastica contratta ed il servizio svolto in ambito militare. Per tale motivi, il signor Tripoli ha chiesto alla Commissione di poter esporre la sua vicenda e rinnova il ringraziamento per l'attenzione che gli è stata prestata.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno rendere edotto dell'andamento dell'odierna seduta il Capo Ufficio Generale della sanità militare, generale Marmo, più volte ascoltato dalla Commissione, per verificare con lui la possibilità che il Comitato di verifica per le cause di servizio, in sede di autotutela, possa riesaminare il parere espresso circa i casi che sono stati esposti oggi, nel presupposto che tale revisione possa essere successivamente estesa a tutti i casi analoghi. Successivamente, si valuterà la possibilità di procedere a un'audizione del generale Marmo e del Comitato di verifica per le cause di servizio.

La senatrice GRANAIOLA (PD) condivide la proposta del Presidente, purché il generale Marmo venga interpellato in modo formale. Esprime quindi sorpresa per il fatto che i Carabinieri abbiano indagato sui precedenti sanitari della famiglia del signor Tripoli all'insaputa degli interessati. Chiede pertanto allo stesso signor Tripoli di inviare il verbale redatto in tale occasione.

Il signor Giuseppe TRIPOLI precisa di avere già consegnato alla Presidenza il documento richiesto dalla senatrice Granaiola.

La senatrice GRANAIOLA (PD) propone di ascoltare anche l'Istituto superiore di sanità.

Il senatore CAFORIO (IdV) concorda con le proposte del Presidente e ricorda che più volte la Commissione ha avuto occasione di interrogarsi sull'operato del Comitato di verifica per le cause di servizio e, in particolare su valutazioni effettuate a suo parere con leggerezza, relativamente alle richieste respinte. Ritiene invece necessario che si proceda ad una revisione complessiva di tali pratiche, poiché vi è un dato certo: giovani sani e robusti sono tornati dal servizio militare con patologie gravissime, delle quali lo Stato deve farsi carico. A tale proposito, poiché la Commissione ha provveduto ad acquisire, presso la Direzione Generale della previdenza militare, copia di alcuni fascicoli relativi a casi già segnalati, ritiene che gli stessi potrebbero essere sottoposti alla valutazione dei collaboratori della Commissione, al fine di inquadrare meglio l'intera problematica.

La senatrice FONTANA (PD), nel ringraziare gli intervenuti, osserva che le loro testimonianze confermano alcuni dei principali orientamenti adottati dalla Commissione, nella direzione di una riaffermazione del principio di precauzione, nonché della necessità della formazione ed informazione del personale militare e di generalizzare il sistema del consenso in-

formato per quanto concerne i trattamenti sanitari ai quali il personale militare stesso è sottoposto.

Condivide le proposte del Presidente, sottolineando che l'eventuale audizione del generale Marmo e del Comitato di verifica per le cause di servizio potrebbero proporsi l'obiettivo di sollecitare il riesame di tutte le richieste rigettate. Condivide altresì la proposta di ascoltare l'Istituto superiore di sanità.

Il PRESIDENTE ritiene che, all'esito della discussione, si debba procedere ad interpellare il generale Marmo, al fine di valutare la possibilità di pervenire ad una revisione del parere espresso sui casi esposti nella seduta odierna e, una volta ottenute le risposte, si valuti la possibilità di una revisione generalizzata della domanda su cui il Comitato di verifica per le cause di servizio si è espresso negativamente. Condivide altresì la proposta del senatore Caforio di procedere all'esame dei fascicoli acquisiti dalla Commissione con l'assistenza dei collaboratori. Anche se la Commissione non può nè intende sostituirsi al Comitato di verifica per le cause di servizio, è legittimo ed opportuno che essa faccia uso dei suoi poteri e delle competenze disponibili per approfondire aspetti essenziali dell'inchiesta parlamentare in corso, offrendo in tal modo anche un contributo di conoscenza e valutazione all'autorità amministrativa.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 20

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,30

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria

164^a Seduta

Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO

Intervengono i seguenti rappresentanti della Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO): dottor Giovanni Monchiero, Presidente; dottor Valerio Fabio Alberti, vice Presidente; dottor Nicola Pinelli, Direttore.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica di aver avviato una interlocuzione con il magistrato che sta procedendo riguardo alle presunte irregolarità di una struttura sanitaria ubicata in provincia di Salerno, sulla quale la Presidenza era stata incaricata di effettuare una istruttoria a seguito della messa in onda di un servizio nell'ambito di una trasmissione televisiva.

In base a quanto riferito dal magistrato, propone di soprassedere da immediate iniziative di indagine, in attesa di poter disporre di un quadro

informativo più completo nell'ambito del coordinamento in atto con l'Autorità giudiziaria.

Il senatore ASTORE dichiara di condividere la proposta del Presidente e ribadisce che a suo avviso vanno evitate iniziative di indagine connotate da estemporaneità.

In assenza di osservazioni contrarie, il Presidente dà quindi per approvata la proposta testé formulata.

Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: audizione di rappresentanti della Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO)

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il dottor Giovanni MONCHIERO illustra il quadro normativo e le prassi in tema di nomina delle figure dirigenziali apicali e semi-apicali in ambito sanitario. Si sofferma, in particolare, sul rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale e sottolinea come alcune modifiche alla normativa vigente possano apparire opportune al fine di dare maggiore peso alla competenza, tra i criteri che presiedono alla scelta dei dirigenti.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, il PRESIDENTE e i senatori COSENTINO, ASTORE, SOLIANI e BIONDELLI.

Il dottor MONCHIERO e il dottor Valerio Fabio ALBERTI rispondono alle domande ed annunciano il deposito di documentazione.

Il PRESIDENTE, ringraziati i rappresentati della FIASO per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 628 di martedì 5 giugno 2012, seduta n. 397 della Commissione Affari costituzionali (1^a), alla pagina 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla quinta riga, *al posto della parola* «Esame» *leggasi* «Seguito e conclusione dell'esame»;
- dopo la sesta riga, *inserire il periodo* «Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 maggio».
- tra la diciassettesima e la diciottesima riga, *inserire le parole* «IN SEDE CONSULTIVA»;



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 6 giugno 2012

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare INCE:

Plenaria *Pag.* 193

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa
Centro Europea (INCE)

Mercoledì 6 giugno 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto ANTONIONE

Incontro con l'Ambasciatore Gerhard Pfanzelter, Segretario Generale InCE

L'incontro si è svolto dalle ore 14 alle ore 15,10.

